

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	32
FINANZE (VI)	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	80
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	118
AFFARI SOCIALI (XII)	»	119
AGRICOLTURA (XIII)	»	146
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	151

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Europa Verde-Verdi Europei: Misto-EV-VE; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea: Misto-M-PP-RCSE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	157
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	158
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CON- NESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI	»	162
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	164

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza	3
---	---

AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza
del presidente Alessio BUTTI.*

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza.

L'audizione informale del prof. Erik Longo e, in videoconferenza, del prof. Alfonso Celotto si è svolta dalle 15 alle 16.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459	4
Audizione del dottor Giuseppe Meliadò, presidente della Corte di appello di Roma e del dottor Tommaso Picazio, presidente vicario della Corte di appello di Roma, già presidente dell'Ufficio Centrale per la Circostrizione Estero	4
Audizione del prof. Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	4
Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Feltrin, già professore associato di scienza politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste	5

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. – Presidenza del vicepresidente Marco MAGGIONI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459.

Marco MAGGIONI, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta sarà assicurata anche dalla trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del dottor Giuseppe Meliadò, presidente della Corte di appello di Roma e del dottor Tommaso Picazio, presidente vicario della Corte di appello di Roma, già presidente dell'Ufficio Centrale per la Circostrizione Estero.

Giuseppe MELIADÒ, *presidente della Corte di appello di Roma*, e Tommaso PICAZIO, *presidente vicario della Corte di*

appello di Roma, già presidente dell'Ufficio Centrale per la Circostrizione Estero, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Felice Maurizio D'ETTORE (CI), Gregorio FONTANA (FI), Cosimo Maria FERRI (IV), Nicola STUMPO (LEU), Alessandro MELICCHIO (M5S) e, da remoto, Elisa SIRAGUSA (MISTO), ai quali replicano gli auditi.

Marco MAGGIONI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Meliadò e il dottor Tommaso Picazio per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.20 è ripresa alle 15.25.

Audizione del prof. Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Tommaso Edoardo FROSINI, *professore ordinario di diritto pubblico comparato e*

diritto costituzionale dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco MAGGIONI, *presidente*, ringrazia il professor Tommaso Edoardo FROSINI per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle 15.40 è ripresa alle 15.45.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Feltrin, già professore associato di scienza politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste.

Paolo FELTRIN, *già professore associato di scienza politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste*, svolge da remoto una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene da remoto, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Elisa SIRAGUSA (MISTO).

Marco MAGGIONI, *presidente*, ringrazia il professor Paolo Feltrin per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione. Comunica, infine, che la seduta prevista per giovedì 21 aprile 2022 non avrà luogo. L'audizione del Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, on. Luigi Di Maio, è pertanto rinviata ad altra data.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.	
7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165</i>)	6
ALLEGATO (<i>Testo unificato approvato dalle Commissioni</i>)	8

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente della III Commissione, Piero FASSINO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura, Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.35.

7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.

7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.

7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.

7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165).

Le Commissioni proseguono la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 30 marzo scorso.

Piero FASSINO, *presidente*, ricorda che la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto ha avuto inizio il 30 marzo scorso e che, nel corso di tale seduta, la Sottosegretaria Borgonzoni ha illustrato le prime iniziative assunte dal Ministero della cultura a tutela del patrimonio culturale ed artistico dell'Ucraina, minacciato dal conflitto russo-ucraino. Ricorda, altresì, che lo scorso 6 aprile si è tenuta l'audizione del Ministro della cultura, Dario Franceschini.

Chiede, quindi, ai presentatori se abbiano convenuto su un testo unificato delle risoluzioni, come anticipato nella citata seduta del 30 marzo scorso e anche alla luce di quanto emerso nel corso dell'audizione del Ministro.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), in qualità di cofirmataria della risoluzione n. 7-00809 Di Giorgi, presenta ed illustra una proposta di testo unificato sottolineando il contributo fattivo di tutti i Gruppi di mag-

gioranza e di opposizione (*vedi allegato*). Ricordata l'importanza di sostenere in questo momento di crisi, in primo luogo, certamente, le persone, ma anche il patrimonio artistico dei Paesi coinvolti nel conflitto, evidenzia che le motivazioni contenute nella premessa della risoluzione costituiscono la sintesi delle diverse risoluzioni e che gli impegni rivolti al Governo sono stati concordati anche con il Ministero della cultura, oltre che con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si dice pertanto soddisfatta del buon risultato conseguito.

Piero FASSINO, *presidente*, esprimendo apprezzamento per la qualità del testo unificato – con riferimento sia alle premesse sia alla parte dispositiva – sottolinea la convergenza unanime dei Gruppi sulle misure di sostegno all'Ucraina, compreso l'ambito culturale: una solidarietà condivisa che è tanto più importante in un frangente di conflitto – come quello attuale – particolarmente drammatico.

La Sottosegretaria Lucia BORGONZONI assicura che gli interventi da lei illustrati in occasione della seduta precedente stanno procedendo in tutti i tavoli tra le diverse Amministrazioni per cercare anche di rendere il percorso dei ragazzi che fanno studi attinenti al mondo della cultura il più semplice possibile. Apprezza il recepimento nella risoluzione di quanto il Ministero sta già facendo e ringrazia anche per i nuovi spunti proposti che verranno senz'altro accolti e di cui assicura verrà puntualmente a riferire.

Federico MOLLICONE (FDI) è soddisfatto del risultato conseguito oggi, anche su impulso del gruppo di Fratelli d'Italia che ha dato origine ad un testo unitario arricchito dal contributo del Governo su aspetti non di dettaglio, ma importanti e fondamentali in una terra devastata dalla guerra, anche nei suoi simboli culturali e religiosi più alti. Ritiene motivo d'orgoglio che questo impegno dell'Italia sia partito dal Parlamento e in particolare dalle Commissioni riunite III e VII e auspica che si

giunga al più presto alla fine del conflitto e ad una ricostruzione che veda nei luoghi culturali ucraini il centro e il simbolo della rinascita.

Cristina PATELLI (LEGA), dopo essersi dichiarata molto soddisfatta del testo unificato nel quale sono state accolte tutte le istanze contenute nella risoluzione del gruppo della Lega, condivide in particolare l'impegno volto a favorire la prosecuzione dei percorsi formativi, anche presso le Scuole di alta formazione del Ministero della cultura, di giovani ucraini profughi nei settori del restauro, dello spettacolo dal vivo, della cinematografia e dell'audiovisivo.

Yana Chiara EHM (MISTO-M-PP-RCSE), pur condividendo l'impianto generale della proposta di testo unificato e preannunciando, quindi, il voto favorevole della propria componente politica, rileva con amarezza l'assenza di uno specifico riferimento alla cultura come strumento essenziale per favorire la pace e il dialogo e, dunque, prevenire e risolvere i conflitti: non a caso, la parola «pace» è menzionata una sola volta nel testo, con riferimento alla omonima scultura di Antonio Canova, custodita nel *Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts* di Kyiv.

Antonio PALMIERI (FI), premesso che il testo unificato della risoluzione conferma il fatto che l'Italia in questa drammatica situazione assume impegni ben precisi sapendo con consapevolezza da che parte stare, preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Piero FASSINO, *presidente*, anche a nome della Presidente Casa, ringrazia i presentatori delle risoluzioni per avere proficuamente collaborato in un'ottica unitaria.

Le Commissioni approvano, quindi, all'unanimità dei presenti, la proposta di testo unificato delle risoluzioni n. 7-00807 Mollicone, n. 7-00809 Di Giorgi, n. 7-00812 Belotti e n. 7-00814 Del Sesto, che assume il n. 8-00165.

La seduta termina alle 15.50.

ALLEGATO

Risoluzioni nn. 7-00807 Mollicone, 7-00809 Di Giorgi, 7-00812 Belotti e 7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni III e VII,

premessi che:

L'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, ha provocato ingenti perdite in termini di vite umane con la distruzione di interi centri abitati e il bombardamento dei centri storici delle città ucraine più note – oltre alla capitale Kyiv, le città di Leopoli e Odessa – causando danni gravissimi al patrimonio artistico e culturale del Paese;

la strategia che colpisce il patrimonio artistico e culturale di un Paese mira a distruggerne l'identità e la memoria storica;

nella notte tra il 27 e il 28 febbraio 2022 sono stati distrutti il Memoriale del Massacro di Babyn Yar, che custodiva le spoglie di 34.000 ebrei uccisi dai nazisti nel 1941, e il Museo di Storia Locale di Ivankiv, che conserva le opere della pittrice Maria Prymachenko;

i bombardamenti russi hanno distrutto l'Università e l'Accademia della Cultura di Kharkiv, colpendo anche la simbolica Piazza delle Libertà da cui si accede allo Yermilov Centre, il museo di arte contemporanea tra i più importanti della regione;

sono a rischio le collezioni e gli oggetti esposti al *Mystetskyi Arsenal National Art and Culture Museum Complex* di Kyiv e i siti ucraini rientranti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO: la Cattedrale di Santa Sofia a Kyiv e l'annesso complesso monastico; il monastero delle grotte di Kyiv, il Kyjevo-Pecers'ka Lavra; il complesso del centro storico di Leopoli; l'antica città di Chersoneso Taurica e la sua *chora* a Seba-

stopoli; l'Arco geodetico di Struve; le antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d'Europa; la Residenza dei metropoliti bucovini e dalmati e le Tserkvas, chiese ortodosse in legno situate tra Polonia e Ucraina;

a rischio non c'è soltanto il Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, ma anche altri siti di particolare rilevanza come l'antica città di Tyras, antico porto commerciale del mondo antico, fondato alla fine del VI secolo a.C., l'osservatorio astronomico di Mykolayiv, l'intero centro storico di Odessa con la famosa scalinata Potemkin e le ricche collezioni dei tanti musei del Paese e della capitale Kyiv, oltre a spettacolari chiese cattoliche e ortodosse, monasteri millenari, teatri ottocenteschi, palazzi neoclassici, ricche biblioteche e archivi, dove è conservata la storia del Paese, centri storici secolari;

si teme per le sorti delle opere di artisti italiani custoditi in Ucraina. Il *Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts* di Kyiv custodisce la raccolta d'arte italiana antica più ricca del Paese e ospita « La Pace », scultura di Antonio Canova. La « Cattura di Cristo » di Caravaggio, tela sopravvissuta a viaggi, rivoluzioni e guerre, è situata nel museo di Odessa, insieme al bronzo a grandezza naturale del « Mercurio a riposo » firmato sulla base in marmo grigio da Chiurazzi-Naples, e quello del Gladiatore borghese. A Odessa si trovano anche i gessi del « San Giorgio » di Donatello d'Orsanmichele di Firenze e della « Venere di Milo ». Molte anche le tele italiane barocche, per lo più venete, come il « Capriccio » di Bernardo Bellotto, e altre opere di grandi maestri;

l'UNESCO ha dichiarato di essere in contatto permanente con tutte le istituzioni competenti per valutare la situazione e rafforzare la protezione dei beni culturali. Tuttavia, fallita la possibilità di un trasferimento delle collezioni all'estero, civili e dipendenti museali hanno agito per mettere in salvo il patrimonio culturale ucraino, utilizzando i depositi all'interno della città;

in alcuni casi si è operato il trasferimento temporaneo dei beni culturali in luoghi più sicuri, come il crocifisso ligneo della Cattedrale armena di L'viv (Leopoli). Il Museo della Libertà di Kyiv a fine febbraio, mentre crescevano le tensioni con la Russia, aveva richiesto l'autorizzazione formale per spostare all'estero il proprio patrimonio, ma in assenza di un'approvazione tempestiva si è visto costretto a dover utilizzare i depositi all'interno della città, così come il Museo Nazionale di Storia dell'Ucraina di Kyiv, che ha trasferito tutta la sua collezione in depositi cittadini. In altre circostanze la scelta si è dovuta limitare all'implementazione dei sistemi di sicurezza, come ha fatto la direttrice generale del *Mystetskyi Arsenal National Culture, Arts and Museum Complex* di Kyiv, che ha attivato il piano di massima sicurezza del museo;

la comunità artistica internazionale si è mobilitata in modo compatto per lanciare l'allarme, attraverso lettere aperte e altre iniziative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale. Molti direttori e artisti hanno deciso di dimettersi dai propri incarichi, tra questi si segnalano: il curatore e gli artisti del Padiglione Russia, alle porte dell'inaugurazione della 59^a Biennale di Venezia, Elena Kovalskaya, direttrice del *Vsevolod Meyerhold State Theater and Cultural Center* di Mosca, Vladimir Opredelev, vicedirettore del Museo *Pushkinin*, Simon Rees, direttore artistico della fiera d'arte *Cosmoscow*, Francesco Manacorda, direttore artistico della VAC Foundation dal 2017;

come noto, la Comunità internazionale, all'indomani delle distruzioni e delle razzie di beni culturali verificatesi durante i conflitti mondiali, ha elaborato strumenti

giuridici a difesa del patrimonio artistico e culturale, a partire dalla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata dall'Italia nel 1958 e siglata da Mosca oltre che da Kyiv, che utilizza per la prima volta l'espressione « beni culturali », introducendo un regime di « protezione speciale » per i rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali in modo che i beni sotto protezione, specificamente contrassegnati, siano considerati immuni da ogni atto di ostilità e uso per fini militari;

peraltro, la Convenzione dell'Aja disciplina la materia in caso di occupazione totale o parziale del territorio di altri Stati membri, imponendo l'appoggio all'azione delle autorità nazionali competenti e l'adozione dei provvedimenti conservativi necessari, in stretta collaborazione con tali autorità, predisponendo personale tra le forze armate specificamente dedicato alla protezione del patrimonio. La Convenzione prevede, inoltre, la possibilità di sospensione dell'immunità in caso di violazione degli impegni da parte di un Paese membro;

ulteriori strumenti internazionali di riferimento sono stati elaborati dal Consiglio d'Europa, quali la Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dall'Italia con legge n. 133 del 2020, e la Convenzione sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017, ratificata dall'Italia con legge n. 6 del 2022 ed entrata in vigore il 1° aprile 2022, che rappresenta il principale strumento di contrasto al traffico illecito di beni culturali;

l'UNESCO ha reso noto che ad oggi sarebbero 53 i siti culturali danneggiati o parzialmente distrutti dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, con particolare riferimento alla regione di Kharkiv. Dall'inizio dell'attacco russo all'Ucraina, l'UNESCO e altre istituzioni culturali internazionali hanno avviato diverse iniziative per proteggere i siti e i beni culturali, in particolare istituendo un sistema di monito-

raggio satellitare per i siti e i monumenti storici ucraini;

anche l'ICOM (*International Council of Museums*), oltre ad esprimere la sua ferma condanna alla violazione dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina da parte delle forze militari russe, ha manifestato preoccupazione per i rischi che corrono i professionisti dei musei e per le minacce al patrimonio culturale ucraino, che potrebbe essere trafugato e contrabbandato all'estero;

il 1° aprile 2022 l'Italia, rappresentata dal Ministro della cultura Dario Franceschini, ha presieduto la Conferenza ministeriale dedicata ai temi del patrimonio e delle politiche culturali, tenuta nell'ambito della presidenza italiana del Consiglio d'Europa e alla quale hanno partecipato tutti i ministri della cultura dei Paesi aderenti, tranne la Federazione Russa in quanto esclusa da tale foro. Ad esito della riunione è stata adottata una dichiarazione finale di condanna dell'aggressione russa in Ucraina;

richiamati gli elementi forniti alle Commissioni riunite dalla Sottosegretaria alla cultura, Lucia Borgonzoni, nella seduta del 30 marzo 2022, con riferimento alle iniziative già assunte dallo stesso Ministero della cultura per fare fronte alla crisi ucraina, con particolare riferimento all'accoglienza di artisti, ad iniziative formative nei settori del restauro e cinematografico, alla promozione di festival, al sostegno all'attività di professionisti dell'audiovisivo, nonché alla sottoscrizione di un protocollo con il Ministero dell'istruzione per il « piano estate » delle scuole che prevede il coinvolgimento degli Istituti della cultura del Ministero con il Ministero dell'università e della ricerca per l'attivazione di borse di studio per l'accesso agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e al coinvolgimento del servizio civile universale tramite il dicastero delle Politiche Giovanili e della Protezione Civile;

richiamata, infine, l'audizione informale del Ministro della cultura, Dario Franceschini, svolta il 6 aprile 2022,

impegnano il Governo:

a continuare nell'azione di sostegno all'UNESCO e in tutte le sedi internazionali per garantire la tutela del patrimonio storico-artistico e culturale dell'Ucraina;

a sostenere nelle opportune sedi internazionali la verifica del rispetto da parte della Federazione Russa della Convenzione dell'Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e delle responsabilità per le relative violazioni nonché a promuovere ogni interlocuzione utile finalizzata a dissuadere eventuali ulteriori atti di danneggiamento del patrimonio culturale ed artistico dell'Ucraina;

ad adottare iniziative per lo sviluppo delle relazioni culturali tra Italia e Ucraina e per il coinvolgimento della Fondazioni finanziate dal Ministero della cultura per l'attivazione di progetti di « residenze artistiche » a favore di artisti ucraini, anche sollecitando un impegno da parte di privati, nell'ottica di un rafforzamento delle relazioni culturali bilaterali;

a continuare a sostenere il ruolo dell'Unione europea a supporto dell'Ucraina, con particolare riferimento al rafforzamento delle capacità di tutela del patrimonio culturale nel quadro della missione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) in Ucraina, EUAM;

a sostenere iniziative, ove richiesto dalle autorità ucraine, finalizzate alla messa in sicurezza, anche mediante « corridoi » verso altri Stati europei, del patrimonio culturale custodito nel Paese;

a fornire aggiornamenti sulla collaborazione con le autorità ucraine volta a tutelare il patrimonio culturale ucraino e ad attivare i necessari controlli, anche d'intesa con le forze dell'ordine degli altri Paesi europei, al fine di prevenire e reprimere il traffico internazionale di opere trafugate dai musei ucraini, in attuazione delle Convenzioni internazionali in materia;

a fornire aggiornamenti sulla proposta del Ministro della cultura, accolta dal Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022, in base alla quale l'Italia offre all'Ucraina le risorse per la ricostruzione del teatro di Mariupol, compatibilmente con la situazione sul terreno ed il quadro negoziale e di sicurezza;

a mettere a disposizione, in caso di richiesta ucraina, in applicazione del decreto del Ministro della cultura del 31 marzo 2022, la *task force* italiana « Caschi Blu della Cultura », costituita da esperti del Ministero per la cultura e da militari altamente qualificati del Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale, previa valutazione delle condizioni di stabilità, sicurezza ed impiego;

a sostenere l'opportunità di un attento e rapido esame della candidatura di iscrizione nella lista del patrimonio dell'umanità presso il *World Heritage Centre* dell'UNESCO del « Centro storico della città portuale di Odessa », in ragione della speciale emergenza, accogliendo il dossier numero 5412 accettato, già il 6 gennaio 2009;

a favorire la prosecuzione dei percorsi formativi, anche presso le Scuole di alta formazione del Ministero della cultura, di giovani ucraini profughi nei settori del restauro, dello spettacolo dal vivo, della cinematografia e dell'audiovisivo e l'istituzione di borse di studio destinate a giovani artisti ucraini che potranno accedere agli Istituti di alta formazione artistica, quali i conservatori, le accademie di belle arti, gli Istituti coreutici.

(8-00165) « Mollicone, Delmastro Delle Vedove, Di Giorgi, Belotti, Del Sesto, Frassinetti, Fassino, Quartapelle Procopio, Piccoli Nardelli, Nitti, Lattanzio, Prestipino, Rossi, Orfini, Ciampi, Zoffili, Formentini, Basini, Colmellere, De Angelis, Mariani, Maturi, Patelli, Racchella, Tocalini, Zicchieri, Di Stasio, Tuzi, Bella, Berti, Buffagni, Carbonaro, Casa, Cimino, Del Grosso, Emiliozzi, Fantinati, Grande, Iorio, Melicchio, Olgiati, Spadafora, Spadoni, Vacca, Valente ».

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	22

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.05.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia or-

dinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Emendamenti C. 2681-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Nulla osta*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12.310 Vitiello, presentati al disegno di legge C. 2681-A e abb., recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Valentina CORNELI (M5S), *relatrice*, rileva come gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12.310 Vitiello, non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

C. 3437.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Bilancio, la proposta di legge C. 3437 Melilli, recante modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle

Camere, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che si compone di due articoli, rilevando come esso modifichi la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), incidendo sulla tempistica del ciclo della programmazione di bilancio nazionale.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 7, comma 2, della richiamata legge n. 196 del 2009, per anticipare i termini entro i quali il Governo deve presentare alle Camere la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NA-DEF) e il disegno di legge di bilancio. In dettaglio:

la lettera *a*), n. 1, come modificata nel corso dell'esame in sede referente, prevede che la data entro la quale il Governo deve presentare la Nota di aggiornamento del DEF sia anticipata dal 27 al 25 settembre di ciascun anno (il testo originario del provvedimento prevedeva il 20 settembre);

la lettera *a*), n. 2 – disposizione anch'essa modificata in sede referente – prevede che la data entro la quale il Governo deve presentare il disegno di legge di bilancio sia anticipata dal 20 al 15 ottobre di ciascun anno (il testo originario prevedeva il 10 ottobre).

Il comma 1, lettera *b*), aggiunge, al medesimo all'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, un nuovo comma 3-*bis*, al fine di introdurre l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata presentazione del disegno di legge del bilancio entro il 15 ottobre da parte del Governo, di riferire tempestivamente alle Camere sulle cause che hanno determinato il mancato rispetto del termine, fornendo al riguardo adeguate informazioni.

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Richiamando quanto espresso nella relazione illustrativa della proposta di legge,

sottolinea come dal 2016, in ragione del differimento del termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei ritardi verificatisi nel suo rispetto, sia stato progressivamente eroso il tempo dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge in seconda lettura. La proposta, quindi, intende ovviare a tale situazione anticipando al 25 settembre la data entro la quale il Governo deve presentare la Nota di aggiornamento del DEF e al 15 ottobre di ciascun anno il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda il contesto normativo su cui incide l'intervento legislativo, ricorda che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 196 del 2009, l'articolo 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 25 giugno 1999, n. 208, prevedeva la presentazione, da parte del Governo, entro il 30 settembre di ciascun anno sia del disegno di legge di bilancio che del disegno di legge finanziaria. Tale termine è stato fissato, dall'articolo 7 della predetta legge n. 196, al 15 ottobre di ciascun anno sia con riguardo al disegno di legge di bilancio sia con riguardo al disegno di legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria); il medesimo articolo 7 prevedeva la presentazione di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, entro il termine del 20 settembre di ciascun anno.

La legge 5 agosto 2016, n. 163, nel prevedere l'accorpamento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, da un lato ha differito dal 20 al 27 settembre il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, e, dall'altro, ha differito dal 15 al 20 ottobre il termine, tuttora vigente, per la presentazione del disegno di legge del bilancio dello Stato.

Per quanto concerne il rispetto degli ambiti di competenza legislativa costituzionalmente definiti, segnala come il provvedimento sia riconducibile alla materia « sistema contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera

e), della Costituzione, è attribuita alla potestà esclusiva esercitata dallo Stato.

Quanto al rispetto delle altre disposizioni costituzionali, ricorda che l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, prevede che le Camere approvino ogni anno, con legge, il bilancio presentato dal Governo.

Evidenzia quindi come la Costituzione non indichi il termine di presentazione del relativo disegno di legge. Il sesto comma del medesimo articolo 81 invece rinvia ad una legge da approvarsi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera la disciplina del contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, la legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvata a maggioranza assoluta da ciascuna Camera, ha dato attuazione al richiamato articolo 81, sesto comma, della Costituzione, ma non ha modificato l'articolo 7 della legge n. 196, né reca disposizioni circa i termini di presentazione della NADEF e del disegno di legge di bilancio; l'articolo 15, comma 10, della citata legge n. 243, rinvia infatti ad un successivo intervento legislativo la disciplina delle modalità di attuazione del contenuto della legge di bilancio.

Rammenta come gli attuali termini previsti all'articolo 7 della citata legge di contabilità e finanza pubblica per la presentazione della NADEF e del disegno di legge di bilancio sono stati da ultimo modificati dalla legge n. 163 del 2016, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012.

Sottolinea quindi come l'intento del provvedimento in esame sia quello di sottrarre la legge di bilancio alla logica del monocalmeralismo di fatto che si è imposta negli ultimi anni e ritiene pertanto che il provvedimento medesimo possa ottenere anche il consenso dell'opposizione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Augusta MONTARULI (FDI) condivide la considerazione espressa dal relatore, ma dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere da lui formulata.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.

Doc. CCLXIII, n. 1.

(Seguito esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2022.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice*, rileva come siano in corso interlocuzioni con il Governo al fine di pervenire a una riformulazione della risoluzione condivisa sia dal Governo sia dalla relatrice e come il Governo abbia rappresentato l'esigenza di disporre di un ulteriore lasso di tempo per i necessari approfondimenti.

Chiede, pertanto, il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta, auspicando che l'esame possa concludersi già nella giornata di domani e rilevando come, qualora ciò non fosse possibile, esso potrebbe essere rinviato alla prossima settimana.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che l'esame delle proposte emendative continuerà a partire dall'emendamento Siragusa 1.6.

Alla luce della richiesta in tal senso avanzata dai presentatori, accantona gli emendamenti Siragusa 1.6, Ungaro 1.7, Magi 1.8, Marco Di Maio 1.9, La Marca 1.10 e Siragusa 1.11, mentre ricorda che sono già accantonati gli identici emendamenti Siragusa 1.12, Baldino 1.13, Marco Di Maio 1.14 e Ceccanti 1.15.

Ketty FOGLIANI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sospendere la seduta fino alle 14.30, in considerazione del fatto che la convocazione della Commissione è stata anticipata dalle 14.30 alle 14, creando problemi organizzativi ai deputati del suo gruppo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, rileva come la convocazione della Commissione sia stata anticipata in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea e

come, comunque, la deputata Fogliani possa procedere all'illustrazione del suo emendamento 1.16.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non ricordare casi in cui la convocazione della Commissione sia stata anticipata con un preavviso così breve. Osserva come la Commissione non fosse convocata al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, bensì alle 14.30, e come sulla base della convocazione originaria i deputati del suo gruppo abbiano organizzato i propri impegni parlamentari.

Ritiene che l'anticipazione della convocazione costituisca un atto gravemente scorretto da parte della Presidenza, che non potrà che esasperare i toni della discussione su un argomento che già di per sé è fortemente divisivo. Constata con rammarico il fatto che i dubbi da lui avanzati sull'imparzialità della Presidenza, in relazione a talune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal Presidente Brescia, siano purtroppo confermati dalla decisione di anticipare la convocazione e ribadisce con forza di ritenere tale decisione gravemente scorretta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, dopo aver rilevato come il deputato Iezzi si sia sfogato, si accinge a comunicare le proprie decisioni sull'organizzazione dei lavori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) chiede nuovamente di intervenire sull'ordine dei lavori, giudicando inaccettabili le espressioni oltraggiose testé rivoltegli dal Presidente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che concederà la parola al deputato Iezzi al termine delle comunicazioni che la Presidenza si accinge a rendere.

Osserva, in primo luogo, come vi siano state numerosissime occasioni in cui l'orario di convocazione delle sedute della Commissione è stato anticipato in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea, anche al fine di venire incontro alle esigenze organizzative dei deputati, e nega che vi sia

stata da parte della Presidenza alcuna intenzione di compiere una scorrettezza.

Ciò premesso, rileva comunque di non avere alcuna difficoltà ad accogliere la richiesta di sospendere la seduta fino alle 14.30.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) prende atto della decisione della Presidenza di accogliere la richiesta di sospensione della seduta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, sospende la seduta fino alle 14.30.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.35.

Ketty FOGLIANI (LEGA) illustrando il suo emendamento 1.16, esprime la netta contrarietà del suo gruppo al provvedimento, proponendo la soppressione di due disposizioni. Pur giudicando il provvedimento in esame inutile e ritenendo opportuno arrestarne l'*iter*, rileva in subordine la necessità quantomeno di modificarlo, ad esempio laddove si prevede l'età di 12 anni – da lei ritenuta inadeguata – in relazione all'ingresso nel Paese dei minori in vista della cittadinanza, o laddove si prevede un coinvolgimento dei genitori nella decisione della richiesta di cittadinanza, coinvolgimento ritenuto inopportuno dal momento che giudica giusto che la cittadinanza sia richiesta e riconosciuta una volta raggiunta la maggiore età.

Simona BORDONALI (LEGA) fa notare come il suo gruppo ritenga necessario interrompere l'*iter* di discussione del provvedimento, sul quale, in alternativa, propone dei decisi interventi di modifica, anche in termini soppressivi.

Ritiene infatti che il provvedimento sia inutile, dal momento che il minore straniero, a suo avviso, gode degli stessi diritti di quello italiano, osservando che sarebbe più ragionevole soffermarsi su un concetto di cittadinanza sociale e sull'effettiva integrazione degli immigrati. Ciò che differenzia il minore italiano da quello straniero, a suo avviso, non è certo il conseguimento di uno *status* giuri-

dico, quanto la sua reale capacità di esercitare i suoi diritti attraverso un'integrazione effettiva nella comunità, ad esempio nella scuola, ove si registrano grandi difficoltà nella conoscenza della lingua e frequenti abbandoni scolastici.

Dopo aver richiamato l'esempio di altri Paesi, tra i quali cita la Francia, nei quali la maggiore possibilità di conseguire la cittadinanza non si traduce in una migliore integrazione degli stranieri, ritiene necessario dare agli stessi stranieri il segnale chiaro – come fece, a suo tempo, l'ex Ministro Salvini – che nel nostro Paese vi è piena disponibilità ad accogliere, purché si segua un percorso che prevede, oltre ai diritti, l'adempimento di certi doveri. Ritiene dunque giusto accogliere chi realmente ne ha bisogno, come donne e bambini in fuga da territori di guerra, e lavorare per rimuovere gli ostacoli ad una loro reale integrazione, mentre considera demagogico promettere a chiunque di entrare nel Paese e di conseguire facilmente la cittadinanza, in tal modo perseguendo trasversalmente l'obiettivo di una naturalizzazione generalizzata dei genitori dei minori.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), pur ringraziando la Presidenza per aver posticipato l'inizio della discussione sul provvedimento in titolo, stigmatizza l'atteggiamento del Presidente assunto prima della sospensione, facendo notare come lo stesso Presidente dovrebbe rallegrarsi del grado di partecipazione a tale dibattito piuttosto che usare espressioni di disprezzo, con spirito annoiato, verso chi semplicemente esprime il proprio dissenso con interventi legittimi.

Riprendendo alcune considerazioni da lui svolte nella seduta di ieri, si chiede per quale ragione abbia suscitato tanto clamore e stupore tra alcuni gruppi la circostanza – richiamata dalla presidente dell'associazione «Mamme per la pelle», Gabriella Nobile – che soggetti esterni al Parlamento, tra cui l'avvocato di origini somale Hillary Sedu, avrebbero scritto il testo in esame. Rileva che tale stupore appare particolarmente strano, se si considera che alcuni dei soggetti chiamati in causa, ovvero Hillary Sadu e Gabriella Nobile, hanno di recente partecipato ad un

convegno, al quale erano presenti sia il Presidente Brescia sia il deputato Bella.

Svolgendo altre considerazioni di merito, fa notare come il suo gruppo ritenga inutile il provvedimento in esame, considerando necessario affrontare altre emergenze, come quelle economiche sociali connesse alla recente crisi internazionale, o quantomeno affrontare la questione in discussione in termini pragmatici, ovvero risolvendo le reali problematiche d'integrazione degli stranieri.

Dopo aver ribadito che i minori stranieri hanno gli stessi diritti di quelli italiani e che l'Italia è tra i primi paesi in Europa per quanto il numero di cittadinanze riconosciute, reputa che il testo in esame celi la demagogia di alcuni gruppi che, con arroganza, mirano ad una estensione generalizzata della cittadinanza a favore dei genitori dei minori, i quali vengono richiamati strumentalmente.

Cristian INVERNIZZI (LEGA) ribadisce con forza la contrarietà della Lega sul provvedimento in esame, e non certo per insensibilità nei confronti dei minori, né tantomeno per motivazioni di carattere razzista, ma in quanto la Lega ritiene fondamentale che sul tema della cittadinanza vi sia una visione chiara da parte dello Stato, a partire dalla considerazione che la cittadinanza non è un diritto naturale assoluto, bensì un istituto giuridico che non ha nulla a che vedere né con la psicologia né con l'integrazione.

Osserva come ai minori stranieri non interessi la cittadinanza italiana, bensì la garanzia che abbiano nel nostro Paese gli stessi diritti e le stesse opportunità dei minori italiani. Sottolinea quindi come il tema della cittadinanza sia estraneo alla garanzia dei diritti naturali in favore di tutti i minori presenti nel nostro Paese e osserva come tali diritti siano già garantiti, indipendentemente dalla cittadinanza.

Ritiene che la concessione della cittadinanza debba giungere all'esito di un percorso che porti un individuo a riconoscersi in una comunità diversa da quella di provenienza e come dunque sia estranea al riconoscimento della cittadinanza la finalità di garantire pari dignità, indipenden-

temente dalla provenienza e dalle origini etniche, in quanto tale pari dignità è già assicurata indipendente dal riconoscimento o meno della cittadinanza.

Sottolinea come un ostacolo all'integrazione dei minori stranieri che giungono in Italia sia costituito dal fatto che essi non hanno alcuna padronanza della lingua italiana e che, ciò nonostante, essi vengono inseriti in classi scolastiche non adeguate al loro livello di conoscenza linguistica. Ritiene pertanto al riguardo che una soluzione pragmatica possa essere costituita dalla previsione di «classi ponte», ma ricorda come a fronte di tale proposta vi sia stata una sorta di sollevazione mossa dall'accusa, infondata e strumentale, di mirare a una ghettizzazione.

Rammenta quindi come nel nostro Paese l'integrazione non venga promossa e perseguita dal Governo centrale bensì dagli enti locali, e cita quale modello positivo di integrazione quello del Veneto, vale a dire una regione amministrata dal centrodestra, in particolare dalla Lega, nell'ambito del quale è stata data una risposta chiara, da parte degli enti locali, nonché del sistema produttivo, che è in grado di rispondere alla richiesta di lavoro proveniente dagli stranieri, assicurando ai medesimi la possibilità di soddisfare i loro bisogni e di mantenere le loro famiglie.

Ribadisce come la concessione della cittadinanza debba essere considerata come l'esito di un percorso di integrazione e non come il suo inizio, preannunciando che la Lega continuerà ad opporsi fermamente al provvedimento in esame e stigmatizzando il fatto che tale contrarietà negli ambienti «*mainstream*» sia considerata la manifestazione di un atteggiamento xenofobo se non addirittura razzista. Osserva, peraltro, come molto difficilmente l'*iter* del provvedimento in esame si concluderà positivamente, e ricorda come nella precedente Legislatura la maggioranza di allora, pur disponendo sulla carta del necessario sostegno parlamentare, abbia rinunciato ad approvare un provvedimento analogo.

Rileva come il problema dell'accoglienza dei minori non accompagnati non possa essere scaricato, anche dal punto di vista

economico, soltanto sugli enti locali e sottolinea nuovamente come sia pregiudiziale rispetto a qualsiasi percorso di integrazione l'apprendimento della lingua italiana, anche in vista di un futuro percorso di cittadinanza, ribadendo al riguardo come una soluzione ragionevole possa essere rappresentata dalle «classi ponte», le quali consentirebbero di evitare che i minori stranieri siano inseriti in classi frequentate da bambini più piccoli, con i quali peraltro non sono in grado di comunicare, con conseguenti problemi di apprendimento.

Ribadisce conclusivamente come il provvedimento in esame sia strumentale e inidoneo a risolvere i problemi che si propongono di affrontare.

Laura RAVETTO (LEGA) sottolinea come, per quanto concerne la tutela dei minori, nell'attuale momento dovrebbero essere considerati prioritari gli interventi in favore dei minori provenienti dall'Ucraina, in particolare nell'ottica di favorire il loro ricongiungimento alle famiglie e di evitare il rischio che si perseguano adozioni mascherate.

Sottolinea inoltre come i dati emersi dalle varie indagini demoscopiche condotte negli ultimi anni evidenzino che il problema della concessione della cittadinanza agli stranieri è avvertito come prioritario esclusivamente dagli elettori del Partito democratico, ma non certo dalla maggioranza degli italiani.

Osserva altresì come tale tema non sia una priorità neppure per gli stranieri, che già godono pienamente nel nostro Paese della cittadinanza sociale, e come finora non lo sia stato neppure per il gruppo del Movimento 5 Stelle. Ricorda, al riguardo, la posizione di astensione assunta in sede parlamentare dal gruppo del Movimento 5 Stelle sull'analogo provvedimento esaminato nella scorsa Legislatura, motivata proprio sulla base del carattere non prioritario del tema e della necessità di affrontare la questione a livello europeo, nonché le affermazioni rese da Luigi Di Maio nel settembre 2019, il quale dichiarò a sua volta di ritenere che il tema non fosse una priorità.

Osserva come effettivamente l'Italia sia, dopo la Germania, il Paese europeo che concede il maggior numero di cittadinanze ma sottolinea anche come l'Italia e la Germania prevedano requisiti stringenti, richiedendo la permanenza rispettivamente per otto e dieci anni nel proprio territorio, mentre i Paesi che prevedono in linea teorica requisiti meno rigorosi praticano una sorta di ostruzionismo burocratico, in virtù del quale la cittadinanza venga concessa in numeri molto più limitati.

Ritiene quindi che la decisione di portare avanti l'esame di un intervento legislativo così divisivo costituisca una forzatura, che viola il patto di responsabilità e di necessità sottoscritto dalle forze politiche della maggioranza di Governo, e che il provvedimento medesimo risponda essenzialmente a finalità elettorali e identitarie e strumentalizzi tristemente i minori stranieri a tale scopo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, con riferimento a talune osservazioni della deputata Ravetto, sottolinea come la Commissione stia svolgendo un ciclo di audizioni sul tema, da lei richiamato quale prioritario, della tutela dei minori provenienti dall'Ucraina.

Laura RAVETTO (LEGA) fa presente di essere a conoscenza di quanto riferito dal Presidente Brescia e osserva come comunque la Commissione si stia dedicando di fatto in modo prioritario all'esame del provvedimento sulla cittadinanza che, a suo avviso, non è meritevole di tale considerazione prioritaria.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, osserva come i provvedimenti da esaminare nell'ambito del calendario dei lavori parlamentari siano definiti dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, e, per quanto riguarda l'Assemblea, dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, con le procedure e le maggioranze stabilite dal Regolamento.

Augusta MONTARULI (FDI) dopo aver constatato, con rammarico, che non vi è

alcuna intenzione, da parte di alcuni gruppi di maggioranza, di confrontarsi con le proposte di modifica avanzata dal gruppo di FdI, invita i proponenti del provvedimento a documentarsi maggiormente, ad esempio recuperando l'interessante articolo di Karima Moual, pubblicato su «La Repubblica», nel quale, essendo richiamate le testimonianze di diversi soggetti immigrati presenti in Italia, emerge chiaramente il dato che la cittadinanza è vissuta come una rivendicazione e una reazione, rispetto ad una situazione di emarginazione sociale, e non certo come il risultato finale di un percorso di integrazione.

Ritiene dunque sbagliato avviare il dibattito di tali importanti tematiche che riguardano l'integrazione degli immigrati, partendo dalla questione della cittadinanza, essendo più corretto, a suo avviso, affrontare previamente le altre questioni di disagio sociale e di discriminazione connesse all'immigrazione.

Emanuele PRISCO (FDI) intervenendo sull'ordine dei lavori, si chiede se non sia il caso di convocare subito l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di organizzare meglio i lavori della Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente e relatore*, avverte che la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è già prevista, dopo che saranno conclusi tutti gli interventi degli iscritti a parlare e subito dopo aver votato l'emendamento Fogliani 1.16.

Gianni TONELLI (LEGA) esprime il proprio rammarico per il fatto che il solo deputato Mauri sia intervenuto a difendere il contenuto del testo in esame, ritenendo che ciò sia la prova che gli stessi gruppi che sostengono il provvedimento non hanno argomenti per replicare alle critiche che gli vengono mosse.

Ritiene che non vi sia necessità di intervenire su tale materia, considerato che in Italia è esorbitante il numero di naturalizzazioni conseguite dagli stranieri. Considera poi meramente ideologico interve-

nire nei termini proposti, al solo fine di conseguire un eventuale consenso elettorale, ovvero promettendo una cittadinanza generalizzata, senza alcuna reale verifica circa la sussistenza dei requisiti di integrazione, non preoccupandosi, peraltro, di affrontare le vere cause del disagio sociale degli immigrati.

Reputa sia giusto riconoscere parità di diritti, ma solo in presenza di una reale volontà di accettare il patrimonio di valori di una comunità. Richiamando la sua esperienza professionale maturata tra le forze dell'ordine, fa presente di avere sperimentato personalmente, come operatore di polizia, il forte disagio sociale vissuto dagli immigrati, facendo notare che alcuni di quelli da lui incontrati in passato durante il suo servizio, pur avendo conseguito la cittadinanza, si trovano ancora nella medesima situazione di emarginazione. Giudica dunque necessario affrontare certe tematiche con spirito pragmatico, evitando interventi demagogici come quello in oggetto, che utilizza il tema dei minori per concedere la cittadinanza a chiunque.

Edoardo ZIELLO (LEGA) non comprende come sia possibile non condividere alcune proposte emendative di buon senso presentate dal suo gruppo, che prevedono di elevare a dieci anni la durata dei cicli d'istruzione che i minori devono completare in vista della cittadinanza, osservando come i cinque anni previsti dal provvedimento in esame non siano sufficienti per verificare la reale integrazione di uno straniero in Italia.

La Commissione respinge l'emendamento Fogliani 1.16.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale.

C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2022.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che sono pervenute 7 proposte emendative (*vedi allegato 2*) alla proposta di legge C. 1430 Bordonali, adottata come testo base, cui è abbinata la proposta di legge C. 2404 Topo.

Al riguardo ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi « ad argomenti affatto estranei » all'oggetto della discussione. Come precisato nel paragrafo 5.1 della lettera circolare del Presidente della Camera sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che « non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame ».

Nel caso specifico, il perimetro dell'intervento legislativo risulta molto circoscritto, essendo definito dal contenuto della proposta di legge C. 1430 Bordonali e della proposta di legge C. 2404 Topo abbinata, le quali afferiscono esclusivamente alla disciplina relativa alla costituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, senza invece incidere su alcun altro aspetto della disciplina degli enti locali, dettata dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Fa quindi presente che la valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalla Presidenza in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge.

Sulla scorta di tali criteri, deve pertanto considerarsi inammissibile per estraneità di materia l'emendamento Pastorino 1.6, in quanto riguarda la disciplina dei permessi riconosciuti ai sindaci e agli amministratori degli enti locali, di cui all'articolo 79 del predetto TUEL, materia affatto estranea a quella oggetto del provvedimento.

Avverte che il termine per la presentazione del ricorso avverso il giudizio di

inammissibilità testé pronunciato è fissato alle ore 10 di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10 e dalle 18.20 alle 19.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3437, recante « Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

osservato come il provvedimento modifici la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), incidendo sulla tempistica del ciclo della programmazione di bilancio nazionale, al fine di evitare che, in caso di differimento

del termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e dei ritardi verificatisi nel suo rispetto, venga progressivamente eroso il tempo dedicato all'esame parlamentare del disegno di legge in seconda lettura;

rilevato, per quanto concerne il rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, come il provvedimento sia riconducibile alla materia « sistema contabile dello Stato » che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Sopprimerlo.

1.2. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « 250.000 abitanti », sono inserite le seguenti: « , nonché i capoluoghi delle Città metropolitane, »;

b) al comma 3, dopo le parole: « I comuni », sono inserite le seguenti: « e i capoluoghi delle Città metropolitane »;

c) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: « Nei comuni », sono inserite le seguenti: « e nei capoluoghi delle Città metropolitane »;

2) al terzo periodo, dopo le parole: « consiglio comunale », sono inserite le seguenti: « e metropolitano ».

1.3. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 150.000 abitanti con le seguenti: 120.000 abitanti.

1.4. Ribolla.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di cui al primo periodo non si applica al comune capoluogo della città metropolitana. »

1.5. Cannizzaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 79, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore » sono sostituite dalle seguenti: « per un massimo di 36 ore lavorative al mese, elevate a 72 ore »;

b) dopo le parole: « sindaci metropolitani, » sono inserite le seguenti: « presidenti delle unioni di comuni, ».

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

1.6. Pastorino, Fornaro.

(Inammissibile)

ART. 2

Sopprimerlo.

2.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

ART. 3

Sopprimerlo.

3.1. Baldino, Alaimo, Azzolina, Maurizio Cattoi, Corneli, De Carlo, Dieni, Giordano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb. 25

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione 25

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci (*Seguito esame e rinvio*) 25

ALLEGATO (*Proposte di riformulazione*) 29

Sull'ordine dei lavori 28

AVVERTENZA 28

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 aprile 2022.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Emendamenti C. 2681-A e abb.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 14.50, dalle 15.40 alle 16.10 e dalle 21.10 alle 21.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Movimento 5 Stelle, la deputata Angela SALAFIA cessa di far parte della Commissione.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo 2022.

Mario PERANTONI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Vittorio FERRARESI (M5S), richiamando l'attenzione della Commissione su una questione che ritiene di particolare rilevanza, osserva che, a seguito di una delle riformulazioni concordate per le vie brevi tra il relatore e i gruppi, si introdurrebbe nel testo in discussione, qualora l'emendamento riformulato fosse approvato, la previsione che non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere per le madri o per i padri di prole di età non superiore ai sei anni, con la conseguente possibilità che, nel caso in cui vi siano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongano la stessa, la custodia venga disposta e mantenuta esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM). Evidenziando che tale disposizione si applicherebbe non soltanto alle detenute madri ma anche, in particolari situazioni, ai padri, paventa il rischio che, in assenza di una clausola di salvaguardia, anche i soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario o terroristi potrebbero accedere alle ICAM. Ritiene infatti che senza la previsione di limiti all'applicazione della disposizione, qualunque detenuto, anche di particolare pericolosità sociale, potrebbe scontare la propria pena in un ICAM, non essendo forniti al giudice gli strumenti per evitarlo. Chiede pertanto al relatore di effettuare un approfondimento sulla questione e invita tutti i gruppi a porre attenzione su tale rilevante problematica.

Mario PERANTONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore di procedere ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Walter VERINI (PD), *relatore*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere contrario sugli emendamenti Ascari 1.1 e Ferraresi

1.17, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Cirielli 1.14 e Ascari 1.2, purché riformulati in maniera identica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula quindi parere contrario sull'emendamento Giannone 1.16 mentre esprime parere favorevole, purché riformulato nella medesima maniera della identica riformulazione degli emendamenti Cirielli 1.14 e Ascari 1.2, sull'emendamento Potenti 1.7 (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Paolini 1.8 e Turri 1.6 e parere favorevole sugli emendamenti Ascari 1.3, sugli identici emendamenti Annibali 1.12 e Bazoli 1.13, nonché sull'emendamento Paolini 1.9, purché tutti riformulati, in maniera identica, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime inoltre parere favorevole, purché riformulati nella medesima maniera nei termini riportati in allegato, sugli emendamenti Ascari 1.4, Bellucci 1.15 e Potenti 1.10 (*vedi allegato*), esprime parere contrario sull'emendamento Paolini 1.11 e parere favorevole sull'emendamento Ascari 1.5, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Relativamente alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Ascari 2.1, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sugli emendamenti Cirielli 2.17 e 2.16, Ascari 2.2 e Paolini 2.7, 2.8 e 2.9. Formula parere favorevole sugli emendamenti Potenti 2.6 e Bellucci 2.19, purché riformulati in maniera identica alla riformulazione dell'emendamento Ascari 2.1 (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Turri 2.4, Bellucci 2.18, Annibali 2.13, Bazoli 2.14 e 2.15, Paolini 2.10, Ascari 2.3, Paolini 2.11, Turri 2.5 e Paolini 2.12. Esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Bazoli 2.02 e Annibali 2.03, purché riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*) e parere contrario sugli articoli aggiuntivi Bellucci 2.04, Annibali 2.01. Invita inoltre al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferraresi 2.05, esprimendo altrimenti parere contrario. Formula, in fine, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La sottosegretaria Anna MACINA chiede una breve sospensione per interloquire con il relatore.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.20.

Walter VERINI (PD), *relatore*, a seguito dell'interlocuzione con la rappresentante del Governo, modificando il parere precedentemente espresso, formula parere favorevole sull'emendamento Bellucci 2.18, purché riformulato nella medesima maniera della riformulazione degli emendamenti Ascari 2.1, Potenti 2.6 e Bellucci 2.19 (*vedi allegato*). Chiede, inoltre, l'accantonamento dell'emendamento Potenti 3.4.

La sottosegretaria Anna MACINA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore su tutte le proposte emendative.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce la delicatezza della questione sollevata nel corso del precedente intervento ed invita tutti i gruppi a porvi la dovuta attenzione. Evidenzia nuovamente che, non essendo stata prevista una clausola di riserva, anche i detenuti ai sensi del 41-*bis*, se padri di minori di età non superiore ad anni sei, potranno scontare la propria pena all'interno degli ICAM, senza che ai giudici sia consentito di negare tale possibilità. Si domanda come sia possibile che una questione di tale gravità non susciti il dovuto interesse nei colleghi e reitera al relatore la richiesta di approfondire la questione. Sottolinea come il resto del provvedimento non presenti profili di criticità ma reputa necessario effettuare ulteriori valutazioni su tale questione.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel sottolineare come i lavori preparatori del provvedimento che hanno portato alla predisposizione dei pareri sono stati approfonditi, evidenzia che tuttavia il problema sollevato dal collega Ferraresi merita assoluta

attenzione e ritiene che – per evitare rischi che nessuno desidera correre – la questione debba essere approfondita nel corso dell'esame sia in Commissione sia in Assemblea.

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel constatare come il collega Ferraresi, chiamando in causa tutti i gruppi, abbia posto un tema rilevante e, evidenziando che è necessario svolgere una nuova riunione del Comitato dei nove sul disegno di legge C. 2681-A prima dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, ritiene che sarebbe opportuno rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel sottolineare come il relatore abbia già chiarito che la questione potrà essere oggetto di approfondimento, ritiene che la Commissione possa comunque procedere con l'esame delle proposte emendative.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rileva che la questione posta dall'onorevole Ferraresi meriti un supplemento di riflessione che, ad avviso del suo gruppo, deve avvenire prima del prosieguo dei lavori in quanto la questione incide sulla tenuta del provvedimento nel suo complesso.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come le riformulazioni proposte dal relatore siano state condivise da tutti i gruppi nel corso di riunioni informali alle quali ha partecipato anche il collega Ferraresi che, in quelle occasioni, non ha sollevato la questione. Ciò premesso, fa notare che il gruppo del Partito Democratico, sebbene colto di sorpresa, non pone obiezioni, purché tutti i gruppi concordino, a rinviare la votazione degli emendamenti ad una prossima seduta, al fine di consentire al relatore di effettuare una veloce verifica sul tema.

Vittorio FERRARESI (M5S), riprendendo le affermazioni del collega Bazoli, conferma che i diversi gruppi hanno collaborato proficuamente, raggiungendo un ottimo testo che presumibilmente potrà essere approvato a larga maggioranza. Ri-

tiene tuttavia utile porre un problema che considera rilevante, dal momento che, a seguito della proposta di riformulazione degli emendamenti Cirielli 1.14, Ascari 1.2 e Potenti 1.7, si attribuisce al magistrato, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare nei confronti di madre di prole di età non superiore ai sei anni, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. A suo parere, alla luce di tale formulazione, non sussistono ragioni perché il magistrato possa negare l'accesso agli ICAM anche a pericolosi criminali. Considerato che l'ampio consenso raggiunto tra i gruppi consentirà di concludere l'esame delle proposte emendative in pochissimo tempo, fa presente che il suo gruppo è favorevole ad un breve rinvio, che consenta i necessari approfondimenti sulla questione appena posta, al fine di fugare qualsiasi dubbio.

Mario PERANTONI, *presidente*, preso atto dell'orientamento maggioritario espresso dai gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinviando alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-

tanti dei gruppi, prevista al termine dei lavori odierni, la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo, rinvia il seguito ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame in sede referente delle proposte di legge in materia di maternità surrogata venga posticipato al termine della riunione del Comitato dei nove.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna.

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza » sono sostituite dalle seguenti: « salvo, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

b) al secondo periodo, dopo le parole: « quando imputato sia » sono inserite le seguenti: « l'unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 maggio 1991, n. 104, con lui convivente, ovvero nei casi in cui l'altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio, e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità, o sia ».

* **1.14.** (Nuova formulazione) Cirielli.

* **1.2.** (Nuova formulazione) Ascari.

* **1.7.** (Nuova formulazione) Potenti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
l'articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.

** **1.3.** (Nuova formulazione) Ascari.

** **1.12.** (Nuova formulazione) Annibaldi.

** **1.13.** (Nuova formulazione) Bazoli.

** **1.9.** (Nuova formulazione) Paolini.

Al comma 3, capoverso 1-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sostituire le parole: dell'arrestato con le seguenti: della persona sottoposta alla misura.

* **1.4.** (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

* **1.15.** (Nuova formulazione) Bellucci, Varchi, Delmastro Delle Vedove, Maschio.

* **1.10.** (Nuova formulazione) Potenti.

Al comma 4, capoverso 4-quinquies, sostituire le parole: dell'ordine di esecuzione con le seguenti: della pena.

1.5. (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o ad

anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità »;

b) al secondo comma, le parole « se la madre è dichiarata decaduta » sono sostituite dalle seguenti: « se il condannato è dichiarato decaduto ».

2. All'articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità; »;

b) al terzo comma le parole « il provvedimento è revocato qualora la madre sia dichiarata decaduta » sono sostituite con le seguenti « il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto » e le parole « alla madre » con le seguenti « al genitore condannato ».

* **2.1.** (Nuova formulazione) Ascari, Ferraresi.

* **2.6.** (Nuova formulazione) Potenti.

* **2.19.** (Nuova formulazione) Bellucci.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche dell'ordinamento penitenziario)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) All'articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente: « 1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *b)*, la detenzione domiciliare può essere negata, e la persona sarà ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri, solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti »;

2) al comma 1 dell'articolo 47-quinquies le parole « se non sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti e » sono soppresse, e dopo le parole « assistenza o accoglienza » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri ».

** **2.02.** (Nuova formulazione) Bazoli.

** **2.03.** (Nuova formulazione) Annibaldi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Comites di Londra, con riferimento alle *best practice* nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare 31

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Onorevole Axel Schäfer, Co-Presidente della Sezione di amicizia Italia-Germania nell'ambito della Unione Interparlamentare (UIP), sulla situazione geopolitica in Europa . 31

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Comites di Londra, con riferimento alle *best practice* nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 9.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizione dell'Onorevole Axel Schäfer, Co-Presidente della Sezione di amicizia Italia-Germania nell'ambito della Unione Interparlamentare (UIP), sulla situazione geopolitica in Europa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 33
- Schema di decreto legislativo recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 35

SEDE CONSULTIVA:

- Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37
- Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 37
- Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 39
- Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45
- Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45
- Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 45
- Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*) 46

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Atto n. 362.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta e ricordando di aver già depositato agli atti della Commissione una nota contenente taluni elementi di risposta, fa presente che gli adempimenti relativi all'elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, di cui all'articolo 3, comma 4, risul-

tano pienamente sostenibili a valere sulle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.

Segnala che la disposizione di cui all'articolo 13, che esclude gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici per migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019.

Con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico, designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, evidenzia che gli articoli da 17 a 20 prevedono per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati l'attribuzione di nuove risorse, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e ad euro 2.150.158 a decorrere dall'anno 2025, giacché le competenze ad oggi attribuite al citato Ministero in materia di vigilanza sui prodotti, attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità.

Precisa che tali nuove incombenze non possono essere, quindi, svolte con le risorse

umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma richiedono nuove risorse, quantificate secondo la stima risultante dalla citata nota depositata nella seduta del 13 aprile 2022.

Chiarisce che l'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle sole annualità 2023 e 2024, giacché essa si riferisce a spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive.

Assicura che l'articolo 21, comma 6, concernente le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali soggetti applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore.

Fa presente che gli oneri complessivi a decorrere dal 2025, quantificati in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale dell'area terza F1 presso il Ministero dello sviluppo economico (nel numero di 50 unità) e presso l'Agenzia per l'Italia digitale (nel numero di 15 unità), di cui all'articolo 26, sono stati stimati secondo criteri prudenziali.

Sottolinea che per entrambe le citate amministrazioni, i reclutamenti in parola risultano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale relativi al periodo 2022-2024 in corso di aggiornamento, che saranno pertanto opportunamente rimodulati, fermo restando che le predette assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, avranno luogo nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti.

Assicura che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a carico del quale l'articolo 27 del presente provvedimento pone gli oneri derivanti dal provvedimento stesso, reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto n. 362);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti relativi all'elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, di cui all'articolo 3, comma 4, risultano pienamente sostenibili a valere sulle risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 13, che esclude gli operatori economici che ricevono finanziamenti pubblici per migliorare l'accessibilità dalla possibilità di non applicare i requisiti nel caso in cui ciò comporti un onere sproporzionato, risulta pienamente conforme a quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, della direttiva UE (2019/882) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;

con riferimento alle competenze attribuite al Ministero dello sviluppo economico, designato quale Autorità competente per la vigilanza sui requisiti di accessibilità dei prodotti, gli articoli da 17 a 20 prevedono per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, composizione delle controversie e gestione dei reclami per i controlli sui prodotti indicati l'attribuzione di nuove risorse, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e ad euro 2.150.158 a decorrere dall'anno 2025, giacché le competenze ad oggi attribuite al citato Ministero in materia di vigilanza sui prodotti attengono al profilo della sicurezza e interferenza elettromagnetica, ma non a quello dell'accessibilità;

tali nuove incombenze non possono essere, quindi, svolte con le risorse umane

e strumentali disponibili a legislazione vigente, ma richiedono nuove risorse, quantificate secondo la stima risultante dalla Nota depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 13 aprile 2022;

L'autorizzazione di spesa prevista in favore del Ministero dello sviluppo economico dal comma 8 dell'articolo 18 è limitata alle sole annualità 2023 e 2024, giacché essa si riferisce a spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive;

L'articolo 21, comma 6, concernente le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che tali soggetti applicheranno le procedure già previste dalle relative discipline di settore;

gli oneri complessivi a decorrere dal 2025, quantificati in relazione alle nuove assunzioni di personale non dirigenziale dell'area terza F1 presso il Ministero dello sviluppo economico (nel numero di 50 unità) e presso l'Agenzia per l'Italia digitale (nel numero di 15 unità), di cui all'articolo 26, sono stati stimati secondo criteri prudenziali;

per entrambe le citate amministrazioni, i reclutamenti in parola risultano compatibili con gli atti della programmazione triennale dei fabbisogni di personale relativi al periodo 2022-2024 in corso di aggiornamento, che saranno pertanto opportunamente rimodulati, fermo restando che le predette assunzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, avranno luogo nei limiti delle rispettive dotazioni organiche vigenti;

il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012 n. 234, a carico del quale l'articolo 27 del presente provvedimento pone gli oneri derivanti dal provvedimento stesso, reca le necessarie disponibilità nonché adeguate risorse a fronte delle esigenze di spesa già program-

mate in relazione al recepimento della normativa europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Atto n. 374.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, integralmente abrogato dall'articolo 45 del presente provvedimento, sono state riprodotte quasi integralmente nell'articolo 6, capoverso articolo 13, dello schema di decreto legislativo in esame.

Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal citato articolo 6, capoverso articolo 13, corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'adozione delle disposizioni contenute nel citato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021.

Evidenzia che l'estensione, operata dall'articolo 6, capoverso articolo 25-*novies*, anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché gli stessi possono essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto.

Segnala che le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 3, lettera *b*), e 19, comma 6, che prevedono, tra l'altro, la possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, riproducono, rispettivamente, le disposizioni già vigenti di cui agli articoli 182-*bis*, quarto comma, e 180, quarto comma, della legge fallimentare.

Chiarisce che esse pertanto non comportano effetti negativi sulla finanza pubblica giacché l'omologazione degli accordi di ristrutturazione o del concordato preventivo ivi previsti è subordinata alla presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria.

Evidenzia che l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, disposta dall'articolo 19, comma 4, trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari.

Fa presente che la predetta eliminazione garantirà la prosecuzione dell'attività aziendale e quindi il recupero, seppur non integrale, dei crediti tributari, con un impatto sulla finanza pubblica inferiore a quello che si verificherebbe in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione.

Conferma che i risparmi rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, risultano integralmente disponibili ed utilizzabili ai

sensi dell'articolo 50, comma 1, per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 6, capoverso articolo 13.

Ylenja LUCASELLI (FDI) ritiene opportuno segnalare al relatore alcuni aspetti del provvedimento che possono essere migliorati, auspicando che le proprie osservazioni possano essere prese in considerazione nell'elaborazione della proposta di parere. In particolare, in merito ai meccanismi di allerta preventiva, che consentono di far emergere tempestivamente la situazione di difficoltà aziendale, pur condividendo l'impianto generale, esprime perplessità rispetto agli importi fissati ai fini dei debiti IVA, contributivi e per premi assicurativi a cui sono correlate le segnalazioni di allerta. A suo avviso, infatti, i relativi importi, pari, rispettivamente, a 5.000, 15.000 e 5.000 euro, appaiono eccessivamente ridotti, tenuto conto, soprattutto per quanto riguarda il debito IVA, della specificità dell'attività resa dalle imprese nei diversi settori produttivi. Al riguardo, auspica che il Governo e il relatore valutino l'opportunità di innalzare i citati limiti almeno fino a 35.000 euro, in conformità a quanto già previsto per la soglia di gravità minima della violazione di tipo fiscale come causa di esclusione facoltativa dalle gare di appalto.

Ritiene, inoltre, che, nell'aggiungere l'INAIL tra i creditori pubblici qualificati tenuti ad effettuare le segnalazioni di allerta, il provvedimento in esame prevede l'applicabilità della relativa disciplina con la medesima decorrenza delle disposizioni riguardanti l'INPS, ossia in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022. A suo avviso, per evitare l'applicazione retroattiva di tale disposizione, andrebbe previsto che con riferimento all'INAIL essa si applichi in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Accenna, poi, a due ulteriori questioni più propriamente relative al merito del provvedimento, alle quali comunque ritiene siano correlati aspetti di tipo finanziario. In particolare richiama le modalità

operative della nuova composizione negoziata della crisi di impresa, che non prevedono il supporto che le associazioni di categoria possono fornire all'esperto nell'espletamento del proprio compito. A suo avviso, infatti, andrebbe valutata l'opportunità di integrare le modalità di esercizio delle funzioni dell'esperto nell'ambito del nuovo sistema di definizione della crisi, prevedendo che i soggetti con specifiche competenze nel settore economico dell'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nella procedura, siano indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

In secondo luogo, ritiene prioritario che il provvedimento proceda a introdurre una definizione normativa di « insolvenza incolpevole », dovuta a una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede alla rappresentante del Governo di chiarire se la piattaforma telematica nazionale disciplinata dal Titolo II della parte prima del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, sarà gestita dalla Sogei.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Trano, chiarisce che, come previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, la piattaforma telematica nazionale sarà gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.20.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.

C. 243 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato, poiché è tuttora in corso di verifica la relazione tecnica presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 1870 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provve-

dimento, poiché è tuttora in corso di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze la nuova relazione predisposta dal competente Ministero.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), in qualità di relatore presso la Commissione di merito, fa presente che, nonostante il provvedimento abbia avuto un *iter* tormentato, la nuova relazione tecnica predisposta dal Ministero della difesa d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze è stata trasmessa alla Ragioneria generale dello Stato ai fini della verifica già il 30 marzo scorso. Sospetta, pertanto, che i continui ritardi siano dovuti a problemi di natura politica piuttosto che tecnica, nonostante il provvedimento sia stato largamente condiviso dalle forze politiche durante l'esame in sede referente. Al riguardo sottolinea che gli oneri previsti dal provvedimento, relativi all'integrazione dell'indennità dei volontari in ferma prefissata, che, tra l'altro, hanno svolto preziosi compiti di supporto civile durante l'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, sono finanziati tramite i risparmi di spesa derivanti dalla revisione dello strumento militare.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel ricordare che il provvedimento, di iniziativa del suo gruppo parlamentare, è stato largamente condiviso dalle forze politiche nella Commissione di merito, non comprende il motivo delle criticità finanziarie riscontrate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sospetta, infatti, che i continui ritardi siano dovuti piuttosto a problemi di natura politica all'interno della maggioranza. Rammenta in proposito che le risorse utilizzate a copertura degli oneri previsti dal provvedimento ricadono nell'ambito di quelle già destinate al Ministero della difesa. Chiede quindi al Governo di fare chiarezza sui tempi di esame del provvedimento.

La Viceministra Laura CASTELLI, nel ricordare che le posizioni espresse in Commissione bilancio dal rappresentante del Governo hanno natura essenzialmente tecnica e prescindono da considerazioni di carattere politico, ribadisce che i ritardi

sono dovuti esclusivamente al fatto che sono ancora in corso le necessarie verifiche da parte della Ragioneria generale dello Stato. Chiarisce, inoltre, che, seppure le risorse utilizzate dal provvedimento fanno capo al Ministero della difesa, la loro riallocazione richiede la necessaria verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Daniela TORTO (M5S), nel chiarire che la posizione politica favorevole del suo gruppo sul provvedimento è già stata espressa presso la Commissione di merito, rinvia la valutazione degli aspetti di carattere finanziario al momento in cui sarà disponibile la relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel notare che anche in occasione dell'esame del provvedimento in oggetto si stanno manifestando difficoltà politiche all'interno della maggioranza, auspica maggiore chiarezza e trasparenza da parte del Governo rispetto alle reali ragioni dei continui rinvii dell'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'evidenziare che le posizioni politiche del Movimento 5 Stelle sul punto non sono univoche, ritiene che i continui ritardi e rinvii dimostrino che all'interno della maggioranza vi sia un problema politico sul tema oggetto del provvedimento in esame. Al riguardo osserva che il Governo dovrebbe chiarire con quali tempistiche intende proseguire l'*iter* legislativo della proposta di legge.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, chiede al presidente Melilli e alla Viceministra Castelli un impegno a sollecitare le amministrazioni competenti a fornire gli elementi necessari affinché la Commissione bilancio possa esprimere il proprio parere sul provvedimento in esame entro la prossima settimana.

Fabio MELILLI, *presidente*, nell'accogliere la proposta della relatrice, si impegna a farsi parte diligente affinché il Go-

verno definisca una data certa entro cui inviare alla Commissione la relazione tecnica sul provvedimento.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente, reca deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, evidenziando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 42 una clausola di invarianza finanziaria, con rinvio all'applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante Oggetto e procedimento, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale della norma.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante Criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e degli uffici giudicanti e conferimento delle funzioni di legittimità, non ha osservazioni da formulare, considerata

la natura ordinamentale e precettiva della norma, nonché la sua neutralità finanziaria, confermate anche dalla relazione tecnica.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 3, recante Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla modifica della disciplina della partecipazione dei cosiddetti membri laici – avvocati e professori universitari – ai lavori dei consigli giudiziari in sede di valutazione di professionalità dei magistrati.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 4, recante Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura, prende atto delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica volte a dimostrare la possibilità di far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente alle modifiche disposte alla disciplina di accesso al concorso in magistratura, che delineano, come confermato dalla stessa relazione tecnica, una platea di partecipanti potenzialmente più vasta rispetto a quella valutabile a normativa vigente. Peraltro, evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri sottostanti la stima dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso alla magistratura, indicati in euro 1.291.000, né la correlazione tra tale importo e la platea di partecipanti attesi in ragione della norma in esame. Osserva che la relazione tecnica si limita, infatti, ad indicare l'incidenza delle singole voci che contribuiscono alla determinazione dell'importo stimato. Tanto premesso, reputa opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti ad integrare i dati forniti dalla relazione tecnica al fine di verificare le stime fornite. Con riguardo al comma 1, lettera b), andrebbero a suo parere forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma, riferita dalla relazione tecnica. Rileva che questa, infatti, si limita ad affermare che l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive

esigenze di finanziamento delle borse di studio, attivabili in ragione della norma, sarebbero rinvenibili a legislazione vigente, senza tuttavia esplicitare la stima dell'onere derivante dalla disposizione né l'ammontare effettivo delle risorse utilizzabili a copertura. In merito al comma 1, lettera *c*), non formula osservazioni posto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, il criterio di delega prevede che i costi di organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale degli stessi o del loro nucleo familiare.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 5, recante Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, non formula osservazioni, tenuto conto della natura ordinamentale della norma e di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la sua neutralità finanziaria.

In relazione ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante Coordinamento con le disposizioni vigenti, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale della norma.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante Modifiche alla pianta organica e alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, dell'articolo 8, recante Ulteriori modifiche all'Ordinamento giudiziario, e dell'articolo 9, recante Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa di magistrati per infermità, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale e la neutralità delle norme, confermate dalla relazione tecnica.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 10, recante Corsi di formazione per funzioni direttive e semidirettive, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che le modifiche alla disciplina delle attività di formazione esercitate dalla Scuola superiore della magistratura potranno essere attuate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, che vengono indicati in euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, ritiene opportuno che vengano comunque forniti ulteriori elementi di va-

lutazione volti a confermare la congruità di tali risorse: ciò con particolare riguardo a specifiche novelle introdotte alla suddetta disciplina. Trattasi, in particolare, delle modifiche che prevedono l'organizzazione anche dei corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semidirettivi, la finalizzazione di tali corsi anche all'acquisizione di competenze di tipo statistico, gestionale e informatico, nonché la durata minima di tre settimane dei corsi e la previsione di una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite. Con riferimento a tali nuovi adempimenti, infatti, andrebbero a suo parere forniti sia una stima dei corrispondenti oneri sia dati ed elementi idonei a suffragare l'assunzione che le disponibilità derivanti da rimodulazione delle risorse stanziate siano idonee a compensare gli oneri medesimi.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 11, recante Modifiche in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, non formula osservazioni, considerate la natura ordinamentale delle norme e la conseguente neutralità finanziaria delle stesse, evidenziate dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 12, recante Modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, con riferimento al comma 1, lettera *b*), andrebbe a suo avviso acquisita la valutazione del Governo al fine di verificare che l'approntamento e lo svolgimento dei corsi di qualificazione professionale previsti dalla norma ai fini del perfezionamento del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti possano essere disposti in condizioni di neutralità finanziaria, nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 13, recante Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 160 del 2006, non formula osservazioni, considerate la natura ordinamentale delle norme e la loro neutralità finanziaria, evidenziate dalla relazione e tecnica. Con riferimento specifico ai gruppi di lavoro interni all'ufficio, la cui costituzione è espressamente subordinata dalla norma alla disponibilità di risorse umane, non formula osservazioni, conside-

rato quanto affermato dalla relazione tecnica. Osserva che tale relazione, al riguardo, riferisce che la costituzione di tali gruppi di lavoro non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati ai relativi componenti. In proposito ritiene che andrebbe chiarito se tale esclusione sia espressamente disposta anche in via normativa.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 14, recante Disposizioni in materia di programmi di gestione e interventi per garantire l'efficienza degli uffici giudiziari, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle novelle apportate dalla norma in esame alle disposizioni vigenti per la velocizzazione dei procedimenti giudiziari, non formula osservazioni. Prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle norme.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 15, recante Eleggibilità dei magistrati, e dell'articolo 16, recante Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale, non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, riferite anche dalla relazione tecnica.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 17, recante *Status* dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che il collocamento fuori ruolo del magistrato incaricato di funzioni politiche di governo comporta l'indisponibilità del posto in organico per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico, evidenzia che tale condizione di « indisponibilità » non si evince dalla formulazione letterale dell'art. 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 – cui la norma in esame rinvia – che si limita a disporre che sia lasciato « scoperto » un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo. Riguardo a tale profilo, andrebbe

quindi a suo parere acquisita la valutazione del Governo, al fine di escludere eventuali spese connesse alla disponibilità dei posti in questione ai fini di eventuali assunzioni.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 18, recante Ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati e non eletti, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermate dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 19, recante Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, evidenzia che la norma prevede espressamente che il ricollocamento dei magistrati al termine dello svolgimento di mandati elettivi presso organi di rappresentanza politica nazionale, regionale o europea o incarichi politici di governo in enti territoriali, sia effettuato, tra l'altro, in posizione di fuori ruolo presso specifici organi amministrativi e che tale ricollocamento non debba determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le suddette amministrazioni. Segnala che in tal caso, inoltre, nella dotazione organica della magistratura di appartenenza viene disposto il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego. Tanto premesso, tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di « ricollocazione » fuori ruolo, sarebbero utili, a suo giudizio, elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 20, recante Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi, evidenzia che la norma prevede espressamente che i magistrati, al termine dello svolgimento di incarichi di alta amministrazione ministeriale o di incarichi politici di governo nazionali, regionali o comunali, siano collocati fuori ruolo presso specifiche pub-

bliche amministrazioni indicate dalla norma ovvero siano ricollocati in ruolo e destinati allo svolgimento di attività non giurisdizionali. Osserva che il collocamento in posizione di fuori ruolo non deve determinare l'emergere di posizioni soprannumerarie presso le amministrazioni destinatarie del relativo personale di magistratura. Tanto premesso, evidenzia che, con riguardo all'ipotesi di collocamento fuori ruolo, l'indisponibilità nella dotazione organica della magistratura di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall'impiego, viene espressamente prevista con esclusivo riferimento ai magistrati già svolgenti incarichi di governo. Al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, andrebbero a suo parere forniti elementi di valutazione volti a confermare la predetta indisponibilità anche con riferimento all'ipotesi dei magistrati già svolgenti incarichi di alta amministrazione anziché incarichi di governo. In ogni caso, come già evidenziato con riguardo all'articolo 19, tenuto conto della possibilità riconosciuta dalla norma di ricollocazione fuori ruolo, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocazione, suscettibili di tradursi in eventuali effetti finanziari, sia pur indiretti.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 21, recante Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, rileva preliminarmente che le norme recano effetti onerosi che, in virtù di quanto indicato dalla relazione tecnica, risulterebbero ampiamente inferiori ai risparmi derivanti da altre norme del provvedimento, in particolare dall'articolo 37. Più specificamente, osserva che l'onere è quantificato dalla relazione tecnica in 874.549,72 euro, presumibilmente a decorrere nel corso del 2022, qualora l'iter del provvedimento in esame si concluda, appunto, nel corrente anno, a causa dell'incremento di 6 unità del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura. Rileva, inoltre, che tale onere – puntualmente quantificato sulla base di

parametri esplicitati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 37 – viene indicato nella relazione tecnica, ma non dalle disposizioni in esame, che non esplicitano la predetta spesa e il relativo sviluppo temporale né la relativa modalità di copertura. Sul punto reputa necessario acquisire la valutazione del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 23, recante Sezione disciplinare del CSM, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme incrementano il numero dei soli componenti supplenti della sezione disciplinare del CSM.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 25 e 26, recanti Selezione dei magistrati addetti alla segreteria del CSM, rileva che la norma stabilisce, fra l'altro, che alla segreteria del CSM siano assegnati 18 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, in luogo dei 14 dirigenti attualmente previsti ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 195 del 1958. Rileva, inoltre, che le norme in esame ampliano la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo. Osserva che, a fronte di tali facoltà assunzionali, la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri, richiamando, da un lato, risorse già stanziare in bilancio e assumendo, per altro verso, che gli incarichi « potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione ». Tanto premesso, ritiene necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione (fino a sei anni), per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. Allo stesso modo, andreb-

bero a suo parere acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento ai magistrati – segretario, vice e collaboratori – di indennità previste dal testo in esame, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì un limite alla percezione di retribuzioni, ritiene che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 27, recante Ufficio studi e documentazione del CSM, rileva che la norma in esame, fra l'altro, stabilisce che all'Ufficio studi e documentazione possano essere assegnati fino a 12 componenti esterni, alcuni dei quali potrebbero essere magistrati in posizione di fuori ruolo, mentre la legislazione vigente non contemplava questa possibilità. Osserva che, a fronte di tali facoltà assunzionali, la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri richiamando, per un verso, il limite di risorse già stanziato nel bilancio del CSM e assumendo, per altro verso, che gli incarichi « potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle predette collaborazioni esterne, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione ». Tanto premesso, ritiene necessari ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di esercitare le predette facoltà ad invarianza di risorse. Ciò in considerazione, tra l'altro, della natura pluriennale dei contratti in questione, fino a sei anni, per far fronte ai quali occorrerebbe garantire una disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante rimodulazione della spesa corrente. Allo stesso modo, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti riguardo agli effetti finanziari derivanti dalla facoltà di riconoscere ai magistrati assegnati all'Ufficio studi e do-

documentazione eventuali indennità, in relazione alle quali la relazione tecnica sottolinea la vigenza del limite alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014: poiché peraltro tale norma non fissa un limite per la spesa dell'amministrazione pubblica bensì un limite alla percezione di retribuzioni, ritiene che andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 31, recante Componenti del CSM eletti dai magistrati, non ha osservazioni da formulare.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 33, recante Modifiche in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del CSM, rileva che, con riguardo al riconoscimento del trattamento di missione ai candidati estratti a sorte, la relazione tecnica stima che, stante la limitatezza della casistica, l'onere sarà fronteggiabile con il ricorso a risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Come già rilevato per analoghe disposizioni, evidenza che l'entità di tale possibile onere non viene indicato né dalla norma né dalla relazione tecnica mentre, per quanto riguarda le risorse adoperabili a copertura, la relazione tecnica si limita ad indicare il capitolo a tal fine utilizzabile. In proposito, pur considerando la probabile esiguità di tali effetti finanziari, ritiene utile acquisire più puntuali elementi di valutazione.

In merito all'articolo 37, recante Modifiche in materia di indennità dei componenti del CSM, con riferimento ai profili di quantificazione, rileva che la valutazione degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica e derivante dall'incremento del numero dei membri del CSM (articolo 21) e dal limite poste alla loro remunerazione (articolo in esame) risulta coerente con i dati ed i parametri indicati dalla stessa relazione tecnica. Quest'ultima evidenza che tale risparmio garantisce la sostenibilità dell'onere recato dall'articolo 21, alla cui scheda rinvia.

Per quanto concerne l'articolo 40, recante Delega al Governo in materia di Ordinamento giudiziario militare, in me-

rito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità finanziaria della norma, anche con riguardo alle modifiche approvate dalla Commissione di merito, ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo con specifico riguardo alla portata finanziaria della disposizione di cui al comma 2, lettera e), che prevede l'aumento del numero dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, nella misura di quattro unità.

Con riferimento all'articolo 42, recante Disposizioni finanziarie, in merito ai profili di quantificazione, rinvia a quanto osservato in relazione alle disposizioni in precedenza esaminate. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 1 dell'articolo 42 prevede una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 2, invece, in riferimento ai decreti legislativi che saranno adottati in attuazione delle disposizioni di delega, prevede che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

La Viceministra Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel prendere atto di quanto testé rappresentato dalla Viceministra Castelli, avverte che la Commissione bilancio potrebbe pertanto essere nuovamente convocata ai fini dell'espressione del parere di propria compe-

tenza già al termine delle votazioni odierne in Assemblea, essendosi sul provvedimento in titolo già svolta la discussione sulle linee generali.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), nell'evidenziare preliminarmente la delicatezza delle materie affrontate dal presente disegno di legge e la numerosità delle richieste di chiarimento formulate dal relatore in ordine ai profili di carattere finanziario, auspica che gli approfondimenti istruttori cui è ora chiamato il Governo alla luce delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito siano svolti nel modo più accurato e rigoroso possibile, onde evitare che – come peraltro già avvenuto in occasioni precedenti nel corso di questa legislatura – la semplice verifica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato possa di per sé sola costituire una sorta di sanatoria anche riguardo a disposizioni che ad ogni evidenza appaiono chiaramente problematiche dal punto di vista della loro effettiva sostenibilità finanziaria. A mero titolo di esempio, segnala infatti come la riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura di cui all'articolo 4, cui è correlato lo svolgimento di procedure concorsuali verosimilmente destinate ad una platea di partecipanti potenzialmente assai più ampia di quella a legislazione vigente, al pari della disposizione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 4, concernente il finanziamento delle borse di studio, rappresentano misure che all'evidenza richiedono lo stanziamento di risorse aggiuntive, non potendo essere realizzate ad invarianza di oneri, come invece lascerebbe intendere il testo licenziato dalla Commissione giustizia in sede referente. A tale proposito, rammenta peraltro che, proprio nel corso della discussione presso la Commissione di merito, le relazioni tecniche concernenti i diversi emendamenti presentati dal Governo ed in quella sede approvati, risultano decisamente carenti quanto ai dati, alle informazioni e agli elementi di valutazione volti a suffragarne l'asserita neutralità finanziaria. Alla luce delle predette considerazioni, ritiene dunque che la Commissione bilancio possa essere riconvocata sul testo in esame anche diretta-

mente nella giornata di domani, al fine di consentire agli uffici governativi l'effettuazione delle necessarie verifiche tecniche.

Fabio MELILLI, *presidente*, ribadisce che, laddove naturalmente le condizioni dovessero consentirlo, la Commissione bilancio potrebbe essere preferibilmente convocata già al termine delle votazioni odierne in Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI, in replica alle osservazioni manifestate dall'onorevole Bartolozzi, assicura che è ferma intenzione del Governo svolgere nella maniera più approfondita le attività istruttorie sul testo all'esame dell'Assemblea, all'uopo utilizzando il tempo strettamente necessario, essendo stati i diversi Ministeri interessati già sollecitati al riguardo.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che la proposta di legge in titolo reca modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e alla legge n. 81 del 1993, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. Rammenta che il provvedimento, trasmesso dal Senato (AS 1196), si com-

pone di due articoli e non è corredato di relazione tecnica.

Segnala, in particolare, che l'articolo 1 è volto a ridurre il *quorum* strutturale necessario per la validità dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, mentre l'articolo 2 introduce l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i comuni con meno di 1.000 abitanti.

Ricorda inoltre che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento ha espresso parere non ostativo nella seduta del 25 maggio 2021.

Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul medesimo un parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina del volo da diporto o sportivo.

Testo unificato C. 2493 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che la relazione tecnica richiesta sul testo in oggetto è ancora in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno

e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva.

Nuovo testo C. 1650 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, dal momento che non risulta ancora trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la relazione tecnica richiesta sul testo in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore.

Nuovo testo C. 2531.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI, alla luce delle criticità sotto il profilo finanziario del testo all'esame della Commissione, ritiene necessario acquisire sullo stesso una apposita relazione tecnica.

Non essendovi obiezioni, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di dieci giorni.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 15.45.

Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere.

C. 3437 Melilli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione ha esaurito l'esame delle proposte emendative presentate. Avverte, quindi, che in data odierna è pervenuto il parere della I Commissione Affari costituzionali, che è in distribuzione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Fabio MELILLI, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.

C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2022.

La Viceministra Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*), contenente elementi di risposta utili ai fini del prosieguo dell'*iter* del provvedimento, da cui si ricava, in particolare, la necessità di differire la decorrenza dell'applicazione della disciplina in oggetto dall'anno 2023, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la Viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.35.

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

C. 2681 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione — Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa dei chiarimenti del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, fa presente quanto segue. L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, comporterà una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, con un aggravio di oneri nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale), pari a circa 1.291.000 euro, che sarà fronteggiato utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura *pro capite* di 50 euro.

L'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, comporterà l'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, da determinare annualmente con apposito decreto interministeriale dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, ai cui oneri si farà fronte nell'ambito del capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 9.275.840 per l'anno 2022 e di euro 14.679.518 a decorrere dall'anno 2023, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 143 del 2008.

Le attività formative derivanti dall'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati, tra l'altro, al conferimento degli incarichi semi-direttivi per magistrati giudicanti e requisiti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, potranno essere svolte avva-

lendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, iscritte sul capitolo 1478, nell'ambito del programma di spesa 1.2 « Giustizia civile e penale » dello stato di previsione del Ministero della giustizia, giacché le stesse, pari a 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, consentono ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla predetta Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura e recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica, nonché dei moduli formativi organizzati dalla Scuola medesima.

Le specifiche iniziative derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, concernente l'approntamento e lo svolgimento delle attività formative collegate al passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante, potranno essere espletate dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia iscritti sul citato capitolo 1478, che risulta adeguato per far fronte alle spese per il funzionamento della Scuola medesima sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui trattasi, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10.

I gruppi di lavoro interni all'ufficio previsti dall'articolo 13, ai fini della valorizzazione del buon funzionamento dell'ufficio medesimo e delle attitudini dei magistrati che ne fanno parte, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, la loro costituzione è subordinata alla disponibilità delle risorse umane disponibili, dall'altro, ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina

applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto.

L'articolo 19, che prevede il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, non appare suscettibile di determinare criticità sul piano organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricollocamento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 20, che prevede il ricollocamento dei magistrati al termine dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, analogamente a quanto evidenziato con riferimento all'articolo 19, non appare suscettibile di determinare né profili di criticità organizzative o funzionali né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento agli articoli 19 e 20, concernenti il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione – rispettivamente – di mandati elettivi e di incarichi apicali e di governo non elettivi, appare tuttavia necessario sopprimere il riferimento ad un apposito « ruolo separato » ai fini dell'eventuale collocamento fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato, posto che tale ultima previsione non consentirebbe di assicurare l'invarianza finanziaria delle disposizioni medesime.

Gli oneri derivanti dalle modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'articolo 21 sono stati quantificati a soli fini conoscitivi e non sono stati riportati nel testo del medesimo articolo 21, giacché ad essi si provvederà utilizzando le risorse iscritte nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura.

Agli ulteriori componenti esterni addetti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli articoli 25 e 26, si

potrà provvedere mediante riprogrammazione delle spese correnti senza utilizzazione delle risorse dell'avanzo di amministrazione, garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo già stati adottati tali istituti contrattuali nel corso degli anni dal medesimo Consiglio.

In tale contesto, le indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) saranno erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e nel rispetto del principio di invarianza della spesa prevista per l'erogazione di compensi di natura accessoria da attribuire al suddetto personale, escludendo in tal modo effetti onerosi per la finanza pubblica.

L'articolo 27, che consente all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura di avvalersi fino ad un massimo di 12 componenti esterni, potrà essere attuato, analogamente a quanto rilevato con riferimento agli articoli 25 e 26, mediante una riprogrammazione delle spese correnti.

L'articolo 33, recante Modifiche alla disciplina in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura, che prevede il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica giacché si potrà provvedere a tale riconoscimento con le risorse iscritte sul capitolo 1461, piano di gestione 4 « Missioni all'interno », che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

Si tratta infatti di effetti finanziari assai limitati considerato l'esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che potrà effettuarsi nell'arco della giornata senza necessità di pernottamenti.

La disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *d*), che prevede l'incremento di quattro unità dei componenti eletti del Consiglio della magistratura mi-

litare, risulta coerente con la clausola di neutralità finanziaria poiché, da un lato, i membri eletti sono tratti da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede alcun incremento di organico.

Il citato incremento dei componenti sarà effettuato, pertanto, nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa.

In questo contesto, l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché componenti dei rispettivi organi di autogoverno, avverrà nel rispetto del limite massimale omnicomprensivo recato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti del Governo e rilevata la necessità di specificare all'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera *g*), che la costituzione dei gruppi di lavoro ivi prevista – conformemente a quanto rappresentato nella relazione tecnica riferita all'emendamento governativo 10.24, approvato dalla Commissione giustizia – non comporta la corresponsione ai relativi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2681 e abb.-A, recante Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al

concorso in magistratura, comporterà una platea di partecipanti più vasta rispetto alla media dei partecipanti rilevata negli ultimi anni, con un aggravio di oneri nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente (escluse le misure speciali adottate nel periodo emergenziale), pari a circa 1.291.000 euro, che sarà fronteggiato utilizzando le risorse già iscritte in bilancio a legislazione vigente, come integrate dalle maggiori entrate derivanti dal versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura *pro capite* di 50 euro;

l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, comporterà l'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, da determinare annualmente con apposito decreto interministeriale dei Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, ai cui oneri si farà fronte nell'ambito del capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca una disponibilità di euro 9.275.840 per l'anno 2022 e di euro 14.679.518 a decorrere dall'anno 2023, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge n. 143 del 2008;

le attività formative derivanti dall'articolo 10, che reca una specifica disciplina dei corsi di formazione finalizzati, tra l'altro, al conferimento degli incarichi semidirettivi per magistrati giudicanti e requirenti organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, potranno essere svolte avvalendosi delle risorse previste a legislazione vigente, assegnate annualmente alla Scuola, iscritte sul capitolo 1478, nell'ambito del programma di spesa 1.2 "Giustizia civile e penale" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, giacché le stesse, pari a 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, consentono ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla predetta Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggior-

namento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura e recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica, nonché dei moduli formativi organizzati dalla Scuola medesima;

le specifiche iniziative derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, concernente l'approntamento e lo svolgimento delle attività formative collegate al passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante, potranno essere espletate dalla Scuola superiore della magistratura avvalendosi degli stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia iscritti sul citato capitolo 1478, che risulta adeguato per far fronte alle spese per il funzionamento della Scuola medesima sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui trattasi, analogamente a quanto rilevato con riferimento all'articolo 10;

i gruppi di lavoro interni all'ufficio previsti dall'articolo 13, ai fini della valorizzazione del buon funzionamento dell'ufficio medesimo e delle attitudini dei magistrati che ne fanno parte, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché, da un lato, la loro costituzione è subordinata alla disponibilità delle risorse umane disponibili, dall'altro, ai suoi componenti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni;

l'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto;

l'articolo 19, che prevede il ricollocamento dei magistrati a seguito della ces-

szazione di mandati elettivi e incarichi politici di governo di enti territoriali, non appare suscettibile di determinare criticità sul piano organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dal ricolloca-mento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i re-lativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legi-slazione vigente;

L'articolo 20, che prevede il ricollo-ramento dei magistrati al termine dell'as-sunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, analogamente a quanto evidenziato con riferimento all'ar-ticolo 19, non appare suscettibile di deter-minare né profili di criticità organizzative o funzionali né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

con riferimento agli articoli 19 e 20, concernenti il ricollocamento dei magi-strati a seguito della cessazione – rispetti-vamente – di mandati elettivi e di incarichi apicali e di governo non elettivi, appare tuttavia necessario sopprimere il riferi-mento ad un apposito “ruolo separato” ai fini dell'eventuale collocamento fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato, posto che tale ultima previsione non consentirebbe di assicurare l'invarianza finanziaria delle di-sposizioni medesime;

gli oneri derivanti dalle modifiche al numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura di cui all'ar-ticolo 21 sono stati quantificati a soli fini conoscitivi e non sono stati riportati nel testo del medesimo articolo 21, giacché ad essi si provvederà utilizzando le risorse iscritte nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura;

agli ulteriori componenti esterni ad-detti alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, di cui agli articoli 25 e 26, si potrà provvedere mediante ripro-grammazione delle spese correnti senza utilizzazione delle risorse dell'avanzo di amministrazione, garantendo, altresì, l'in-

varianza delle risorse finanziarie anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo già stati adottati tali istituti contrattuali nel corso degli anni dal medesimo Consiglio;

in tale contesto, le indennità ai ma-gistrati (segretario, vice e collaboratori) sa-ranno erogate nel rispetto del limite retri-butivo previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014 e nel rispetto del principio di invarianza della spesa prevista per l'erogazione di compensi di natura ac-cessoria da attribuire al suddetto perso-nale, escludendo in tal modo effetti onerosi per la finanza pubblica;

l'articolo 27, che consente all'Ufficio studi e documentazione del Consiglio su-periore della magistratura di avvalersi fino ad un massimo di 12 componenti esterni, potrà essere attuato, analogamente a quanto rilevato con riferimento agli articoli 25 e 26, mediante una riprogrammazione delle spese correnti;

l'articolo 33, recante Modifiche alla disciplina in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del Consiglio superiore della magistratura, che prevede il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica giacché si potrà provvedere a tale riconoscimento con le risorse iscritte sul capitolo 1461, piano di gestione 4 “Missioni all'interno”, che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;

si tratta infatti di effetti finanziari assai limitati considerato l'esiguo numero di candidati estratti a sorte, il cui sposta-mento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che potrà effet-tuarsi nell'arco della giornata senza neces-sità di pernottamenti;

la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *d*), che prevede l'incre-mento di quattro unità dei componenti

eletti del Consiglio della magistratura militare, risulta coerente con la clausola di neutralità finanziaria poiché, da un lato, i membri eletti sono tratti da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede alcun incremento di organico;

il citato incremento dei componenti sarà effettuato, pertanto, nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa;

in questo contesto, l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché componenti dei rispettivi organi di autogoverno, avverrà nel rispetto del limite massimale omnicomprendente recato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

rilevata la necessità di specificare all'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), che la costituzione dei gruppi di lavoro ivi prevista – conformemente a quanto rappresentato nella relazione tecnica riferita all'emendamento governativo 10.24, approvato dalla Commissione giustizia – non comporta la corresponsione ai relativi componenti di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 13, comma 1, capoverso comma 6, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando che ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di diversi incarichi

fuori ruolo inserire le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

sopprimere il secondo periodo;

al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo.

All'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , in un ruolo separato;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: fatta salva l'assunzione di incarichi diversi fuori ruolo aggiungere le seguenti: presso l'Avvocatura dello Stato o;

sopprimere il secondo periodo;

al quarto periodo, sostituire le parole: di cui al terzo periodo con le seguenti: di cui al secondo periodo. ».

La Viceministra dell'economia e delle finanze Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede al Governo di chiarire gli effetti di alcune disposizioni contenute nel provvedimento che, pur essendo di natura ordinamentale, appaiono avere evidenti conseguenze onerose per la finanza pubblica.

Passando ad analizzare le singole norme, in riferimento all'articolo 4 riguardante l'accesso alla magistratura, nel sottolineare che la relazione tecnica stima un aumento del 10 per cento del numero dei candidati al concorso dovuta alle modifiche previste nel provvedimento in relazione ai requisiti richiesti, evidenzia che tale stima, invece, come si evince dalla medesima relazione tecnica, è basata sul numero di presenze registrate ai concorsi svolti negli ultimi anni e, pertanto, non può costituire una valutazione attendibile. Nell'aggiungere inoltre che il Governo non ha chiarito quali

siano i parametri utilizzati per stimare i costi relativi all'organizzazione e gestione del concorso nelle nuove modalità previste, afferma che non appare fondato ritenere che agli oneri che ne derivano si provveda a legislazione vigente e con gli introiti derivanti dal contributo di 50 euro richiesti ai candidati.

Rileva che, allo stesso modo, anche gli oneri derivanti dalla previsione di borse di studio attivabili in base al medesimo articolo 4 non è quantificata nell'esatto ammontare e che la relazione tecnica si limita ad affermare che ad esse si provvede mediante le risorse finanziarie rinvenibili a legislazione vigente, senza che siano indicati i parametri di riferimento che consentono di elaborare una stima.

Nel ricordare che tutte le modifiche di discipline ordinamentali che incidono sul capitale umano comportano inevitabilmente effetti finanziari, evidenzia che anche in riferimento all'articolo 12, concernente le attività formative relative al passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, il Governo non ha chiarito quali modalità di svolgimento consentono di garantire la neutralità finanziaria.

Con riguardo all'articolo 13, in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, afferma che non è possibile sostenere che dal distacco dei magistrati presso il gruppo di lavoro, come presso l'ufficio del massimario di cui all'articolo 7, non derivino oneri a causa della necessità di sostituire i magistrati distaccati.

Con riguardo all'articolo 17, concernente i magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo, sostiene che la disposizione, nel prevedere l'indisponibilità dei posti lasciati in tal modo scoperti, non chiarisce se tali posti possano essere reintegrati con inevitabili oneri.

In merito all'articolo 21, che prevede l'aumento dei componenti del CSM, dubita che tale disposizione non comporti effetti finanziari. In proposito, rileva che ciò comporterà anche ulteriori spese relative ai collaboratori dei nuovi membri del CSM. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca maggiori elementi di dettaglio sulla quantificazione del relativo onere.

Relativamente all'articolo 27, in materia di ufficio studi e documentazione del CSM, ribadisce le considerazioni effettuate in merito all'impossibilità di garantire l'invarianza finanziaria nel momento in cui si trasferiscono i magistrati da una funzione ad un'altra senza che questi vengano sostituiti.

Con riferimento all'articolo 33, in materia di convocazione delle elezioni per i membri togati del CSM, contesta l'utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 1461, che, a suo avviso, non dovrebbero essere utilizzate per tali finalità. Inoltre, ritiene che i chiarimenti del Governo non forniscano soddisfacenti elementi per valutare l'adeguatezza delle risorse del citato capitolo.

Concludendo, ritiene prioritario avere ulteriori elementi che permettano alla Commissione di valutare i reali effetti finanziari delle norme testé richiamate.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO) critica i gruppi di maggioranza che, a suo avviso, dovranno assumersi la piena responsabilità per aver accolto passivamente le risposte assertive che il Governo ha fornito relativamente a disposizioni particolarmente critiche dal punto di vista finanziario contenute nel provvedimento. A titolo esemplificativo, cita l'articolo 4 in materia di accesso al concorso in magistratura. Al riguardo, nel sostenere che l'aumento delle domande di accesso sarà ben più consistente del 10 per cento previsto dal Governo, ritiene palesemente irrealistica la stima dello stesso Governo in base alla quale l'aumento dei relativi costi sarà pari al 5 per cento.

Anche in merito alla disposizione in materia di erogazione di borse di studio ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari ritiene che l'affermazione del Governo secondo cui le risorse stanziare sul capitolo 1536 sono sufficienti a far fronte ai relativi oneri sia assertiva. A suo avviso, infatti, andrebbero forniti ulteriori elementi relativi alla modalità di quantificazione dei citati oneri. Ribadisce la medesima valutazione in merito all'articolo 10, in materia di corsi di formazione finalizzati al conferimento di incarichi semidirettivi.

Contesta, inoltre, l'affermazione del Governo secondo cui l'articolo 17 non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per possibili nuove assunzioni, posto che la disciplina applicata è quella dell'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e che la scopertura di un posto in organico per ogni magistrato collocato fuori ruolo ivi prevista corrisponde in senso tecnico alla indisponibilità del posto. Al riguardo richiama quanto esposto nel dossier predisposto dai competenti uffici della Camera dei deputati, che evidenzia che tale condizione di « indisponibilità » non si evince dalla formulazione letterale citato articolo 58 – cui la norma in esame rinvia –, che si limita a disporre che sia lasciato « scoperto » un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Infine, relativamente all'articolo 20 in materia di ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi sottolinea che il collocamento in posizione di fuori ruolo determinerà inevitabilmente maggiori oneri per la finanza pubblica.

Concludendo, quindi, ritiene che le risposte del Governo non abbiano fornito sufficienti elementi per valutare positivamente il provvedimento. Auspica, pertanto, che si possa svolgere un'ulteriore riflessione per permettere alla Commissione bilancio di esprimere un parere frutto di maggiori approfondimenti sul testo in esame.

La Viceministra Laura CASTELLI, replicando alle onorevoli Lucaselli e Bartolozzi, rileva come per l'attuazione di talune norme, come ad esempio quella relativa alle borse di studio, sia difficile determinare preventivamente le risorse necessarie. Fa presente che in questi casi si applica una tecnica contabile per cui si prevede un limite di spesa all'interno del quale successivi decreti daranno attuazione alla norma di cui trattasi.

Giusi BARTOLOZZI (MISTO), replicando alla Viceministra Castelli, fa presente che la tecnica contabile richiamata è poco appli-

cabile nel caso dei maggiori oneri connessi all'aumento dei componenti del CSM. Pertanto, ribadisce il proprio giudizio in merito all'assertività delle risposte fornite dal Governo.

Cosimo Maria FERRI (IV), nell'auspicare che la politica riacquisti il proprio ruolo di valorizzazione delle risorse finanziarie disponibili e considerando ancora attuale il tema della *spending review*, anche alla luce della recente riforma in materia di riduzione del numero dei parlamentari, ritiene che non bisogna avere timore di segnalare sprechi di risorse come quelli relativi all'ordinamento del CSM. Infatti, richiamando la sua esperienza di membro di tale organismo, afferma che i componenti del CSM guadagnano più dei parlamentari e che, al momento, non ci sarebbero neanche gli spazi fisici per accogliere i nuovi componenti.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione sul tema del divieto di cumulo per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati in posizione di fuori ruolo dello stipendio da lavoro o dell'indennità percepita con altri stipendi o indennità a qualunque titolo riconosciuti, ferma restando la possibilità di optare tra una di essi, oggetto peraltro dell'emendamento a sua prima firma 5.208, sul quale auspica pertanto possa esservi un orientamento favorevole da parte del Governo e del relatore, ritenendo che quest'ultima sia una decisiva battaglia contro gli sprechi nell'utilizzo delle risorse pubbliche, che tuttavia, a suo avviso, non sembra interessare né alle altre forze politiche di maggioranza né allo stesso Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime profondo disagio e fastidio per l'atteggiamento quasi di insofferenza dapprima mostrato dalla Viceministra Castelli rispetto ai rilievi sempre pertinenti e documentati formulati dai colleghi che lo hanno preceduto in merito a questioni problematiche dal punto di vista finanziario del testo in esame, che invece necessitano a suo avviso una discussione ampia ed approfondita, stante la rilevanza dei temi implicati. Nell'evidenziare

come, peraltro, i predetti rilievi fossero intrinsecamente conseguenti alle richieste di chiarimento formulate dallo stesso relatore, invita la Viceministra Castelli ad assumere per il futuro un comportamento di maggiore urbanità e rispetto nei confronti delle posizioni sostenute dai singoli gruppi parlamentari, specialmente di opposizione, che risultano viceversa sempre improntate ad un atteggiamento costruttivo e responsabile.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, in ordine alle diverse questioni sollevate nel corso della discussione, fa presente che l'aggravio di oneri, nell'ordine del 5 per cento rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, stimato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al concorso in magistratura, è il risultato prudenziale, da un lato, di costi variabili connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, che potrà eventualmente risentire del presumibile aumento del numero dei partecipanti, dall'altro, di costi fissi indipendenti dalla predetta variabile. Rinvia, inoltre, alle precise rassicurazioni fornite dalla Viceministra Castelli in merito all'invarianza finanziaria associata alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che reca una nuova disciplina per l'accesso al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, rilevando come la previsione di un apposito decreto interministeriale volto a determinare annualmente le risorse da destinare all'erogazione delle borse di studio ai tirocinanti e l'indicazione puntuale degli stanziamenti di bilancio a ciò finalizzati costituiscano entrambi inconfutabili elementi di garanzia a conforto della predetta neutralità finanziaria delle misure in commento. Ribadisce, inoltre, l'assenza di oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento da parte della Scuola superiore della magistratura delle attività formative indicate agli articoli 10 e 12, in considerazione della possibilità, da parte della citata scuola, di riprogrammare annualmente la propria attività anche in funzione delle esigenze prioritarie manifestate dal Consiglio superiore della magistratura, confermando altresì che l'in-

cremento del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura potrà essere fronteggiato nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio dello stesso CSM, che, in virtù dell'autonomia contabile di cui gode, potrà conseguentemente rimodulare le dotazioni finanziarie ad esso assegnate. Conferma altresì che, all'articolo 33, il riconoscimento delle spese di missione ai candidati estratti a sorte non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi peraltro di ipotesi destinate a verificarsi sporadicamente. Contesta, infine, le affermazioni della deputata Bartolozzi circa la presunta assenza di una puntuale indicazione delle risorse già disponibili a legislazione vigente a valere sulle quali potranno attuarsi i diversi interventi previsti dal provvedimento in esame, avendo il Governo invece analiticamente evidenziato i singoli capitoli di spesa del bilancio dello Stato oggetto di utilizzo. Tutto ciò considerato, pur prescindendo dal merito dei contenuti della riforma recata dal presente disegno di legge, rivendica la correttezza della proposta di parere in precedenza formulata, che risulta supportata dalle necessarie verifiche istruttorie svolte dai competenti uffici governativi.

Paolo TRANCASSINI (FDI) considera per lo meno peregrina l'affermazione del relatore Ubaldo Pagano, secondo cui l'incremento del numero dei componenti del CSM non comporterà spese aggiuntive a carico della finanza pubblica, dal momento che tale organo godrebbe di autonomia di bilancio, giacché ad ogni evidenza la dotazione destinata al funzionamento del predetto ente è naturalmente alimentata dal trasferimento di risorse pubbliche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti « fuori sacco » Var-

chi 3.130, Maschio 10.130, Vitiello 12.310 e 31.500 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Delmastro Delle Vedove 4.05 e 4.06, che sono volte a prevedere la stabilizzazione dei magistrati onorari che optano per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa, rispettivamente, per legge e per pubblico concorso per soli titoli, provvedendo ai relativi oneri, stimati in 151 milioni di euro annui, mediante riduzione e rimodulazione delle missioni di spesa del Ministero della giustizia, senza individuare i programmi di spesa oggetto di riduzione;

Delmastro Delle Vedove 11.03, che prevede l'istituzione presso ogni sede centrale di tribunale ed ogni corte d'appello di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, che potranno altresì avvalersi della collaborazione delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di persone o organismi privati idonei a cooperare al perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime, aumentando la pianta organica dei magistrati di 140 unità, provvedendo alla copertura dei relativi oneri – privi di quantificazione – mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero della giustizia, peraltro riferito al passato triennio 2019-2021;

Ferri 31.205 e Vitiello 33.200, che estendono il trattamento di missione riconosciuto ai candidati a componente del CSM estratti a sorte previsto dal comma 11 dell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, come sostituito dall'articolo 33 del presente provvedimento, a tutti i candidati a tale ruolo, senza quantificare il relativo onere né prevedere una corrispondente copertura finanziaria.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Varchi 1.10, che è volta a prevedere quale criterio di delega l'obbligo per i ma-

gistrati di scegliere le funzioni giudicanti o requirenti previo concorso per titoli ed esami. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Annibaldi 1.0200, che è volta a prevedere quale criterio di delega la modifica della disciplina della Scuola superiore della magistratura al fine di prevedere l'istituzione di due distinti corsi per la funzione requirente e quella giudicante. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vitiello 2.221, che è volta a prevedere quale criterio di delega l'introduzione di un concorso per esami a cadenza quadriennale per conseguire l'idoneità ad assumere incarichi direttivi o semidirettivi. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Colletti 2.201, che è volta a prevedere quale criterio di delega meccanismi premiali di natura non solo economica per i magistrati assegnati a sedi disagiate nelle procedure di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi nonché per attribuzione di priorità nelle assegnazioni di sedi in caso di richiesta di trasferimento. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Delmastro Delle Vedove 2.01, che è volta a prevedere una delega al Governo per la riorganizzazione della giustizia tributaria, basata su percorsi di selezione mediante concorso e sul criterio di incompatibilità con le funzioni amministrative e giurisdizionali, indicando come principio da seguire la soppressione dei meccanismi di premialità fondati sugli accertamenti e l'introduzione di meccanismi di premialità a seguito di sentenza passata in giudicato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Maschio 3.131, che è volta a prevedere quale criterio di delega che, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il consiglio giudiziario acquisisca sempre, anziché a campione come previsto nel testo, i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Vitiello 3.215, che è volta a prevedere quale criterio di delega che, ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, le statistiche sull'attività svolta siano individuali e pubbliche. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Delmastro Delle Vedove 4.04, che è volta a prevedere concorsi distinti per l'accesso alla magistratura per la funzione inquirente e la funzione giudicante dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferri 5.208, che mira ad inserire un ulteriore principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega volta, tra l'altro, a prevedere per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori luogo la possibilità di scegliere tra lo stipendio da lavoro e ogni altra indennità percepita nonché la possibilità di richiedere il riconoscimento, ove dovuta, dell'indennità di trasferta. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Delmastro Delle Vedove 6.06, che è volta a prevedere che, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia disponga, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. La proposta emendativa prevede, altresì, che rimangano a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria, specificando che dall'attuazione delle predette misure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad essa provvedendosi nell'ambito delle risorse umane, strumen-

tali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Annibali 10.202, che è volta a estendere da tre settimane a tre mesi la durata dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Maschio 10.130, che è volta a estendere da tre ad otto settimane la durata dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi di primo e di secondo grado dei magistrati. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferri 11.202 e 11.204, che, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, prevedono, tra l'altro, l'istituzione di una sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura, composta da due magistrati e da due componenti nominati dal Parlamento, nonché l'istituzione dell'ufficio della predetta sezione filtro, costituito da due dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e da dieci magistrati ordinari con almeno la terza valutazione di professionalità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferri 11.203, che, nell'apportare modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006 in materia di illeciti disciplinari dei magistrati, è volta ad attribuire al riguardo specifiche funzioni alla sezione disciplinare filtro del Consiglio superiore della magistratura, della quale non viene tuttavia precisata la composizione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Delmastro Delle Vedove 11.01, che differisce dal 1° gennaio al 14 settembre 2024 l'efficacia delle modifiche relative alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, ivi compresa la soppressione delle relative sedi distaccate, previste dal decreto legislativo n. 155 del 2012, provvedendo alla copertura dei maggiori oneri pari a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, peraltro riferito al passato triennio 2021-2023, che allo stato reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dei maggiori oneri derivanti, per l'anno 2024, dalla citata misura di proroga;

Annibali 18.5, che prevede che i magistrati candidati ma non eletti alla carica di parlamentare europeo o nazionale, di consigliere regionale, provinciale o comunale, nonché di sindaco, siano inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia, di altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri e che tale inquadramento determini la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura, fino alla cessazione dall'impiego, mediante il congelamento di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito

agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Vitiello 19.200, che prevede che i magistrati candidati alle cariche politiche ivi puntualmente indicate, anche qualora non eletti, possano tra l'altro optare, alla cessazione dell'incarico, per l'inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Annibali 19.123 e 19.121, che sono volte ad escludere la possibilità, per i magistrati eletti alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale, di presidente di giunta, nonché di sindaco o consigliere comunale, di essere ricollocati, al termine del mandato, in ruolo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

Annibali 20.203, 20.202 e 20.201, che sono volte a prevedere che i magistrati che hanno assunto incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi siano collocati, per un determinato periodo di tempo dalla data di cessazione dell'incarico medesimo, in posizione di studio di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative in commento;

Annibali 20.200, che è volta ad escludere la possibilità, per i magistrati che hanno assunto incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi, di essere ricollocati in ruolo, al termine dell'incarico medesimo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento;

Varchi 31.8 e 31.109, che modificano le modalità di nomina dei componenti del

CSM eletti dai magistrati, prevedendo, tra l'altro, un doppio turno di scelta. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

Colletti 31.101, che prevede che l'elezione dei componenti togati del CSM avvenga nell'ambito di un gruppo di candidati individuati tramite sorteggio, da effettuare con l'utilizzo di un sistema elettronico certificato. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

Ferri 40.8, che, nel sopprimere la Procura generale militare presso la Corte di cassazione, prevede, conseguentemente, la modifica della composizione del Consiglio della magistratura militare sostituendo il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione con un terzo membro togato elettivo. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

Bartolozzi 1.0150, che, nel procedere alla separazione delle funzioni requirente e giudicante, prevede, tra l'altro, che la normativa relativa al funzionamento della Scuola superiore della magistratura e all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati sia modificata in modo da istituire due distinti corsi per la funzione requirente e per quella giudicante. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

Bartolozzi 2.165, che mira ad inserire un ulteriore principio e criterio direttivo

per l'esercizio della delega volto a prevedere meccanismi premiali di natura non solo economica per i magistrati che abbiano ricoperto incarichi presso sedi disagiate. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 42, comma 1, del presente provvedimento;

Bartolozzi 2.148, che modifica un principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega prevedendo la creazione della figura di coordinatori per le sezioni, nominati con procedura tabellare. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'istituzione della figura del coordinatore;

Bartolozzi 3.160, che modifica un principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega prevedendo che ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 160 del 2006 il consiglio giudiziario acquisisca tutta la documentazione dell'intera attività del magistrato nel triennio precedente la valutazione, nonché i provvedimenti relativi all'esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle successive fasi o nei gradi del procedimento e del giudizio, escludendo, a quest'ultimo riguardo, controlli a campione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, conseguenti agli ulteriori adempimenti necessari ai fini della valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 160 del 2006;

Bartolozzi 7.07, che è volta ad istituire presso la Corte di cassazione la sezione suprema del Tribunale superiore dei conflitti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nella proposta emen-

dativa, giacché la stessa proposta emendativa prevede che i magistrati assegnati al predetto Tribunale superiore dei conflitti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;

Bartolozzi 9.03, che è volta ad eliminare alcune cause di esclusione dal percepimento da parte dei magistrati ordinari dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Bartolozzi 19.114, che include tra le prestazioni che rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza in caso di collocamento fuori ruolo dei magistrati anche la relativa progressione economica e previdenziale. Tale regola troverebbe applicazione anche in caso di nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in esame senza nuovi o maggiori oneri, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del provvedimento in esame.

Comunica, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, giacché sulla base degli elementi al momento a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze non è possibile escludere che dalla loro attuazione discenda la necessità di predisporre stanziamenti aggiuntivi di bilancio. Esprime invece nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Paolo TRANCASSINI (FDI) stigmatizza il ripetersi di una prassi deteriorata dal suo

gruppo più volte criticata anche di recente, in base alla quale il Governo argomenta il parere contrario sulle proposte emendative presentate appellandosi alla asserita mancanza di elementi istruttori in grado di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, evidenziando come tale ultima attività rientra invece proprio nella competenza e nella responsabilità del Governo e dunque l'eventuale mancanza dei predetti elementi informativi non può certamente essere addebitata ai proponenti delle medesime proposte emendative, i quali hanno piuttosto il pieno diritto di ricevere spiegazioni chiare e argomentate a fronte di un parere contrario sulle esse espresso. Ritiene, in conclusione, profondamente irrispettoso delle forze politiche, soprattutto se di opposizione, una simile valutazione generica e superficiale da parte del rappresentante del Governo addotta a sostegno del parere contrario sulle proposte emendative di volta in volta all'esame della Commissione bilancio.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.10, 2.148, 2.165, 2.201, 2.221, 3.131, 3.160, 3.215, 5.208, 10.130, 10.202, 11.202, 11.203, 11.204, 18.5, 19.114, 19.121, 19.123, 19.200, 20.200, 20.201, 20.202, 20.203, 31.8, 31.101, 31.109, 31.205, 33.200 e 40.8 e sugli articoli aggiuntivi 1.0150, 1.0200, 2.01, 4.04, 4.05, 4.06, 6.06, 7.07, 9.03, 11.01 e 11.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

La Viceministra Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.55.

ALLEGATO

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
Ufficio legislativo - Economia

APPUNTO

OGGETTO: AC 3157. Disegno di legge recante “Modifiche alla disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111”.

Servizio Bilancio dello Stato	Governo
<p>Si rileva tuttavia che - in considerazione del tempo trascorso dall’approvazione in prima lettura del testo da parte del Senato, licenziato nel mese di giugno 2021 - appare necessario modificare i commi 1 e 2 dell’articolo 2, nel senso di differire la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni in esame a far data dall’anno 2022, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2021, conseguentemente adeguando la clausola di copertura finanziaria, nel presupposto che l’iter legislativo del provvedimento si concluda comunque in tempo utile rispetto alle scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d’imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Sul punto, si richiede pertanto l’avviso del Governo.</p>	<p>La proposta in esame intende apportare modifiche alla disciplina del cinque per mille IRPEF recata dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, introducendo tra le finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF il “<i>finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell’Esercito o della Marina militare o dell’Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l’assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio</i>”.</p> <p>La stessa proposta rinvia per le modalità di attuazione a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per stabilire i criteri di riparto.</p> <p>Ai fini di una verifica degli effetti finanziari il Servizio Bilancio rappresenta di non avere osservazioni da formulare tenuto conto che il provvedimento inserisce una ulteriore finalità cui i contribuenti possono destinare il cinque per mille IRPEF, ferma restando l’autorizzazione di spesa complessiva prevista dall’articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014.</p> <p>Lo stesso Servizio rileva, tuttavia, che, in considerazione del tempo trascorso dall’approvazione in prima lettura del testo da parte del Senato, licenziato nel mese di giugno 2021,</p>

	<p>“appare necessario modificare i commi 1 e 2 dell'articolo 2, nel senso di differire la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in esame a far data dall'anno 2022, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2021”, adeguando la clausola di copertura finanziaria, nel presupposto che l'iter legislativo del provvedimento si concluda comunque in tempo utile rispetto alle scadenze previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi riferite al periodo d'imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.</p> <p>Con riferimento alle osservazioni formulate dal Servizio Bilancio, relative alla necessità di differire la decorrenza della disposizione alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021 da presentare nel 2022, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, in applicazione della previsione recata dall'articolo 1 del DPR n. 322 del 1998, ha già proceduto nel mese di gennaio alla pubblicazione dei provvedimenti di approvazione del Modello 730 e del Modello REDDITI PF, con le relative istruzioni, e delle schede da utilizzare per la scelta del due, del cinque e dell'otto per mille. Nel mese di febbraio sono stati, altresì, pubblicati i provvedimenti di approvazione delle specifiche tecniche dei predetti modelli di dichiarazione, che recano le istruzioni per la trasmissione telematica dei dati dichiarativi da parte di intermediari, CAF, professionisti abilitati e sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale, anche con riferimento alla trasmissione dei dati contenuti nella scheda relativa alla scelta del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF.</p> <p>In aggiunta a ciò deve considerarsi che entro il 16 marzo 2022, in ottemperanza alle disposizioni recate all'articolo 4, comma 6-<i>quater</i>, del predetto DPR n. 322 del 1998, le certificazioni uniche relative all'anno d'imposta 2021 sono consegnate da parte dei sostituti d'imposta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati corredate della scheda per la scelta del due, del cinque e dell'otto per mille dell'IRPEF approvata nel mese di gennaio che, in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, potrà essere utilizzata per l'effettuazione della scelta mediante consegna ad uno sportello delle Poste italiane S.P.A. o ad un intermediario abilitato.</p> <p>Inoltre, è ormai prossimo l'avvio della campagna dichiarativa, in quanto le dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF sono presentate dai contribuenti a partire dal mese di maggio (modello 730 e modello REDDITI PF) e, dunque, laddove la proposta non venisse approvata in tempi rapidi, potrebbero essere già state trasmesse dichiarazioni da parte dei contribuenti.</p> <p>Al riguardo è da rilevare, inoltre, che la proposta normativa in esame rinvia ad un DPCM da emanare</p>
--	--

	<p>“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma”. Tale DPCM, necessario per definire le modalità attuative del contributo, comporterebbe, in considerazione dei tempi necessari per la sua adozione, un ulteriore differimento dell’applicazione della proposta.</p> <p>Ciò premesso, in considerazione dei tempi necessari per l’approvazione della disposizione normativa in esame e del previsto DPCM, <u>non sembra percorribile la proposta formulata dalla Commissione Bilancio del Senato di rendere operativa la disposizione normativa in argomento già con riferimento alle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2021 da presentare nel corso del 2022.</u></p>
--	---

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	65
5-07900 Gusmeroli: Potenziamento del servizio di assistenza fiscale in videochiamata dell'agenzia delle entrate	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	70
5-07901 Currò: Inclusione di talune tipologie di società nel novero degli intermediari finanziari cessionari dei crediti d'imposta derivanti dai <i>bonus</i> edilizi	66
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	72
5-07902 Giacometto: Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare	66
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	74
5-07904 Albano: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della <i>privacy</i>	66
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	76
5-07905 Villarosa: Accertamento delle responsabilità dei vertici di Banca Nomura e di <i>Deutsche Bank</i> a tutela dei risparmiatori	67
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67
RISOLUZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	68
7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Giovanni CURRÒ. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Avverte infine che, su richiesta del rappresentante del Governo, l'interrogazione Ungaro n. 5-07903 è rinviata ad altra seduta.

5-07900 Gusmeroli: Potenziamento del servizio di assistenza fiscale in videochiamata dell'Agenzia delle entrate.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), ringraziando, si dichiara soddisfatto della risposta, che aveva il principale scopo di porre la questione all'attenzione del Governo. Osserva che, pur se il numero richieste di assistenza fiscale in videochiamata rappresenti una minima percentuale rispetto alle richieste che vengono evase allo sportello, questo nuovo strumento è utile per cittadini e imprese in quanto consente un risparmio di tempo.

Sottolinea quindi i notevoli oneri posti a carico dei contribuenti a causa della complessità burocratica del sistema fiscale italiano, che spera possa essere attenuata anche per effetto dell'approvazione del disegno di legge recante delega per la riforma fiscale e di un prossimo preannunciato provvedimento relativo alle semplificazioni.

Accogli quindi con favore l'impegno dell'Agenzia delle entrate a migliorare il servizio, che potrà avere interessanti sviluppi in futuro.

5-07901 Currò: Inclusione di talune tipologie di società nel novero degli intermediari finanziari cessionari dei crediti d'imposta derivanti dai *bonus* edilizi.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni CURRÒ, *presidente*, ringraziando, accoglie con favore il riconoscimento della possibilità di effettuare la cessione dei crediti fiscali anche a società di gestione di risparmio, società di investimento a capitale variabile e a capitale fisso e società di intermediazione immobiliare. Ciò contribuirà a superare il blocco delle cessioni in favore di quelle banche che hanno raggiunto il *plafond* di capienza fiscale. In tal modo si potrà dunque riaprire il mercato dei crediti fiscali, garantendo al sistema nuova liquidità per il proseguimento degli interventi edilizi agevolati.

Giudica inoltre positivamente la ripresa del servizio di acquisto di crediti di imposta da parte di Poste Italiane.

5-07902 Giacometto: Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare.

Carlo GIACOMETTO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), rilevando come sia in ogni caso significativo il fatto che la Corte abbia sollevato davanti a sé stessa la questione di legittimità costituzionale.

Carlo GIACOMETTO (FI), ringraziando, si dichiara soddisfatto per la risposta, con l'auspicio che la Corte costituzionale intervenga a breve per risolvere la problematica evidenziata. Giudica invece negativamente la decisione affrettata di molti comuni di inviare avvisi di accertamento ai contribuenti, con fissazione di termini molto brevi per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

5-07904 Albano: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.

Lucia ALBANO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucia ALBANO (FI) ringrazia per la risposta, della quale si dichiara soddisfatta, anche se non totalmente. Prende atto dell'oggettivo contrasto tra esigenze di protezione della *privacy* e dei dati personali dei cittadini da una parte e strategie di contrasto all'evasione fiscale dall'altra e della volontà dell'Esecutivo di ridurre le prime a favore delle seconde. A questo disegno del Governo si è contrapposto il Parlamento quando, in occasione della conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, cosiddetto decreto Capienze, ha precisato, all'articolo 9, comma 1, che il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica, anche quando necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri, non è sempre consentito.

Segnala poi che nel Documento di economia e finanza 2022 si prevedono, anche in linea con quanto previsto nel PNRR, ulteriori misure che, per ridurre le possibilità di evasione fiscale, incidono sulla tutela della *privacy* dei cittadini, come la pseudonimizzazione dei dati personali, che non garantisce appieno la non identificabilità dei soggetti interessati, e le sanzioni per i commercianti che non accettano la moneta elettronica, in contrasto con la possibilità, riconosciuta dal decreto-legge n. 228 del 2021, cosiddetto decreto Milleproroghe, di effettuare pagamenti in contanti sino a 2.000 euro.

Evidenzia che il Governo prosegue dunque nella sua crociata contro il contante, che il gruppo Fratelli d'Italia giudica eccessiva e che, oltre a presentare rischi per la *privacy* dei cittadini, non appare uno strumento di efficace contrasto all'evasione fiscale. Assicura infine che il proprio gruppo continuerà a vigilare per garantire la tutela della riservatezza dei dati dei cittadini italiani.

5-07905 Villarosa: Accertamento delle responsabilità dei vertici di Banca Nomura e di Deutsche Bank a tutela dei risparmiatori.

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) illustra l'interrogazione in titolo, chiedendo se

il Governo, alla luce dei nuovi fatti emersi in relazione alla vicenda Monte dei Paschi, intenda agire in giudizio con azioni di responsabilità e di risarcimento per difendere i risparmi dei cittadini italiani e le risorse dello Stato.

Il sottosegretario Federico FRENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessio Mattia VILLAROSA (Misto) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Chiede che i tre procedimenti pendenti vengano raggruppati in un unico procedimento, in modo tale che il riconoscimento di un reato continuato ritardi la prescrizione. Chiede inoltre che il Governo adotti le iniziative di competenza per l'avvio di un'azione di responsabilità e di risarcimento dei danni causati dagli ex amministratori di Monte dei Paschi.

Ribadisce quindi che, in conseguenza delle errate contabilizzazioni relative agli anni dal 2012 al 2016, l'attuale situazione contabile della banca risulti totalmente falsata e dovrebbe pertanto essere riconsiderata.

Giovanni CURRÒ, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 15.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luigi MARATTIN, *presidente*, comunica che la deputata Angela Salafia entra a far parte della Commissione.

7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 17 febbraio 2022.

Davide ZANICHELLI (M5S) evidenzia come la risoluzione in esame potrebbe contribuire a risolvere la questione del risparmio privato italiano, che non è proficuamente impiegato nell'economia reale e rischia inoltre, per effetto delle tensioni inflattive, di perdere il proprio valore.

Segnala di aver ricevuto contributi da colleghi di diversi gruppi e di essersi confrontato anche con esponenti del Governo. In considerazione dei numerosi spunti di riflessione ricevuti, chiede di poter disporre ancora di qualche tempo per giungere a una sintesi, da presentare alla Commissione.

Massimo UNGARO (IV), in relazione agli impegni previsti nella risoluzione in oggetto, si dichiara d'accordo con la necessità di promuovere iniziative per la diffusione dell'educazione finanziaria. Al riguardo osserva che si potrebbe essere più precisi, prevedendo, ad esempio, che questa materia possa essere inclusa nell'educazione civica insegnata nelle scuole.

Si dichiara poi perplesso in merito all'estensione dell'iniziativa dei « *basket bond* » all'*equity*, in quanto si tratta di due concetti – obbligazioni e azioni – tra loro opposti. Probabilmente con questa espressione si intende applicare l'idea del « *basket* », ovvero di tante piccole aziende che si mettono insieme, all'accesso alla quotazione sul mercato azionario.

Ritiene inoltre inopportuno distinguere il risparmio in relazione alla durata dell'investimento, considerando speculativi gli impieghi a breve termine. Sarebbe a suo parere meglio concentrarsi sugli strumenti di finanza alternativi e sulla destinazione del risparmio verso l'economia reale.

Ricorda quindi come i titoli di Stato godano in Italia di una fiscalità di vantaggio – oggetto di critica da parte della dottrina – che non ritiene sia il caso di aumentare.

Osserva che si potrebbe rivedere il trattamento fiscale della previdenza complementare, passando dall'attuale regime ETT (esenzione, tassazione, tassazione) al regime EET (esenzione, esenzione, tassazione).

Infine, rammentando come Patrimonio Destinato non sia mai veramente decollato, propone di evitare di affrontare questa complessa questione e suggerisce di eliminare l'ultimo impegno della risoluzione.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiarandosi complessivamente d'accordo sugli impegni previsti dalla risoluzione, si sofferma sull'utilizzo della leva fiscale, in relazione alla quale chiede un maggior approfondimento, anche con riferimento alla discussione che la Commissione sta svolgendo sul disegno di legge di riforma fiscale e in particolare sulla *dual tax*.

Davide ZANICHELLI (M5S) ringrazia i colleghi per i suggerimenti.

Conviene quindi con l'onorevole Ungaro sulla necessità di precisare più correttamente la proposta di estendere il meccanismo dei « *basket bond* » all'*equity*.

Per quanto riguarda la tassazione degli strumenti finanziari, contemplata anche dal disegno di legge di delega fiscale, ricorda l'esistenza di due aliquote, quella ordinaria del 26 per cento e quella agevolata del 12,5 per cento, alle quali si somma la cosiddetta *Tobin tax*, che agisce in maniera paradossale, in quanto ne risultano escluse le transazioni di carattere più spiccatamente speculativo, come quelle che vedono un prodotto finanziario acquistato e rivenduto nella stessa giornata. Ritiene che si dovrebbe invece applicare un trattamento fi-

scale di favore per chi ha una prospettiva di investimento a lungo termine. Si dichiara comunque disponibile a espungere dalla risoluzione il termine « speculazione ».

Sottolinea quindi l'esigenza di intervenire sulla normativa applicabile alla previdenza complementare, risalente ad alcuni anni fa, e, con riferimento a Patrimonio Destinato, ritiene che si potrebbero individuare le ragioni che ne hanno impedito il successo, nonostante le ingenti risorse attribuite, per suggerire al Governo come migliorarlo.

Conclude chiedendo nuovamente di poter disporre ancora di alcuni giorni per predisporre una riformulazione del testo della risoluzione in esame, anche sulla base delle osservazioni formulate.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto della richiesta avanzata dal collega Zanichelli e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-07900 Gusmeroli: Potenziamento del servizio di assistenza fiscale in videochiamata dell'Agenzia delle entrate.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver premesso che dal 28 febbraio 2022 è attivo il servizio di videochiamata tra contribuenti e funzionari dell'Agenzia delle entrate al fine di fornire assistenza sulle varie attività amministrative in capo all'Agenzia (rimborsi fiscali, dichiarazioni dei redditi, contratti di locazione, nonché per accertamenti e rettifiche relative a imposte dirette, IVA e IRAP ecc.), fanno presente che, secondo un'inchiesta pubblicata dal giornale *Italia-Oggi* (cfr. 8 aprile 2022) i nuovi servizi di appuntamento digitale e videochiamata sono pressoché impossibili da prenotare, con le uniche date disponibili a partire da fine aprile.

Pertanto, in considerazione del fatto che il buon funzionamento dei servizi pubblici digitali sia tra le priorità imprescindibili per cittadini e imprese, soprattutto per implementare un rapporto chiaro e trasparente tra contribuente e Amministrazione finanziaria, gli Interroganti chiedono di sapere « quali iniziative di competenza intenda adottare, eventualmente anche potenziando le strutture esistenti, al fine di garantire celermente a quanti abbiano necessità di dialogare con i funzionari dell'Agenzia delle entrate attraverso i servizi di videochiamata ed evitare così ulteriori ritardi nella gestione delle istruttorie in capo all'Agenzia ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'introduzione del servizio di videochiamata si colloca nell'alveo delle iniziative volte a rendere il fisco sempre più « telematico » e a migliorare ulteriormente il rapporto con l'utenza anche grazie all'utilizzo dei nuovi strumenti che la tecnologia rende disponibili. L'evoluzione del concetto di « sportello fisico » verso quello di « spor-

tello virtuale » permette infatti a tutti i cittadini, anche per chi sia impossibilitato ad accedere fisicamente agli uffici, di fruire dei servizi scegliendo tra più canali, senza perdere il valore aggiunto dato dalla relazione *vis a vis*. Tale evoluzione, in linea con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito delle iniziative volte a trasformare la PA in chiave digitale, rappresenta per l'Agenzia delle entrate una linea di intervento strategico che richiede tempi tecnici per la sua completa attuazione.

L'Agenzia delle entrate rappresenta che dal 28 febbraio 2022, il servizio di videochiamata è stato esteso a livello nazionale ed attivato, in questa prima fase, presso i principali uffici di ciascuna articolazione territoriale, costituita dalle Direzioni provinciali.

Detto servizio di videochiamata rappresenta solo una delle modalità per l'erogazione degli appuntamenti garantita ai contribuenti dal personale delle Direzioni provinciali. Dall'inizio dell'anno, infatti, sono stati erogati a livello nazionale 1.008.157 di appuntamenti di cui n. 980.658 in presenza, presso gli uffici, n. 22.991 telefonici e n. 4.508 appuntamenti in videochiamata. L'erogazione degli appuntamenti rappresenta solo una delle modalità di interlocuzione con i cittadini e gli operatori economici.

Sono tuttora in vigore le modalità semplificate per richiedere e fruire dei principali servizi tramite richiesta *email*, PEC, *webmail* (riportati anche nella Guida ai servizi agili pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/i-servizi-agili-dell-agenzia-delle-entrate>) che si aggiungono all'offerta di servizi fruibili tramite canale telematico, in area autenticata, sempre di-

sponibili 24h/24 (ad esempio il canale di Assistenza telematica CIVIS) e all'assistenza telefonica offerta dal personale delle Sezioni di assistenza multicanale al numero verde 900.90.96.96.

L'ampiezza di tale offerta multicanale rappresenta la principale garanzia dell'accessibilità per tutti ai servizi e assicura ai cittadini la possibilità di dialogare con i funzionari dell'Agenzia.

Tutto ciò premesso, è evidente che possano verificarsi momentanei picchi di domanda a fronte dei quali, a parità di risorse, l'utente possa avere avuto difficoltà a prenotare nei tempi desiderati un appuntamento in videochiamata. Il servizio è in fase di consolidamento e gli uffici stanno rimodulando l'offerta sulla base della domanda espressa a livello locale e della propria capacità operativa.

Sono state, pertanto, intraprese azioni di miglioramento che puntano da un lato ad aumentare il numero di risorse dedicate e, conseguentemente, ad attivare il servizio in un maggior numero di uffici e, dall'altro, ad efficientare il processo di erogazione

degli appuntamenti anche sotto il profilo tecnico-procedurale.

La percentuale di appuntamenti disponibili tramite videochiamata sta progressivamente incrementando anche in relazione al completamento dei percorsi formativi avviati nelle scorse settimane a livello regionale da parte del personale assegnato a tale attività. Nelle more del potenziamento del personale dell'Agenzia delle entrate, grazie ai recenti concorsi svolti in collaborazione con Formez, si cercherà di coinvolgere il maggior numero di risorse possibili.

L'Agenzia sta valutando l'ampliamento dell'erogazione degli appuntamenti anche nella fascia oraria di apertura pomeridiana degli uffici per consentire l'ulteriore incremento della disponibilità di appuntamenti, nonché la possibilità di ridurre i minuti a disposizione per alcune tipologie di appuntamenti (esempio da 30 minuti 20 minuti) alla luce dell'analisi dei tempi di erogazione per talune linee di attività. Questo permetterà, complessivamente, un consistente recupero di efficienza e quindi una maggiore offerta di appuntamenti.

ALLEGATO 2

5-07901 Currò: Inclusione di talune tipologie di società nel novero degli intermediari finanziari cessionari dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti chiedono di conoscere le motivazioni dell'esclusione delle società di gestione e risparmio (SGR), delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società di intermediazione mobiliare (SIM) dal novero degli intermediari finanziari che possono essere acquirenti di crediti d'imposta derivanti da *bonus* edilizio dopo la prima cessione e, al contempo, chiedono se al riguardo non si convenga sulla necessità di includervi i medesimi soggetti indicati in premessa, ivi compresa Poste Italiane.

Al riguardo, preliminarmente, si segnala che l'articolo 29-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge (AS 2588), inserito in prima lettura dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina dell'utilizzo delle agevolazioni fiscali mediante sconto in fattura e cessione del credito. Come noto, infatti, i soggetti che sostengono spese per gli interventi edilizi ammessi ai *bonus* fiscali, in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, possono optare:

per lo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale può, a sua volta, cedere un corrispondente credito a terzi soggetti, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato);

per la cessione a terzi soggetti di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione, senza possibilità di ulteriori cessioni (salvo quanto di seguito specificato).

In entrambi i casi, le disposizioni vigenti fanno salva la possibilità di ulteriori due cessioni del credito già oggetto di una prima

cessione, a condizione che avvengano a favore dei seguenti soggetti « qualificati »:

banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Tali soggetti sono tenuti comunque all'applicazione dell'articolo 122-*bis*, comma 4, del « decreto rilancio » e, di conseguenza, non possono acquisire il credito laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Per effetto delle modifiche apportate con il citato articolo 29-*bis* del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, attualmente in corso di conversione in legge, sono ampliate le possibilità di cessione dei *bonus* edilizi di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: viene, infatti, consentito solo alle banche, che non possono ulteriormente cedere il credito, in quanto hanno effettuato tutte le cessioni consentite dalla vigente normativa, di effettuare una ulteriore cessione esclusivamente nei confronti dei propri « correntisti ». Questi ultimi non possono, poi, ulteriormente cedere il credito.

Coerentemente al comma 1-*quater* dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del

2020, il medesimo articolo 29-*bis* stabilisce che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle comunicazioni di prima cessione del credito o sconto in fattura che vengono inviate all'Agenzia delle entrate a far data dal 1° maggio 2022.

Premesso quanto sopra, con specifico riferimento alla richiesta degli On.li interroganti, come sopra evidenziato, attualmente le norme sulla cessione dei crediti fiscali (articoli 121, 122, del decreto-legge n. 34 del 2020) consentono le «ulteriori cessioni» di tali crediti, *inter alia*, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad un gruppo bancario di cui all'articolo 64, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, in cui possono essere incluse anche SGR, SIM, SICAV e SICAF.

Per quanto concerne, infine, il ruolo di Poste italiane cui gli On.li interroganti hanno fatto riferimento, la predetta Società ha evidenziato quanto segue.

A partire dal 7 marzo scorso Poste Italiane ha riavviato il servizio di acquisto di crediti d'imposta cedibili ai sensi del Decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020). In particolare, Poste Italiane attualmente offre tale servizio unicamente ai titolari originali del credito d'imposta, ossia a quei soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che hanno effettivamente pagato i lavori effettuati e che intendono quindi cedere il

credito d'imposta direttamente maturato (cosiddetta «prima cessione»). Tale servizio, concentrandosi soprattutto sulla clientela *retail*, che è da sempre la clientela di elezione di Poste Italiane, rientra pienamente nella *mission* della società, con un *ticket* medio (di circa 18.000 euro a pratica) molto inferiore a quello generalmente acquistato dai maggiori *player* di mercato, che permette virtualmente a tutta la clientela di accedere alla cessione dei propri crediti d'imposta. Alla luce dei molteplici interventi di modifica al Decreto Rilancio e sulla base di un approccio basato sulla valutazione del rischio, che ha valorizzato la passata esperienza, Poste Italiane ha di tempo in tempo aggiornato il proprio processo di verifica soggettiva e documentale e, al momento della riapertura del servizio, ha pubblicato *online*, in maniera trasparente, tutte le indicazioni necessarie al proponente per valutare l'opportunità di cessione del credito d'imposta a Poste Italiane, con una chiara indicazione anche dei tempi associati all'istruttoria, che possono superare i 3 mesi. Il servizio è disponibile esclusivamente *online* e al cliente è richiesto di recarsi in Ufficio postale unicamente per l'adeguata verifica rafforzata anticiclaggio, a valle del superamento dei controlli soggettivi e documentali previsti.

ALLEGATO 3

5-07902 Giacometto: Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'articolo 5-*decies* del decreto-legge n. 146 del 2021, modificando il comma 741 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito che « Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare ».

Gli Onorevoli osservano che nella Relazione illustrativa alla disposizione in commento è stato precisato che la stessa ha inteso superare l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui, alla luce della normativa previgente, veniva negato il beneficio dell'esenzione ad ambedue i coniugi che si trovavano nella fattispecie in esame.

Gli Onorevoli lamentano che, nonostante la novità normativa introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021, i comuni stanno inviando avvisi di accertamento per gli anni 2017-2021, in linea con la predetta interpretazione della Corte di cassazione.

Infine, gli Onorevoli segnalano che la Corte costituzionale, con comunicazione del 24 marzo 2022 ha reso noto di avere sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità costituzionale con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'imposta municipale propria sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono quali disposizioni interpre-

tative della norma o sospensive dei procedimenti avviati dai comuni, il Governo intenda attivare in attesa della cennata decisione della Corte.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Occorre innanzitutto precisare che l'articolo 1, comma 741 della legge n. 160 del 2019 (come modificato dall'articolo 5-*decies* del decreto-legge n. 146 del 2021) non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto, può trovare applicazione solo per l'avvenire.

A tal proposito è opportuno evidenziare che la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 è stata introdotta proprio per escludere, per il futuro, l'incertezza interpretativa ingenerata negli anni pregressi dalla norma originaria e che la portata applicativa della nuova definizione di abitazione principale è stata già oggetto di primi chiarimenti da parte del Ministero dell'economia e delle finanze in occasione di Telefisco 2022 tenutosi in data 31 gennaio 2022.

Acclarata la portata innovativa della disposizione in esame, giova sottolineare che, con riferimento al periodo pregresso 2017-2021, trova applicazione la disciplina previgente, secondo cui alla luce dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, « nel caso in cui non è unico il riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, l'esenzione non spetta in nessun caso ».

Sulla base di questo indirizzo interpretativo si giustifica la notifica di avvisi di accertamento da parte dei comuni fino all'anno d'imposta 2021.

Tuttavia, come gli stessi Onorevoli interroganti hanno rilevato, sulla questione si

registra un recente intervento della Corte costituzionale che, come risulta dal comunicato emesso del 24 marzo 2022, ha sollevato davanti a sé stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Nello stesso comunicato si legge infatti che «la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal

modo, quest'ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all'esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso ».

Tale impostazione della Corte dovrebbe indurre i comuni ad adottare un atteggiamento di cautela nelle attività di accertamento dell'Imu dovuta per gli anni 2017/2021, tenuto conto che una declaratoria di illegittimità della cennata disposizione da parte della Corte costituzionale renderebbe illegittima l'azione di recupero dell'imposta posta in essere dai comuni stessi.

ALLEGATO 4

5-07904 Albano: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della *privacy*.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno presente che il contrasto all'evasione è per l'Italia una questione centrale nella relazione tra finanza pubblica e sistema economico.

Gli Onorevoli evidenziano che il contrasto all'evasione costituisce una dei profili della riforma dell'Amministrazione fiscale, inserita nell'ambito del PNRR, e che rientrano in questo quadro misure approvate nei giorni scorsi dal Governo, come l'estensione della fattura elettronica ai contribuenti forfettari e le sanzioni a chi non accetta pagamenti con bancomat o carte.

A parere degli Onorevoli interroganti per la riforma, così come strutturata, risulta fondamentale la possibilità di incrociare le banche dati fiscali e finanziarie per l'analisi dei rischi per selezionare i contribuenti ai quali inviare lettere di conformità.

Gli Onorevoli segnalano che, a seguito di interventi del Garante della *Privacy*, sarebbe possibile incrociare i dati solo per i contribuenti già sottoposti ad accertamento.

Non sarebbe invece consentito procedere a incroci a tappeto per individuare i contribuenti da accertare. La legge di bilancio per il 2020 (dicembre 2019) ha stabilito la possibilità di effettuare incroci massivi di dati « pseudonimizzati » per individuare profili di rischio sulla base dei quali poi selezionare i contribuenti.

Infine, gli Onorevoli rilevano che il decreto-legge cosiddetto « Capienze », nella versione originaria, prevedeva che il trattamento dei dati personali da parte delle amministrazioni pubbliche fosse sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse.

Tuttavia, considerato che l'applicazione della « pseudonimizzazione » ai dati personali può ridurre ma non eliminare i rischi

per gli interessati in quanto, sarebbe sempre possibile identificare una persona fisica tramite i suoi dati personali; i dati dunque non risulterebbero davvero anonimizzati, quindi non sarebbero non identificabili;

Tanto premesso, gli Onorevoli Interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze quali siano gli orientamenti in relazione alla problematica espressa in premessa e quali necessarie iniziative, per quanto di competenza, si intenda intraprendere al fine di non ledere, attraverso il corretto obiettivo di contrasto, il diritto alla protezione dei dati personali di ogni cittadino.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Giova, anzitutto, far presente che il Ministero dell'economia e delle finanze già presta particolare attenzione alla questione posta dagli Onorevoli interroganti e relativa alle misure di protezione dei dati personali da adottare nell'attività di analisi del rischio fiscale mediante l'incrocio delle banche dati.

In particolare, la questione si è posta in relazione alla predisposizione del decreto di cui all'articolo 1, comma 683, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020), con il quale devono essere individuate – in sintesi – le limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti previsti dalla normativa sulla tutela dei dati personali nonché le misure a tutela di tali diritti, per lo svolgimento dell'attività di analisi del rischio fiscale, che, ai sensi del comma 682 del medesimo articolo 1, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza possono svolgere, anche previa pseudonimizzazione, avvalendosi delle tecnologie, delle interconnessioni e delle elaborazioni dei dati dell'archivio dei rapporti finanziari con altre

banche dati di cui l'amministrazione fiscale dispone.

In relazione allo schema di decreto l'Agenzia delle entrate fa presente che sono tuttora in corso le interlocuzioni con il Garante per la protezione dei dati personali. Il testo del decreto contenente le limitazioni e le modalità di esercizio dei diritti da parte dei contribuenti durante la fase di elaborazione dei dati, come consentito dall'articolo 23 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento *privacy*), è stato esaminato dal Garante, che ha formulato alcune osservazioni sulle quali è in corso un confronto con l'Autorità.

In merito all'affermazione secondo cui « la possibilità di incrociare le banche dati fiscali e finanziarie per l'analisi dei rischi per selezionare i contribuenti ai quali inviare lettere di conformità pare (...) possibile, a seguito di interventi del Garante della *Privacy*, (...) solo per i contribuenti già sottoposti ad accertamento, mentre non sarebbe invece consentito procedere a incroci a tappeto per individuare i contribuenti da accertare », deve osservarsi che l'attività di analisi del rischio può riguardare tutti i contribuenti e non solo « i contribuenti già sottoposti ad accertamento ».

In relazione agli « interventi del Garante della *Privacy* » non esiste, infatti, alcuna prescrizione che limiti il trattamento dei dati ai contribuenti già oggetto di controllo.

Le attività di incrocio delle banche dati e di elaborazione delle informazioni necessarie a far emergere posizioni di rischio fiscale dovranno, in ogni caso, essere svolte nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

Fra le misure di sicurezza previste per il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria durante l'attività di elaborazione e di analisi del rischio, è inclusa anche la procedura di pseudonimizzazione, che consente di eseguire le predette attività tutelando la riservatezza dei contribuenti interessati.

Con riferimento all'osservazione secondo cui « l'applicazione della "pseudonimizzazione" ai dati personali può ridurre ma non

eliminare i rischi per gli interessati (...) », si rappresenta che detta procedura è diversa dall'anonimizzazione.

Infatti, l'anonimizzazione – tipicamente usata in ambito statistico – consiste nell'eliminazione definitiva dei dati identificativi dei soggetti analizzati. Una soluzione di questo tipo, nell'ambito dell'attività di analisi del rischio fiscale, non potrebbe essere adottata, poiché non permetterebbe di individuare i contribuenti nei cui confronti avviare le attività di controllo e di stimolo dell'adempimento spontaneo.

Di contro, come chiarito dall'articolo 4 (Definizioni), par. 1, punto 5), del Regolamento *privacy*, la pseudonimizzazione è: « il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile ».

In termini operativi, la pseudonimizzazione consiste in un procedimento informatico che permette di cifrare i dati identificativi (es. nome, cognome, codice fiscale *et similia*) delle persone fisiche, effettuare l'analisi (di rischio) di tali dati e, completata l'analisi, re-identificare solo i soggetti che presentano profili di rischio fiscale. In tal modo, i dati identificativi dei soggetti che non presentano rischi fiscali rimangono riservati. Coerentemente, il considerando 28 del Regolamento *privacy* attribuisce alla pseudonimizzazione la funzione di « ridurre i rischi per gli interessati e aiutare i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a rispettare i loro obblighi di protezione dei dati ».

Ciò posto, è opportuno sottolineare che tutti i trattamenti effettuati dall'Agenzia delle entrate sono corredati da una specifica valutazione di impatto *privacy* – ex articolo 35 del Regolamento *privacy* – che illustra le misure organizzative e tecnologiche volte a garantire i diritti degli interessati.

Anche nell'adozione delle misure di contrasto all'evasione fiscale da adottare nel quadro della riforma fiscale prevista dal PNRR, si procederà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, il quale, ai sensi dell'arti-

colo 36, paragrafo 4, del GDPR, deve essere consultato « durante l'elaborazione di una proposta di atto legislativo che deve essere adottato dai parlamenti nazionali o di misura regolamentare basata su detto atto legislativo relativamente al trattamento. ».

ALLEGATO 5

5-07905 Villarosa: Accertamento delle responsabilità dei vertici di Banca Nomura e di Deutsche Bank a tutela dei risparmiatori.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante, richiamando gli accordi transattivi che Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con le banche Nomura e *Deutsche Bank*, chiede se il Ministro intenda avanzare e formalizzare azioni legali a tutela dei contribuenti nei confronti delle due banche estere, previa formale impugnativa per nullità delle due transazioni stipulate.

Al riguardo, preliminarmente, si ricorda che le vicende esposte dall'interrogante fanno riferimento a fatti relativi alla gestione 2012-2015, riguardanti la corretta rappresentazione contabile di due operazioni in titoli di Stato effettuate con le banche Nomura e *Deutsche Bank*.

Tali fatti hanno dato vita ad alcuni procedimenti giudiziari ancora in corso e in relazione agli stessi è stata più volte sottoposta alla delibera assembleare la proposta di avviare un'azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della Banca, Profumo e Viola, in carica al momento del verificarsi degli stessi fatti.

Ciò posto, si evidenzia che, in tutte le occasioni, l'Assemblea della Banca ha espresso, a larghissima maggioranza, voto contrario alla proposta di avviare un'azione di responsabilità nei confronti degli ex vertici di Banca Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, per quanto riguarda il voto contrario espresso da questo Mini-

stero in occasione delle ultime Assemblee, si segnala che esso è basato sulla circostanza che i procedimenti giudiziari instaurati nei confronti degli ex amministratori della Banca sono ancora in corso di svolgimento: le sentenze di condanna nei confronti degli ex amministratori Profumo e Viola non sono ancora definitive e lo svolgimento degli ulteriori gradi di giudizio potrebbe modificare gli esiti finali del procedimento.

In tale contesto, in cui manca un giudizio definitivo in capo agli stessi ex amministratori, l'avvio dell'azione di responsabilità potrebbe causare possibili ripercussioni negative sulla Banca stessa.

In ogni caso, il Ministero si è riservato la possibilità di rivalutare la propria posizione in ordine alle possibili azioni di responsabilità e di risarcimento danni a tutela della Banca e della propria partecipazione, in relazione all'evoluzione dei giudizi in corso.

Anche con riferimento all'eventualità di proporre azioni giudiziarie nei confronti di Nomura e *Deutsche Bank*, previa impugnazione delle transazioni concluse con queste ultime, si ritiene opportuno attendere un accertamento giudiziario definitivo circa la effettiva non corretta contabilizzazione delle ricordate operazioni, che, allo stato, non è ancora intervenuto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/22: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84
RISOLUZIONI:	
7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	85
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	88
7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.	
7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 24/22: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vittoria CASA, *presidente e relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 3533, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Ricorda che, in considerazione del fatto che numerose disposizioni investono in misura rilevante la competenza della VII Commissione, questa esprimerà un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento.

Riferisce che il decreto-legge, che si compone di 15 articoli, apporta modifiche alle

disposizioni recate da altri decreti intervenuti in materia (principalmente, i decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021).

Prima di passare all'esame delle disposizioni di interesse specifico della VII Commissione, ricorda, in via generale, che il decreto in esame dispone in merito al rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19; alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario; alla disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia; all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale; alla graduale eliminazione del *green pass* base e rafforzato; alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo; alla proroga di alcuni termini correlati alla pandemia da COVID-19; alla proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale e di contratti in favore di medici specializzandi.

Passando ai profili di competenza della VII Commissione, riferisce che l'articolo 5, nel fare salve le disposizioni dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021, per il sistema educativo, scolastico e formativo, e vigenti fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, estende, al 30 aprile 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, per gli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto; vengono esonerati dal richiamato obbligo i soggetti che svolgono attività sportiva; si demanda ai titolari o ai gestori dei richiamati spettacoli e manifestazioni sportive il compito di verificare il rispetto delle suddette prescrizioni.

Con riferimento alle certificazioni verdi COVID-19, gli articoli 6 e 7, operano la revisione di un complesso di norme che,

nella disciplina vigente fino al 31 marzo 2022, richiedono, per l'accesso ad alcuni ambiti o servizi o per lo svolgimento di alcune attività, il possesso di un certificato verde COVID-19 di base e, per altre fattispecie, il possesso di un omologo certificato. In particolare, per quanto di interesse della VII Commissione, è previsto il possesso del cosiddetto *green pass* base per la frequentazione di corsi di formazione pubblici e privati e per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all'aperto, nel lasso temporale compreso fra il 1° e il 30 aprile 2022. Le novelle, inoltre, prorogano, per il mese di aprile 2022, la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 rafforzato con riferimento a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra o di contatto, i centri sociali e ricreativi – ferma restando l'esclusione dei centri educativi per l'infanzia – partecipazione a spettacoli aperti al pubblico e agli eventi o competizioni sportive, qualora tali manifestazioni si svolgano al chiuso. Per le attività che si svolgono all'aperto negli ambiti in esame, per il mese di aprile 2022, le novelle prevedono la condizione del possesso del certificato verde COVID-19 di base. Analogamente viene differito dal 31 marzo 2022 al 30 aprile 2022 il termine finale di applicazione dell'obbligo di possesso e di esibizione del cd. *green pass* base per l'accesso alle strutture scolastiche, educative e formative (articolo 6, comma 3) e per l'accesso alle strutture della formazione superiore (articolo 6, comma 4).

I commi da 1 a 3 dell'articolo 8 recano alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale. Le novelle differiscono il termine finale di applicazione dell'obbligo dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022. Tra le categorie interessate da tali nuove disposizioni rientrano gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie.

Il comma 4 dell'articolo 8, reca alcune modifiche alle norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 per alcune categorie di lavoratori: nel confermare, per alcune categorie di lavoratori, il termine finale di tale obbligo al 15 giugno 2022, viene soppresso il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa, fatta parziale eccezione del personale docente nel settore scolastico. Rimangono ferme sia la condizione, fino al 30 aprile 2022, del possesso di un certificato verde COVID-19 di base per l'accesso al luogo di lavoro sia la sanzione amministrativa pecuniaria di cento euro per il summenzionato inadempimento. Tra le categorie interessate dalle novelle che prevedono l'obbligo di vaccinazione fino al 15 giugno 2022 rientrano: il personale scolastico (docente e non docente) del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori. La verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è rimessa ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche.

Riguardo alle ipotesi di inadempimento da parte del personale docente nel settore scolastico (comprese le scuole dell'infanzia), il divieto di svolgimento dell'attività lavorativa viene limitato allo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni e si prevede l'utilizzo del personale docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche devono provvedere, fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021-2022, alla sostituzione del personale docente ed educativo inadempiente al suddetto obbligo di vaccinazione, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato; resta fermo che tali contratti si risolvono di diritto qualora i soggetti sostituiti adempiano all'obbligo suddetto. La norma omologa viene soppressa con riferimento al

personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle medesime istituzioni scolastiche.

Le novelle di cui all'articolo 6, commi 6-8, e all'articolo 8, comma 6 e comma 8, operano la revisione di un complesso di norme transitorie che richiedono il possesso e l'esibizione (su richiesta) di un certificato verde COVID-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, tra cui rientrano anche le scuole.

In particolare, l'articolo 8, comma 6, novellando l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge n. 44 del 2021, prevede che il personale della scuola e il personale docente ed educativo soggetto ad obbligo di vaccinazione debba esibire, per accedere al luogo di lavoro, la certificazione verde COVID-fino al 30 aprile 2022. Con riferimento a tale norma il Ministero dell'istruzione ha diramato la nota n. 695 del 5 aprile 2022 chiarendo che, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022, il lavoratore sprovvisto di certificazione verde, o che non la esibisca al momento della verifica, non può accedere a scuola. Il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non ha diritto alla percezione di retribuzione, compensi o emolumenti. La nota conferma, comunque, che il mancato possesso o la mancata esibizione della certificazione verde non comportano provvedimenti disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

L'articolo 8, comma 8, alle lettere *a)* e *b)*, reca disposizioni di coordinamento della disciplina in materia di obblighi vaccinali in capo al personale scolastico, educativo e formativo, nonché delle università e delle istituzioni AFAM.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9, con riferimento alla gestione dei casi di positività all'infezione da Covid-19 nel sistema educativo, scolastico e formativo, modificano, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, la disciplina relativa allo svolgimento delle attività nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di

primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), in presenza di casi di positività all'infezione da Covid-19 fra gli alunni. Inoltre, proroga fino alla medesima conclusione l'applicazione di alcune misure di sicurezza. La nuova disciplina prevede che le attività didattiche ed educative si svolgano tutte in presenza, a prescindere dal numero di casi di positività accertata, fatta eccezione per gli stessi soggetti positivi al Covid-19, per i quali restano ferme le norme sull'isolamento. La riammissione in classe dei suddetti alunni, comunque, è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Il perimetro applicativo dello strumento della didattica digitale integrata (DAD) viene circoscritto ai soli alunni delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento che lo richiedano. Il numero dei casi di positività accertata ha ora rilevanza solo al fine di determinare l'adozione di particolari misure igienico-sanitarie.

In sintesi, in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione, gruppo classe o classe, l'attività educativa e didattica prosegue comunque in presenza per tutti, ma i docenti, gli educatori e gli alunni che abbiano superato i sei anni di età sono tenuti a utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al Covid-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare. Resta ferma la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Nelle istituzioni del sistema educativo, scolastico formativo si dispone inoltre la proroga fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, dell'applicazione di alcune misure igienico-sanitarie concernenti: l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e il divieto di ac-

cedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da Covid-19 o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Viene estesa anche all'anno scolastico 2021/2022 la previsione in base alla quale la valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o a distanza, produce gli stessi effetti di quella normalmente prevista per le scuole del primo ciclo e per la scuola secondaria di secondo grado (articolo 9, comma 3).

Anche nelle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, si dispone la proroga fino al 30 aprile 2022 delle misure per prevenire il contagio da COVID-19 relativamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali e al divieto di accedere o permanere nei locali ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (articolo 10, comma 3).

L'articolo 12, comma 3, riconosce, ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione, l'attività lavorativa prestata dai medici specializzandi iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso – in seguito al conferimento di incarichi di lavoro autonomo e individuale – anche al di fuori del periodo emergenziale.

Infine, segnalo che nell'allegato A al decreto-legge in esame, recante le disposizioni legislative i cui termini vengono prorogati al 31 dicembre 2022, è richiamato l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020 che prevede un termine ridotto di sette giorni (derogatorio rispetto a quello ordinario di venti giorni) per l'espressione dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) – la cui efficacia, pertanto, è prorogata (dal 31 marzo) al 31 dicembre 2022.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, premette che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla XIII Commissione agricoltura, per le parti di propria competenza, sul nuovo testo della proposta di legge C. 2049, recante « Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura ».

Precisa che si tratta del testo risultante al termine della fase emendativa svolta nella Commissione agricoltura. Il provvedimento in esame, composto di 10 articoli, si propone nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, di promuovere il lavoro e l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. A tal fine prevede interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. La proposta di legge reca altresì disposizioni per eliminare le criticità esistenti nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere.

Per i profili di interesse della VII Commissione, segnala che l'articolo 2 prevede la

redazione di un Piano nazionale finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi che prevedano, tra gli altri, ove occorra, la collaborazione con le università, al fine di potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale dei giovani, delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0 (comma 2, lettera g)).

Fra gli interventi rientranti nel Piano sono annoverati altresì quelli connessi all'istituzione di borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano stesso, volte a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura (comma 2, lettera r)). Sempre fra gli interventi rientranti nel Piano, sono inclusi anche quelli destinati a promuovere e tutelare le tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali, attraverso la rifunzionalizzazione e il recupero degli edifici, o di parte di essi, situati all'interno dell'azienda agricola di proprietà o dati in uso o in concessione da amministrazioni pubbliche o da privati, da adibire ad attività di turismo esperienziale per la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, come le fattorie sociali e quelle didattiche, di percorsi di cultura e gastronomia locali, di percorsi di educazione alimentare, di attività ricreative e di servizi di accoglienza turistica, prevedendo che gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso (comma 2, lettera u)).

L'articolo 6, istituisce la Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura da far cadere il 15 ottobre di ogni anno al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura. In tale giornata sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di far conoscere le

attività, le esperienze e le professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relattrice.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Vittoria CASA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta comincia alle 15.

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione rinviato nella seduta del 13 aprile scorso.

Daniele BELOTTI (LEGA) illustra una riformulazione dell'impegno contenuto nella risoluzione presentata, elaborata a seguito dell'interlocuzione con il Ministero dell'economia e delle finanze con i cui rappresentanti auspica che si effettui quanto prima un incontro *(vedi allegato)*.

Alessandra CARBONARO (M5S), associandosi all'auspicio del deputato Belotti in merito ad un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apprezza l'apertura dimostrata dal Governo cui è importante dare seguito. Concordando con la nuova formulazione dell'impegno contenuto nella risoluzione, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) apprezza l'apertura del Governo come segno d'attenzione verso il settore delle bande musicali. Comprendendo le difficoltà legate all'inquadramento delle bande in un diverso regime fiscale, si associa alla richiesta

di un tavolo di confronto per il loro superamento.

Michele ANZALDI (IV) si dichiara molto soddisfatto della disponibilità dimostrata dal Governo cui auspica sia dato un seguito in considerazione dell'importante ruolo sociale delle bande, soprattutto nei piccoli centri. Chiede di sottoscrivere la risoluzione nella nuova formulazione.

Luigi CASCIELLO (FI), auspicando una soluzione dal punto di vista fiscale che garantisca la sopravvivenza delle bande musicali, ne ricorda la lunga e consolidata tradizione, soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, di approccio ed educazione alla musica. Ritiene che quello fatto sia un primo passo soddisfacente che si augura conduca a una definitiva riforma del settore. Apprezza con soddisfazione l'accoglimento da parte del Governo dell'invito pressante rivolto dalla Commissione.

Tullio PATASSINI (LEGA) si associa agli apprezzamenti espressi dai colleghi ed esprime soddisfazione per la risoluzione che rappresenta un importante lavoro di squadra. Ricordato quindi che le bande costituiscono l'ossatura musicale del Paese e che in molte realtà d'Italia sono il primo strumento di approccio alla musica, apprezza l'apertura del Governo che offre garanzie di sopravvivenza a questi sodalizi musicali che risalgono anche a 300 anni fa.

Paola FRASSINETTI (FDI), apprezzato il contenuto della risoluzione che consente il superamento delle difficoltà delle bande musicali, chiede di sottoscrivere la risoluzione.

Emilio CARELLI (CI), associandosi ai colleghi, apprezza la risoluzione che spera possa aiutare il settore.

La Sottosegretaria Lucia BORGONZONI, dopo aver ringraziato la Commissione per il lavoro svolto, esprime parere favorevole sulla risoluzione. Sottolinea che l'unanime condivisione del contenuto della risoluzione da parte dei gruppi ha senz'altro

contribuito a sensibilizzare il Ministero dell'economia e delle finanze nell'individuazione di una prima soluzione che rappresenta solo l'inizio di un percorso. Conclude assicurando il proprio impegno per organizzare un incontro con i rappresentanti del Ministero dell'economia.

La Commissione approva la risoluzione come riformulata.

7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.

7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini.

(Discussione congiunta e rinvio).

Vittoria CASA, *presidente*, avverte che le due risoluzioni vertendo su identico argomento saranno discusse congiuntamente.

Intervenendo poi nel merito della risoluzione a sua firma ricorda la grave crisi umanitaria in corso che è sotto gli occhi di tutti, sottolineando che in Italia sono giunte tantissime donne con bambini con gravi problemi di sussistenza, ma non solo. Ricorda che il Ministero dell'istruzione si è già attivato con l'istituzione di un fondo per l'inserimento dei bambini ucraini all'interno delle istituzioni scolastiche per favorirne integrazione e inclusione. Evidenzia, però, che è stato solo un primo passo che non può bastare di fronte a numeri che, come dichiara anche *Save the children*, stanno aumentando vertiginosamente. La risoluzione a sua firma mira, pertanto, a istituire un fondo specifico per favorire l'apertura delle scuole durante l'estate per non interrompere il processo di socializzazione intrapreso e per favorire una piena integrazione didattica, linguistica e culturale, anche attraverso la collaborazione di mediatori culturali e di figure che assicurino il necessario supporto psicologico.

Paolo LATTANZIO (PD), illustrando la risoluzione a sua firma, evidenzia che essa si muove in primo luogo dalla centralità del tema costituito, in base agli ultimi dati del

Ministero degli interni, dall'arrivo di circa 90.000 profughi giunti in Italia, di cui il 40-42 per cento sono minori. Evidenzia che questo apre uno scenario che definire drammatico è superfluo, non solo per tutto il sistema paese, ma anche per l'intera Europa, per tutto il mondo della scuola e dell'intera comunità educante che si troveranno a dover gestire questo importante flusso di studenti e studentesse. Diventa quindi fondamentale che la Commissione cultura non si limiti a richiedere di realizzare qualcosa, ma fornisca anche indicazioni su come realizzarlo, dando sostanza culturale, pedagogica ed educativa che si accompagni a quella di accoglienza di ragazze e ragazzi ucraini che arrivano in Italia e che devono entrare nel sistema scolastico. Sottolinea che sarà fondamentale assicurare la presa in carico del totale degli studenti presenti, indipendentemente dalla durata del periodo di permanenza in Italia. Ricorda che la Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, che si pone al di sopra delle singole normative nazionali, impone che ci sia una tutela anche per l'ultimo studente a poter esercitare tutti i diritti previsti, ivi inclusa quella ad un'istruzione di qualità. Dopo aver riferito che presso la Commissione per l'infanzia e l'adolescenza si sta lavorando ad un affare assegnato sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto, oltre ad una mozione, alla quale stanno collaborando tutti i gruppi, che riguarda in generale l'accoglienza dei minori e il cui esame è previsto in Assemblea nel mese di maggio, sottolinea che la risoluzione in esame è circoscritta all'aspetto legato al termine dell'anno scolastico in corso, al periodo di transizione verso il prossimo e all'inizio del prossimo anno scolastico. Sottolinea che le premesse cupe che hanno spinto all'adozione dell'atto di indirizzo in esame lasciano tuttavia spazio ad alcuni aspetti importanti quali quelli che hanno visto finalmente l'Unione europea lavorare in modo sinergico ad una serie di risposte a livello educativo. Il Piano estate che auspica venga realizzato costi-

tuisce una doppia sfida: quella di accogliere e integrare i ragazzi nel sistema scolastico italiano e, nel contempo, non far perdere il collegamento con il sistema d'istruzione ucraino.

Passando agli impegni della risoluzione evidenzia che essi non riguardano solo il mondo della scuola ma tutto ciò che ruota intorno, come le associazioni del terzo settore e della società civile che tanto si stanno impegnando. Ricorda quindi la necessità di dotarsi di un data-base ricco e costantemente aggiornato che raccolga le buone pratiche di accoglienza educativa e mediazione culturale sviluppate dalle scuole e dal terzo settore che dialoghi con strumenti riferiti all'aspetto sanitario e di pubblica sicurezza. Evidenzia l'opportunità che il Piano estate non sia dedicato solo alle bambine e ai bambini ucraini, ma che vi partecipino anche i minorenni profughi e che abbia al centro il necessario supporto per la sfera emotiva ed affettiva, anche reperendo ulteriori risorse. L'accoglienza educativa e pedagogica dovrà essere aperta all'aspetto formale ma anche a tutti gli ambiti non formali. Inoltre non dovranno essere dimenticati i docenti da individuare per il Piano estate che avranno a che fare con aspetti delicati di mediazione e acco-

glienza e che necessitano di formazione per affrontare situazioni nuove e complesse. Altro punto fondamentale, che il collega Fusacchia aveva sollevato in occasione dell'audizione del Ministro Bianchi, concerne l'occasione offerta dall'arrivo di donne profughe che hanno importanti competenze ed esperienze lavorative nel campo educativo e formativo: tracciarne le competenze può aiutare nel Piano estate. Sottolinea infine l'importanza del monitoraggio settimanale degli studenti accolti e la centralità dello sport e della musica che nell'accoglienza possono avere un ruolo fondamentale.

Vittoria CASA, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premesso che:

ad oggi, la presenza di bande musicali in Italia è stimata in circa 6.000 gruppi e in media un organico strumentale è formato da 30 elementi, per un totale di oltre 180.000 strumentisti; se a tali gruppi si aggiungono in media 20 allievi, si contano circa 120.000 allievi;

le bande musicali sono un patrimonio insostituibile di tradizione e di sviluppo di talenti, favoriscono e garantiscono l'apprendimento musicale tra i più giovani, l'interscambio di esperienze e di rapporti umani tra giovani, adulti e anziani, senza distinzione di genere, puntando soprattutto all'integrazione nei piccoli centri di paese, anche tra chi è più svantaggiato o con disabilità, rappresentando così dei veri e propri presidi culturali territoriali;

le bande, inoltre, contribuiscono al senso della memoria storica e del *genius loci* dei luoghi, scandendo gli appuntamenti importanti della vita di una comunità;

il lavoro delle bande musicali non è solo quello durante lo spettacolo, ma inizia con la formazione musicale dei ragazzi, continuando con la formazione strumentale e musicale rivolta agli adulti per favorire la conoscenza del linguaggio universale della musica e dei vari stili, nonché la crescita culturale del singolo componente, formando, di fatto, un potenziale pubblico consapevole, istruito e non passivo e rappresentando così uno dei pochi presidi culturali rimasti nel nostro Paese;

considerata la quantità di norme vigenti in materia di gestione di una banda musicale – anche in considerazione delle diverse funzioni educative, performative e di aggregazione sociale che essa svolge – a seguito della riforma del terzo settore, prevista dal codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si auspicava tale semplificazione, nonché l'equiparazione delle bande musicali a realtà già esistenti, quali le associazioni sportive dilettantistiche, che godono di agevolazioni proprio perché svolgono funzioni educative e sociali come le bande;

l'intero settore delle bande musicali chiede da tempo, con forza, una semplificazione delle procedure burocratiche che comportano importanti oneri aggiuntivi a quelle che sono le necessità primarie di una banda, ovvero un luogo dove esercitarsi, formare nuovi allievi e suonare di fronte a un pubblico e che l'esiguo volume d'affari delle stesse (in media poche migliaia di euro) non permette di sopportare;

il regime fiscale cui sono sottoposte le bande è talmente complesso e oneroso da mettere a rischio la sopravvivenza delle bande musicali, inquadrare come « associazioni legalmente costituite non riconosciute » tanto più dopo tutte le limitazioni di esercizio imposte dalla pandemia,

impegna il Governo

a garantire la possibilità di un pieno inserimento delle bande musicali nel novero degli enti aventi la qualifica di enti del Terzo settore mediante l'iscrizione, in presenza dei requisiti normativamente previsti

dalla disciplina di riforma del terzo settore, nel registro unico nazionale del terzo settore e la conseguente fruizione del regime fiscale semplificato introdotto dalla predetta riforma, sostitutivo di quello di cui alla legge n. 398 del 1991, attualmente applicabile alle associazioni sportive senza

fini di lucro sino alla piena operatività delle nuove previsioni fiscali del codice del terzo settore.

(8-00164) *(Nuova formulazione)* « Belotti, Di Giorgi, Aprea, Vietina, Carbonaro, Anzaldi, Frassinetti, Patassini ».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A Foti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	90
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	95
Sull'ordine dei lavori	95
5-06242 De Maria: Tempi per la riqualificazione ad area verde dell'ex cantiere utilizzato per lo scavo della galleria ad alta velocità nella periferia Sud di Bologna	95
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-07844 Varchi: Chiarimenti in ordine alla riapertura del Ponte Corleone, sulla circonvallazione di Palermo, in relazione alle misure di limitazione del traffico disposte negli anni passati e all'assenza di successivi interventi di messa in sicurezza	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	97

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Intervengono la viceministra delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova e la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle

sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività.

C. 1059-A Foti.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato rinviato in Commissione con deliberazione dell'Assemblea del 12 ottobre 2021. Nella seduta del 15 dicembre – avendo acquisito in tal senso l'orientamento dei gruppi in sede di

Ufficio di presidenza svoltosi nella medesima data, nonché del primo firmatario onorevole Foti – il testo è stato immediatamente trasmesso alle Commissioni in sede consultiva.

È pervenuto il parere favorevole con una condizione della I Commissione, mentre la Commissione V Bilancio aveva già reso il nulla osta sul medesimo testo in data 12 ottobre 2021. La XII Commissione Affari sociali e la Commissione per le questioni regionali hanno rinunciato a rendere il parere. Avverte quindi che il provvedimento figura all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea. Pertanto, la Commissione è chiamata a concluderne l'esame.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame è stato oggetto di rinvio in Commissione lo scorso 12 ottobre, su sua proposta previamente condivisa in sede di Comitato dei nove. La richiesta era motivata dal fatto che era stato presentato in Assemblea un emendamento da parte del gruppo della Lega che riapriva, di fatto, la discussione del provvedimento, che si era invece conclusa in Commissione con l'approvazione del suo emendamento soppressivo e il conseguente mandato a riferire in senso contrario sul testo.

Nell'avanzare all'Assemblea la proposta di rinvio, aveva anche evidenziato come l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo aveva chiuso l'esame referente precludendo quindi la possibilità che le altre Commissioni potessero esprimersi in fase consultiva contribuendo allo svolgimento di una istruttoria completa.

In questo senso, la lacuna istruttoria risulta adesso a suo avviso, colmata dall'acquisizione del parere espresso la scorsa settimana dalla I Commissione, non solo sul piano formale ma anche su quello sostanziale.

Infatti, risulta, a suo avviso, risolutivo rispetto alla fase istruttoria quanto esplicitato nella ampia relazione del collega Ceccanti in ordine ai presupposti giuridici e costituzionali su cui tale parere si fonda.

Si limita a richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 2017 nella

parte in cui sottolinea che « la libertà di culto si traduce anche nel diritto di disporre di spazi adeguati per poterla esercitare e comporta perciò più precisamente un duplice dovere a carico delle autorità pubbliche (...): in positivo – in applicazione del citato principio di laicità – esso implica che le amministrazioni competenti prevedano e mettano a disposizione spazi pubblici per le attività religiose; in negativo, impone che non si frappongano ostacoli ingiustificati all'esercizio del culto nei luoghi privati e che non si discriminino le confessioni nell'accesso agli spazi pubblici ».

Basandosi sulla giurisprudenza costituzionale, la I Commissione pone una condizione molto chiara: l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto, non può costituire una regola generale assoluta – come invece prevede il testo in esame – ma può essere eventualmente disposta solo « in casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali ».

Per tali ragioni, all'esito di questo ultimo passaggio istruttorio, invita nuovamente la Commissione a deliberare nel senso di conferire alla sottoscritta il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Elena LUCCHINI (LEGA) dichiara che il gruppo della Lega si asterrà dalla votazione, in quanto condivide fondamentalmente la *ratio* dell'intervento normativo proposto dal collega Foti, ma tuttavia comprende come esso operi in senso eccessivamente ampio. In questo senso, aveva in prima persona sottoscritto un emendamento presentato durante l'esame in Assemblea, volto a limitare la portata della disposizione alle sole associazioni legate a culti che non hanno sottoscritto intese con lo Stato, e che quindi evidentemente non ne condividono fino in fondo i principi costituzionali.

Dichiara che il voto di astensione in questa sede si lega anche alla constatazione che la tematica, per quanto formalmente

riferita alla destinazione d'uso di beni immobili – certamente di competenza di questa Commissione – incide nella sostanza anche su materie, quali l'esercizio delle pratiche religiose, che invece rientrano principalmente nell'area di competenza della I Commissione Affari costituzionali.

Tommaso FOTI (FDI) esprime forti perplessità in merito alle posizioni espresse dalla collega relattrice, riprese in massima parte dal dibattito svoltosi in Commissione Affari costituzionali e, in particolare, dalle posizioni espresse dall'onorevole Ceccanti in quella sede. Comprende ovviamente i legittimi motivi che hanno spinto il collega a calcare la mano sulla supposta illegittimità costituzionale della proposta, ma non ne condivide assolutamente i ragionamenti.

A suo avviso, già nel suo testo originario la proposta di legge non presenta vizi di legittimità. In ogni caso essi risulterebbero sicuramente del tutto superati con la modifica che era stata proposta in Assemblea dalla collega Lucchini.

Alla relattrice, onorevole Deiana, ricorda altresì come queste censure di illegittimità costituzionale non erano certamente condivise dalla prima maggioranza di governo di questa legislatura. Gli risulta addirittura che la maggioranza che sosteneva il governo Conte I ha tenuto ferma la sua proposta per lungo tempo al solo scopo di impossessarsi della paternità di questa iniziativa.

Venendo poi al merito della questione, rileva come la proposta in esame affronti un problema che, evidentemente, la maggioranza riconosce, ma vuole semplicemente tenere nascosto.

Reputa criticabile quindi le ragioni per le quali la Commissione Affari costituzionali nel proprio parere abbia inteso porre l'accento sulle questioni concernenti la libertà di culto. Infatti il tema principale non è certo legato ad una supposta discriminazione di alcune confessioni religiose. Per chiarezza, ricorda che non vi è alcun problema con le moschee, che esistono, né con istituzioni ed immobili religiosi che vengono edificati ed utilizzati secondo le regole in essere.

L'obiettivo dell'iniziativa legislativa è invece quello di far sì che ciascuna confessione, ivi compresa la Chiesa cattolica risponda alle regole poste dai comuni e dagli enti locali, che derivano semplicemente dalla necessità di disciplinare l'assetto urbanistico.

Si chiede se, nel valutare la sua proposta di legge, i gruppi abbiano tenuto in debita considerazione la particolare situazione di emergenza sanitaria di questi ultimi tempi che certamente impone una massima attenzione sui requisiti delle strutture che ospitano un numero elevato di persone sul piano sanitario, oltre che della sicurezza.

Evidenzia come la piccola modifica normativa di cui si è fatto promotore intende semplicemente normare una pratica su cui è doveroso intervenire e che certamente non mette in gioco alcun fondamentale valore costituzionale. Basti pensare al fatto che è incontestato il potere del sindaco di chiudere determinate strutture per motivi di carattere sanitario.

Conclusivamente, chiede anche alla presidenza e alla relattrice di chiarire un aspetto procedurale che gli appare oscuro: posto che il rinvio in Commissione è stato motivato dall'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni, al fine di poter svolgere un approfondimento istruttorio sulla base dei pareri espressi, non comprende per quale motivo, essendo stato acquisito il parere della I Commissione – che peraltro è favorevole, sia pure con una specifica condizione – la Commissione adesso non intenda proseguire lo svolgimento dell'attività istruttorio al fine di recepirne i contenuti. Né comprende per quale motivo nel parere acquisito non vi sia menzione dell'emendamento presentato dalla collega Lucchini.

Alessia ROTTA, *presidente*, precisa che il testo licenziato dalla Commissione in prima battuta non era corredato dei pareri, in quanto l'approvazione dell'emendamento interamente soppressivo – come aveva avuto modo di chiarire sia in via preliminare in sede di ufficio di presidenza, sia in sede formale prima della votazione – ha precluso la prosecuzione dell'*iter* istruttorio.

Invece, in seguito al rinvio si è ritenuto utile acquisire i pareri delle Commissioni che, come da regolamento, si sono espresse sul solo testo e non anche su una proposta emendativa che, peraltro, è stata presentata solo per l'esame in Assemblea.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, conferma che la richiesta di rinvio in Commissione era motivata da esigenze di integrare la fase istruttoria, nella quale non avevano potuto far ingresso i contributi delle Commissioni in sede consultiva. Condivide pertanto il rilievo avanzato dal collega Foti.

Nello stesso tempo, entrando nel merito, ritiene che non vi sia margine per recepire la condizione formulata dalla Commissione Affari costituzionali. Infatti essa esplicitamente richiede che la Commissione modifichi radicalmente il testo, individuando casi puntuali e tassativi, specificamente motivati come necessari ai fini della tutela di beni pubblici fondamentali per i quali valga l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, per le associazioni di promozione sociale che svolgono – anche occasionalmente – attività di culto.

La posizione che ha inteso esprimere in qualità di relatrice è stata quindi nel senso di chiedere di votare il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea. Si dichiara tuttavia anche disponibile, ove dalla Commissione emerga un orientamento volto a riaprire l'istruttoria del provvedimento nel senso di recepire la condizione posta nel citato parere della I Commissione, a lavorare in tal senso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in senso contrario in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 marzo 2022.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che le relazioni introduttive hanno avuto luogo lo scorso 29 marzo e che si sono altresì svolte le audizioni di ANAC, General SOA, Rete professioni tecniche, Alleanza delle cooperative italiane, UPI, Utilitalia, Union SOA, Autostrade per l'Italia, ANCE, Confindustria HCFS, FINCO, Confartigianato, CNA, ANCI, CGIL, CISL, UIL, UGL, Fillea, Filca, Feneal, Filcams, Fisascat, Uiltucs, e Uiltrasporti.

Avverte che nella scorsa riunione dell'ufficio di presidenza è stato convenuto di concludere nella seduta odierna l'esame preliminare, procedendo all'adozione del testo base. Conseguentemente, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato già fissato per domani, giovedì 21 aprile alle ore 12.

Alessio BUTTI (FDI) ipotizza che vi sia una stretta relazione tra la riduzione di investimenti nel settore delle infrastrutture negli ultimi tre lustri, denunciata con forza dai soggetti convenuti in audizione, e la grande confusione normativa in materia di contratti pubblici. Dubita, inoltre, che il PNRR possa rappresentare, come ipotizzato al momento della sua approvazione, il provvedimento risolutivo che ci si aspettava.

Quanto alla confusione normativa, ricorda che sul codice dei contratti pubblici approvato nel 2016 – e che a suo giudizio ha rappresentato un totale fallimento – sono intervenuti numerosi altri provvedimenti legislativi, a partire dal decreto legislativo n. 56 del 2017, continuando con il cosiddetto « decreto sblocca cantieri », i due

decreti-legge di semplificazione, n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021. Sempre sullo stesso tema ricorda inoltre l'approvazione del PNRR e il provvedimento relativo al commissariamento di alcune opere infrastrutturali, che ha visto un iter assai complesso, comprensivo anche della sostituzione di alcuni dei commissari designati. Individua in questo caos un potente freno allo sviluppo delle infrastrutture, ma anche un forte ostacolo per le piccole e medie imprese.

Il dibattito al Senato, durante il quale il proprio gruppo ha mantenuto un atteggiamento privo di pregiudizi ed anzi fiducioso sul possibile nuovo scenario normativo, in accoglimento dei contributi apportati in audizione, si è tuttavia caratterizzato per la sistematica reiezione dei suoi emendamenti, circostanza che ha determinato il voto contrario sul provvedimento.

Sottolinea che quella in esame è una delega in bianco, come dimostra, ad esempio, la norma che né obbliga né esclude le clausole sociali, consentendo quindi al Governo finanche di cancellare quello che oggi si configura come un obbligo e conseguentemente di permettere alla impresa che subentri in un appalto di non prendere più in carico la forza lavoro della società in uscita per la medesima opera, elemento che pone all'attenzione, in particolare, della viceministra Bellanova, nota proprio per le sue battaglie sociali.

Altro tema che pone all'attenzione della Commissione e della rappresentante del Governo è quello relativo ai crediti detenuti dalle piccole e medie imprese nei confronti della Pubblica amministrazione, tiranna nei confronti delle imprese e dei cittadini ma assai indulgente con se stessa quando vi è un debito a proprio carico.

A suo giudizio, una riforma utile e organica, che quindi non debba essere modificata tra pochi mesi, dovrebbe valorizzare il ruolo di imprese, nonché di enti locali e in generale dell'ampio mondo della committenza, che chiedono strumenti di più facile applicazione ed anche dei giudici amministrativi che, chiamati ad applicare regole confuse, lamentano una incertezza nella propria professione.

Non ritiene probabile quanto il ministro Giovannini, in un impeto di ottimismo, ha dichiarato riguardo all'applicazione di un nuovo codice dei contratti pubblici già per le prime opere del PNRR, né condivide l'entusiasmo per il « dialogo riformista » che, a sentire il Ministro, si sarebbe tenuto al Senato e che avrebbe portato all'approvazione del provvedimento senza la posizione della questione di fiducia. Lo scontro al Senato invece c'è stato e su molti temi, dal divieto artificioso di accorpamento dei lotti, alla qualificazione delle stazioni appaltanti, ai criteri minimi ambientali, alla revisione delle garanzie fideiussorie rispetto lo stato di avanzamento dei lavori.

Di criticità il provvedimento ne contiene tante e auspica che nel corso del dibattito presso questo ramo del Parlamento ci possa essere un confronto costruttivo che miri a modificarlo in senso migliorativo. Preannuncia quindi la presentazione di alcune proposte emendative, motivate dalla convinzione che, in tema di sburocratizzazione, semplificazione e snellimento delle procedure si può e si deve fare molto di più.

La Commissione delibera di adottare come testo base il disegno di legge C. 3514 Governo, approvato dal Senato.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene

il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro Morelli.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sull'ordine dei lavori.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica che l'interrogazione n. 5-07482 Martinciglio: Ipotesi di riduzione delle risorse destinate da ANAS alla manutenzione ordinaria delle infrastrutture stradali, anche alla luce della cronica carenza di personale del settore, sarà svolta in una successiva seduta di sindacato ispettivo, avendo il presentatore comunicato l'impossibilità a partecipare alla seduta odierna.

5-06242 De Maria: Tempi per la riqualificazione ad area verde dell'ex cantiere utilizzato per lo scavo della galleria ad alta velocità nella periferia Sud di Bologna.

Il Viceministro Alessandro MORELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DE MARIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal viceministro alla propria interrogazione che, lo ricorda, era stata presentata nell'ottobre del 2021, data dalla quale sono state intraprese una serie di azioni, che la stessa interrogazione sollecitava, che andavano nella direzione di riqualificare l'area in oggetto. Sottolinea quindi positivamente i lavori intrapresi, nel senso da lui richiesto.

5-07844 Varchi: Chiarimenti in ordine alla riapertura del Ponte Corleone, sulla circonvallazione di Palermo, in relazione alle misure di limitazione del traffico disposte negli anni passati e all'assenza di successivi interventi di messa in sicurezza.

Il Viceministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Carolina VARCHI (FDI), replicando, avendo ascoltato con molto interesse la risposta del Viceministro Morelli, non nasconde la propria preoccupazione, in qualità di cittadina palermitana, per due ordini di ragioni. In primo luogo il ponte Corleone è uno snodo essenziale per il traffico dei veicoli che dalla provincia di Trapani si recano a quelle di Catania e Messina, rappresentando pertanto una tratta cruciale per la viabilità dell'intera area palermitana. In secondo luogo il ponte rappresenta l'unico punto di passaggio per raggiungere numerose attività industriali e commerciali, già duramente colpite dalla pandemia. Rileva come in passato vi sia stata una gestione poco chiara per i cittadini delle ordinanze sulla viabilità. Richiama, in tal senso, i rilievi effettuati nel 2002 che avevano evidenziato uno stato di scarsa sicurezza strutturale del ponte, per il quale sono state disposte ordinanze di restrizione del traffico solo molti anni dopo.

Auspica che il commissario, di concerto con l'amministrazione comunale, in discontinuità con i precedenti comportamenti, possa intervenire per migliorare la viabilità del ponte e renderlo fruibile in tutta la sua interezza.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

5-06242 De Maria: Tempi per la riqualificazione ad area verde dell'ex cantiere utilizzato per lo scavo della galleria ad alta velocità nella periferia Sud di Bologna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'intervento di riqualificazione dell'area di via Gorelli a Bologna, che è stata interessata dai cantieri per lo scavo della galleria dell'Alta Velocità della linea ferroviaria Bologna-Firenze, Rete Ferroviaria Italiana ha rappresentato quanto segue.

L'area attrezzata del Parco Gorelli è stata consegnata al comune di Bologna il 27 gennaio u.s. e il parco è fruibile ed aperto alla cittadinanza, mentre le aree a verde verranno consegnate nel prossimo mese di maggio non appena ultimate alcune lavorazioni di finitura.

Anche i controlli previsti dal Piano di monitoraggio ambientale ed approvati dagli

enti interessati si sono conclusi e gli esiti sono stati inviati ai medesimi enti, mentre la relazione tecnica finale è in via di ultimazione.

Ad oggi non vi sono più cantieri attivi, se non quelli per la piantumazione a verde e per la sostituzione delle essenze che non hanno attecchito.

A completamento di detti interventi, RFI, d'intesa con l'amministrazione comunale, sta procedendo anche alla realizzazione di uno specifico impianto di irrigazione.

ALLEGATO 2

5-07844 Varchi: Chiarimenti in ordine alla riapertura del Ponte Corleone, sulla circonvallazione di Palermo, in relazione alle misure di limitazione del traffico disposte negli anni passati e all'assenza di successivi interventi di messa in sicurezza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento agli interventi di messa in sicurezza del ponte Corleone, ricordo che in data 30 marzo 2021 è stato stipulato uno specifico Protocollo d'intesa tra il comune di Palermo, il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria e ANAS S.p.A..

A tale Protocollo d'intesa ha fatto seguito la convenzione attuativa dell'intervento denominata Risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone sottoscritta in data 5 luglio 2021 e con la quale ANAS ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante.

Inoltre, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, nel mese di agosto 2021 veniva nominato un commissario straordinario con i poteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, con il compito di procedere, tra l'altro, al risanamento della struttura in cemento armato ed alla realizzazione degli ulteriori interventi necessari sul ponte Corleone.

Le strutture del ponte Corleone – che consente lo scavalcamento della valle del fiume Greto e rappresenta l'elemento di giunzione tra i tratti della circonvallazione verso la A19 (in direzione Catania-Messina) e la A29 (in direzione Trapani-Mazara del Vallo) – presenta ammaloramenti tali da richiedere specifici interventi di manutenzione.

Il comune di Palermo aveva affidato alla società esterna Icaro Progetti la definizione di un piano di indagini per eseguire le necessarie verifiche strutturali finalizzate ad emettere un'analisi di sicurezza sul ponte e, sulla base dei primi *screening*, il comune emetteva le ordinanze indicate dall'onorevole interrogante.

L'attività del Commissario, svolta in piena sinergia con l'amministrazione comunale, ha consentito un'accelerazione delle indagini sopra richiamate e della conseguente redazione dell'analisi di sicurezza, consentendo di acquisire dati quantitativi sullo stato di salute del ponte e quindi di stabilire le esatte condizioni di transitabilità dell'opera nelle more dei lavori di manutenzione nonché la tipologia degli interventi manutentivi necessari a rimuovere tutte le limitazioni al transito succedutesi negli anni.

Il 4 gennaio u.s. si sono concluse le indagini, comprese le prove di carico dinamiche, e alla fine del mese di febbraio 2022 è stata rilasciata l'analisi di sicurezza.

In particolare, la Icaro Progetti – pur sottolineando il diffuso stato di degrado e che alcuni elementi presentano una maggiore vulnerabilità con coefficienti di sicurezza ridotti che compromettono la piena operatività del ponte – riconosce una certa robustezza complessiva della struttura, dovuta ai traversi continui nelle selle Gerber, alle luci limitate delle campate tra i ritti, ad un limitato ma efficace grado di iperstaticità della zona centrale dell'impalcato e alle dimensioni degli archi.

L'analisi di sicurezza ha quindi certificato la transitabilità del ponte con le seguenti limitazioni:

n. 2 corsie da 3,5 + 3 metri, per una larghezza massima totale di 6,5 metri, disposte centralmente per ogni carreggiata, e destinate ai veicoli a pieno carico di 44 tonnellate sulla corsia di destra (larga 3,5 m) e 7,5 t sulla corsia di sorpasso (larga 3,0 m);

divieto di sorpasso tra automezzi pesanti.

Attualmente è in corso la progettazione esecutiva del Risanamento delle strutture dell'opera, che si concluderà nel prossimo mese di giugno.

Seguirà l'esecuzione dei lavori mediante Accordo Quadro, già contrattualizzato da parte di ANAS, con avvio previsto nel III trimestre del 2022.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile 101

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Alessandro Morrelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia.

Nomina n. 109.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviata da ultimo nella seduta del 13 aprile scorso.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che è testé pervenuta alla presidenza una lettera del gruppo Movimento 5 Stelle, firmata dalla rappresentante del gruppo Grippa e dal deputato De Lorenzis, in cui, con riferimento alla proposta di nomina in esame, si rileva che, esaminata la documentazione trasmessa dal Governo: con nota n. 60230, in data 31 agosto 2021, a

firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno, veniva comunicato di non avere osservazioni da formulare; con nota n. 18257, in data 23 settembre 2021, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, si rappresentava l'assenza di rilievi in merito all'ulteriore corso del provvedimento; con nota n. 12929, in data 28 ottobre 2021, a firma del Capo Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, per quanto di competenza in base alla delega di funzioni in materia di sport attribuite alla Sottosegretaria di Stato Maria Valentina Vezzali, si esprimeva il nulla osta alla nomina in argomento; con nota prot. n. 47782 del 5 ottobre 2021, a firma del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa, si sottoponeva all'attenzione della Presidenza e degli altri Ministeri una nota nella quale si evidenziavano criticità in ordine ai presupposti giuridici relativi alla nomina suddetta, in particolare in ordine alla durata del mandato, nota a cui non sarebbe poi stato dato seguito, non risultando conseguentemente espresso il preventivo concerto alla nomina da parte del Ministero della difesa, che esprime invece dubbi sulla legittimità dell'incarico da assegnare. Si

rileva inoltre che l'Avvocatura generale dello Stato ha reso il richiesto parere in data 5 gennaio 2022, evidenziando alcune criticità in ordine alle procedure seguite e che la clausola dello Statuto con cui si è proceduto alla nomina può ritenersi efficace, ferme restando le «...eventuali iniziative ex articolo 6, comma 2, della legge n. 8 del 2018, conseguenti al mancato adeguamento dello Statuto dell'Aero Club alle previsioni normative, ovvero, in ipotesi, iniziative ulteriori da parte delle Amministrazioni vigilanti, ivi incluso l'eventuale commissariamento dell'Ente ». La stessa Avvocatura sottolinea ancora che l'eventuale provvedimento governativo di nomina potrebbe essere impugnato dagli aventi diritto attesa « l'eventuale illegittimità » per la « non conformità dello Statuto alla disposizione di legge ». Ciononostante, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha comunque ritenuto di sottoporre la nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a Presidente dell'Aero Club d'Italia al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Si richiede pertanto, alla luce dei rilievi formulati dal Ministero della difesa, di non procedere all'esame della proposta di nomina, e, anche eventualmente coinvolgendo la Presidenza della Camera dei deputati, di acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi, al fine prioritario di preservare la leale collaborazione tra le istituzioni della Repubblica.

Il Viceministro Alessandro MORELLI fa presente che non sono emersi allo stato ulteriori elementi di chiarimento, ricordando che si tratta di un parere di competenza parlamentare e che dunque il Governo si rimette al Parlamento. Richiama il voto sulla proposta di nomina espresso nella giornata odierna dal Senato.

Edoardo RIXI (LEGA) sottolinea che appunto il Senato si è già espresso, fra l'altro esplicitando nel parere argomentazioni che sembrano offrire risposta ai dubbi avanzati dal Movimento 5 Stelle. Non crede dunque ci siano motivi per rimandare ancora la votazione; in caso, conclude, si può dare lettura del parere approvato dall'8^a Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Diego DE LORENZIS (M5S) afferma di aver già preso visione del parere approvato dall'8^a Commissione del Senato. Afferma di ritenere grave che il Governo abbia certificato l'avvenuto concerto sulla nomina che nella realtà non c'è stato, di fatto avallando una violazione nella regolarità del procedimento. Crede infatti che, per rispetto della dignità del Parlamento, ci si sarebbe dovuti aspettare che il Governo motivasse con chiarezza tale suo comportamento, contestualmente rispondendo ai numerosi dubbi avanzati da questa Camera.

Ringrazia il Viceministro Morelli, che si è sempre mostrato molto disponibile; ritiene però che vi siano numerosi aspetti che debbono ancora essere chiariti, che riguardano non tanto questo Governo quanto piuttosto gli Esecutivi precedenti. Vi sono dei dati precisi: lo statuto dell'Aero Club d'Italia andava modificato ed erano previsti per questo, in caso di inadempienza, poteri sostitutivi in capo al CONI che non sono stati esercitati. Ciononostante il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio, cui spetta la vigilanza sul CONI, ha espresso un nulla osta alla proposta di nomina in esame. Ciò ha condotto al risultato paradossale che l'assemblea dell'Aero Club d'Italia ha deliberato sulla base di uno statuto illegittimo, designando un soggetto che per legge non potrebbe ricoprire l'incarico. Dunque il Governo non ha esercitato né la vigilanza che gli spettava né i poteri sostitutivi; l'Aero Club d'Italia è stato ad un certo punto commissariato per motivi gestionali, e nemmeno in quell'occasione si è provveduto a regolarizzarne lo statuto.

Ricorda che vi sono state numerose segnalazioni anche da parte di consiglieri federali e che lo stesso Leoni ha ammesso nel corso dell'audizione di aver emanato delle ordinanze presidenziali non ratificate successivamente dall'assemblea. Questi comportamenti si sono spinti sino a prevedere piani di rientro della situazione debitoria di alcuni club, che altrimenti non avrebbero potuto prendere parte alla votazione che ha condotto alla riconferma dello stesso Leoni. Prende atto che su tutto ciò il Go-

verno non ha dato i chiarimenti richiesti, ma si vuole nonostante tutto andare avanti.

Da ultimo, stigmatizza che il Dipartimento per lo sport, articolazione della Presidenza del Consiglio, abbia dato il proprio nulla osta dopo gli altri Ministeri, così avallando la sussistenza di un concerto del Ministero della difesa che invece non era stato prodotto. Per tutti questi motivi ha inviato insieme alla collega Grippa la missiva appena letta dalla presidente, anche per evitare che si creasse un precedente grave di questo genere.

Diego SOZZANI (FI), concordando con questo dichiarato dal collega Rixi, chiede che si proceda regolarmente alla votazione.

Edoardo RIXI (LEGA) stigmatizza la volontà dilatoria del gruppo Movimento 5 Stelle, che sta ritardando da un mese la votazione pur avendo ricevuto come tutti i chiarimenti richiesti. Afferma che la Commissione si deve attenere al procedimento e che il problema del mancato adeguamento dello statuto non le compete: l'unico punto in discussione è la valutazione della persona del candidato. Sottolinea che vi è stata una regolare deliberazione dell'assemblea dell'Aero Club d'Italia, come è peraltro successo anche per ACI, e che dunque è d'obbligo andare avanti. Conclude che non si può imputare a Leoni la colpa di essere innocente: se il Governo ritiene che si possa procedere alla deliberazione, come ha detto, occorre farlo.

Raffaella PAITA, *presidente*, ammette che la nomina in oggetto presenta profili di

complessità, che peraltro la Commissione ha avuto modo di sviscerare con completezza; la valutazione sul candidato attiene poi al momento della votazione. In termini procedurali, l'unico punto rimasto in sospeso è se vi sia stato o meno il concerto del Ministero della difesa: su questo punto, il Governo, che è presente, ritiene che il procedimento sia completo. Non crede dunque che si possa discutere ancora molto, tanto più che il Senato, con un articolato parere che si discosta dalla prassi sulle proposte di nomina, ha già espresso il suo punto di vista. Occorre dunque a suo avviso procedere nella seduta di domani con la votazione; comunque, per rispetto nei confronti di tutti i gruppi della Commissione, si confronterà in proposito anche con la Presidenza della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 102

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 110

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 108

INTERROGAZIONI:

5-05667 Terzoni: Sulla situazione dell'impianto di produzione di cappe aspiranti del gruppo Elica a Cerreto d'Esi 108

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 111

5-05825 Pezzopane: Sul ridimensionamento delle sedi di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona dell'azienda Brioni 108

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 113

5-07278 Cenni: Sulla continuità produttiva del settore del vetro artistico d'arredo in Toscana 108

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 115

5-07301 Suriano: Sullo stabilimento di Jesi della multinazionale Caterpillar 109

ALLEGATO 5 (*Testo della risposta*) 117

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

Testo unificato C. 2049 Spena e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudia PORCHIETTO (FI), *relatrice*, esprime soddisfazione per essere stata designata come relatrice su un provvedimento che verte su una materia che le sta particolarmente a cuore. Osserva che il settore agricolo registra ormai da qualche tempo una forte crescita dell'imprenditorialità femminile, più di molti altri settori, anche se risulta tra i più colpiti dalla con-

tingente crisi post-pandemica. Rileva, peraltro, che in tale settore produttivo le pari opportunità di genere devono ancora essere implementate con particolare attenzione. Evidenzia, tuttavia, che con il provvedimento all'esame è stato svolto un lavoro sinergico e di squadra che ha permesso una costruzione normativa assai attenta in un ambito ove, ribadisce, non è semplice gestire e affrontare le predette tematiche.

Espone, quindi, in sintesi i contenuti della proposta di legge all'esame, nel testo unificato come risultante dagli emendamenti approvati delle abbinate proposte di legge C. 2049, C.2930, C.2992 e C. 3509, composta di dieci articoli, che reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque, nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore. Ricorda, altresì, che essa reca disposizioni per eliminare le criticità esistenti nei predetti settori e per contrastare le disparità salariali e le discriminazioni di genere, nonché per monitorare l'impatto di genere delle misure adottate nel medesimo settore.

Passando all'articolato del testo rammenta che l'articolo 1 ne esplicita i già descritti oggetto e finalità, disponendo altresì che, con decreto, sono recepite le norme necessarie a dare attuazione alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano una attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio.

Fa quindi presente che l'articolo 2, comma 1, al fine di promuovere il lavoro e

l'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, dispone che venga redatto, con cadenza triennale, un Piano nazionale di interventi. Ai sensi del comma 2, il Piano nazionale, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento, tra gli altri, di interventi volti a: favorire la creazione e l'attività delle imprese agricole a conduzione femminile, promuovendo il ruolo femminile nell'agricoltura multifunzionale e sostenendo le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate; tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole, conciliando i tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di *welfare*; contrastare e prevenire fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, i consultori familiari e le aziende sanitarie locali; promuovere azioni mirate per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici agricole; potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale dei giovani, delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo di agricoltura 4.0; promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole; rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie; contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, al fine di promuovere la creazione di imprese agricole condotte da donne; a promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali in particolare per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali; favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-

ecologiche nelle imprese femminili; a incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili e di distretti del cibo; promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, in conformità ai principi di cui alla citata direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010; garantire la piena ed effettiva partecipazione femminile e le pari opportunità di *leadership* a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, economica e pubblica delle aree rurali; istituire borse di studio in favore degli studenti che discutono una tesi di laurea in materie attinenti alle finalità del Piano finalizzate a promuovere studi sulle donne imprenditrici nei settori in questione; riconoscere il ruolo del coniuge coadiuvante nella gestione delle imprese agricole a gestione familiare; agevolare l'accesso al credito, finalizzato all'avvio di attività imprenditoriali agricole, per donne e giovani appartenenti a fasce reddituali più svantaggiate; promuovere e tutelare le tradizioni agricole, gastronomiche e culturali locali, attraverso la rifunzionalizzazione e il recupero di edifici situati all'interno dell'azienda agricola da adibire ad attività di turismo esperienziale per la realizzazione di attività culturali, sociali e ricreative legate all'agricoltura, prevedendo che gli immobili destinati alle attività multifunzionali non mutino la loro destinazione d'uso; incrementare le vendite a distanza, anche prevedendo l'armonizzazione e la semplificazione della normativa in materia doganale e di riscossione delle accise; valorizzare il contributo femminile dato allo sviluppo delle aree rurali, in termini socio-economici e di sviluppo locale, dando attuazione all'iniziativa europea denominata Leader+. Segnala che ai sensi del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le modalità di adozione del Piano nazionale di cui al comma 1 e rileva che il successivo comma 4 stanziava 12 milioni di euro annui per l'attuazione del Piano nazionale di cui al comma 1: le risorse erogate per il finanziamento del Piano nazionale sono cumulabili con agevolazioni e contributi even-

tualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale e possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste dalle priorità del Piano strategico nazionale, i fondi della politica agricola comune e il FEAMP.

Evidenzia che l'articolo 3 istituisce, previo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Sottolinea che esso coordina le proprie attività con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e svolge le seguenti ulteriori funzioni: *a)* monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nei settori oggetto della legge; *b)* partecipare al monitoraggio dell'evoluzione del lavoro femminile nei predetti settori, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro; *c)* monitorare l'attuazione e l'efficacia delle misure per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nei citati settori, previste dalla Politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura, dalle norme nazionali e regionali, nonché dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne; *d)* condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze e le competenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile dei settori di interesse nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; *e)* elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al

credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità, la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari; *f*) contribuire, per le attività di competenza, alla redazione del piano nazionale annuale di cui all'articolo 2; *g*) provvedere, nelle materie di competenza, alla richiesta e allo scambio di informazioni disponibili con i corrispondenti organismi regionali e dell'Unione europea; *h*) rendere accessibili, attraverso un apposito portale telematico costantemente aggiornato, informazioni relative alla normativa vigente in materia di formazione, lavoro e imprenditoria femminile nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi nazionali e regionali concernenti tali settori, nonché informazioni utili per la risoluzione di problemi inerenti le procedure amministrative. Segnala che per le predette attività l'ufficio procede alla consultazione periodica delle organizzazioni datoriali, sindacali e associative delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare (comma 3). Inoltre rileva che, ai sensi del comma 4, l'ufficio, avvalendosi della collaborazione del CREA e dell'ISMEA, dando conto dello svolgimento delle attività previste dal comma 2, predispose un rapporto annuale sulla condizione dell'imprenditoria e del lavoro femminile, che viene trasmesso al Parlamento ed alle regioni. Segnala, altresì, che il comma 5 per l'attività dell'ufficio stanziava una somma pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Fa poi presente che l'articolo 4 reca disposizioni per favorire la costituzione e l'aggregazione di imprese a conduzione femminile nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'itticoltura e dell'acquacoltura. A tal fine, oltre a novellare il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, istituisce (comma 3), nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali, il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al comma 4 dispone che le risorse del Fondo siano destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree rurali e nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare. Segnala inoltre che ai sensi del comma 5 le necessarie modalità di attuazione sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

Evidenzia che l'articolo 5 reca alcune disposizioni volte all'attuazione del principio della parità di genere. In particolare, al comma 1, è previsto che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – in sede di rinnovo delle cariche degli enti strumentali agricoli e delle società controllate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali operanti nel settore agricolo, si provvede ad assicurare che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Tale disposizione è prevista al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Il comma 2 stabilisce che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento, il Governo provveda a modificare il sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012, nel senso di assicurare il rispetto della composizione degli organi sociali e, a

tal fine sopprimendo, all'articolo 3, comma 1, il limite dei tre mandati consecutivi e prevedendo che i compiti di monitoraggio e vigilanza – di cui all'articolo 4, comma 5 – attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità siano estesi anche al Ministro competente. Ai successivi commi 3, 4 e 5 si prevedono ulteriori modifiche delle disposizioni vigenti volte ad attuare il principio della parità di genere. In particolare, il comma 3 riguarda una modifica del comma 17-bis dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, disponendo che, nell'ipotesi in cui la composizione del consiglio di amministrazione dei consorzi di tutela DOP e IGP non rispetti il criterio di riparto volto ad assicurare l'equilibrio tra i sessi, si applicano le disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Il comma 4 introduce, tra i requisiti necessari per il riconoscimento da parte del Ministero competente dei consorzi di tutela DOP e IGP, di cui all'articolo 41, comma 3, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, anche quello secondo cui lo statuto di detti consorzi deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi, di cui al sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 2012. Il comma 5 prevede la soppressione del riferimento ai tre mandati consecutivi con riferimento al rispetto del principio della parità tra i sessi nei consorzi di tutela, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante disposizioni in materia di semplificazione nei settori agricolo e agroalimentare. Ai sensi del comma 6 il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali assicura l'applicazione del principio dell'equilibrio tra i sessi, almeno nella misura di un terzo, nelle nomine di propria competenza negli enti e negli organi da esso partecipati nonché nella scelta dei propri consulenti e dei componenti dei comitati di consulenza, di ricerca e di studio costituiti al suo interno, da computare sul numero complessivo delle designazioni o delle nomine effettuate nel corso dell'anno. Ai sensi

del successivo comma 7 il medesimo Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano un'adeguata rappresentanza di genere in tutti gli organismi di monitoraggio e di partenariato impegnati nella redazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei Piani Nazionali e Regionali dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Infine, ai sensi del comma 8, con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge all'esame, sono stabilite le modalità di attuazione delle susposte disposizioni.

Segnala che l'articolo 6 dispone che, in corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di far conoscere l'importanza sociale e la qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché l'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e allo scopo di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.

Osserva che l'articolo 7 disciplina la qualifica di coadiuvante dell'impresa di pesca e acquacoltura stabilendo che – ad eccezione dei casi in cui sia configurabile un diverso rapporto di lavoro – tale qualifica è riconosciuta, ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile (riguardante l'impresa familiare), al familiare che presta la sua attività di lavoro nell'impresa ittica.

Evidenzia che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di rifinanziamento del fondo rotativo volto a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Nello specifico, il comma 1, fa riferimento al fondo rotativo previsto dall'articolo 1, comma 506, della legge n. 160 del 2019 prevedendone il rifinanziamento nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Si ricorda, in proposito,

che l'articolo 1, comma 506 della legge 160 del 2019 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del sopra citato fondo rotativo con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro per l'anno 2020. Ricorda che l'articolo 1, comma 504, della richiamata legge di bilancio per il 2019, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (in esecuzione è stato quindi adottato il D.M. 9 luglio 2020). Ricorda altresì che l'articolo 1, comma 505, della suddetta legge 160 del 2019 ha poi previsto che i mutui di cui al comma 504 sono concessi nel limite di 300.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A tal proposito sottolinea che il comma 2 dell'articolo 8 in commento eleva il predetto limite a 500.000 euro per impresa. Segnala, infine, che il comma 3, stabilisce che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge) previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuati criteri e modalità per l'erogazione del fondo rotativo in oggetto.

Infine fa presente che l'articolo 9 reca la consueta clausola di salvaguardia riguardante l'applicabilità delle disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano mentre, da ultimo, l'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge, pari 42,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si

provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

In conclusione, considerate le meritorie finalità del provvedimento all'esame, formula una proposta di parere favorevole sul testo in oggetto (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Atto n. 379.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 aprile 2022.

Martina NARDI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà il prossimo martedì 26 aprile.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, osservando che la materia oggetto dello schema di decreto all'esame presenta taluni aspetti meritevoli di approfondimento, chiede se ricorrano le condizioni per poter disporre di un ulteriore lasso di tempo finalizzato al

completamento dell'istruttoria, riservandosi di formulare una proposta di parere al suo esito.

Martina NARDI, *presidente*, considerato quanto osservato dalla relatrice Bonomo, propone, ravvisandone le condizioni, di richiedere al Presidente della Camera di prorogare di dieci giorni il termine per la deliberazione del parere ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento. Concorde la Commissione, avverte quindi che trasmetterà tale richiesta alla Presidenza della Camera.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Giorgia ANDREUZZA. – Interviene, in videoconferenza, la viceministra per lo sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 14.50.

5-05667 Terzoni: Sulla situazione dell'impianto di produzione di cappe aspiranti del gruppo Elica a Cerreto d'Esi.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuseppe CHIAZZESE (M5S), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia la viceministra Alessandra Todde, che riconosce come persona che privilegia i fatti alle parole, per la risposta fornita e auspica che

la vicenda in oggetto possa avere i preannunciati sbocchi positivi.

5-05825 Pezzopane: Sul ridimensionamento delle sedi di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona dell'azienda Brioni.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefania PEZZOPANE (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ricevuta auspicando che sulla problematica in oggetto vi sia un monitoraggio attento e continuo. Evidenzia come il marchio Brioni è non solo assai rilevante per il settore della moda italiana ma anche come esso costituisca un argomento di vanto per la regione Abruzzo in quanto racconta una storia vincente del suo territorio. Si augura che siano utilizzati tutti gli strumenti esistenti e possibili per tutelare i lavoratori e le lavoratrici coinvolti, che esprimono un'altissima professionalità ai migliori livelli del settore, nonché il marchio in questione, anche per la sua storia così rappresentativa per il Paese e per l'Abruzzo.

5-07278 Cenni: Sulla continuità produttiva del settore del vetro artistico d'arredo in Toscana.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Diego ZARDINI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia per la risposta ricevuta, in particolare per quanto contenuto nella sua parte finale. Osserva, peraltro, che vi sono alcuni comparti che necessitano di maggiore attenzione rilevando, altresì, che dalla risposta della viceministra si evince l'intenzione del Governo di affrontare anche altri ambiti problematici con provvedimenti di prossima adozione. Avverte, quindi, che in tal caso otterrà grande attenzione da parte del Partito Democratico che, sottolinea, è animato da un forte spirito collaborativo.

5-07301 Suriano: Sullo stabilimento di Jesi della multinazionale Caterpillar.

La viceministra Alessandra TODDE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Simona SURIANO (MISTO-M-PP-RCSE), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta che contiene elementi positivi e ottimistici. Esprime parole di elogio per il coraggio dimostrato dalla società *IMR automotive Industries* di Carate Brianza con la sua proposta. Osserva tuttavia che, purtroppo, vi sono molte altre situazioni italiane che non sono in predicato di avere una così felice soluzione. Auspica quindi

che il Ministero possa dirigere la propria attenzione verso queste situazioni produttive che rischiano di chiudere da un momento all'altro per la volontà di alcune multinazionali di delocalizzare la propria produzione. Tra queste ultime ricorda, ad esempio, il caso del sito produttivo Pfizer di Catania che sembra intenzionato a chiudere. Conclude auspicando che si eserciti comunque un continuo monitoraggio sugli annunciati esiti della vicenda oggetto della sua interrogazione.

Giorgia ANDREUZZA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abbinate.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura » (C. 2049 Spena e abbinate), come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

preso atto favorevolmente che al comma 3 dell'articolo 4, al fine di favorire la concentrazione produttiva del sistema imprenditoriale agricolo a conduzione femminile, è istituito il Fondo per promuovere l'aggregazione dell'imprenditoria femminile agricola nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui, le cui risorse sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese agricole femminili ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

evidenziato con favore quanto recato dall'articolo 8 che, al comma 1, rfinanzia il Fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, volto a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e, al successivo comma 2, sostituisce il comma 505 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, elevando il limite per la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui al comma 504 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da 300.000 a 500.000 euro per impresa, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-05667 Terzoni: Sulla situazione dell'impianto di produzione di cappe aspiranti del gruppo Elica a Cerreto d'Esi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in esame sentita a riguardo la competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico e informo per quel che segue.

Con l'atto in parola, l'Onorevole interrogante relativamente all'azienda Elica spa, *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti, chiede l'apertura di un tavolo nazionale, nonché la valutazione di soluzioni occupazionali e produttive per i siti di Cerreto e Mergo, particolarmente colpiti dalla riorganizzazione dell'Elica Spa.

A riguardo si informa che nel maggio dello scorso anno è stato attivato presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo dedicato che ha visto coinvolte oltre all'azienda, anche le Istituzioni locali e regionali competenti, nonché le Parti sociali.

Nei primi incontri istituzionali che si sono svolti presso il Ministero dello sviluppo economico l'azienda ha sottolineato che negli ultimi anni si è assistito ad una persistente flessione del mercato a cui si è aggiunta la pressione dei *competitor* europei e mondiali, evidenziando tuttavia, la disponibilità a voler raggiungere un accordo al fine di mitigare gli impatti sociali sul territorio italiano.

In data 21 luglio 2021, infatti, i rappresentanti di Elica Spa hanno comunicato che la predisposizione di un nuovo piano industriale con l'obiettivo di recepire le necessità di competitività di Elica. In particolare, sono state identificate alcune produzioni che continueranno ad essere realizzate sul territorio nazionale e si è dato atto della volontà dell'azienda di riportare in Italia la linea di fabbricazione di un prodotto prevista precedentemente in Polonia.

I rappresentanti dell'azienda, inoltre, hanno rassicurato sulla disponibilità alla

sospensione degli aspetti esecutivi del Piano Industriale e sulla volontà di non porre in essere azioni unilaterali, ribadendo altresì di voler allargare la *mission* degli stabilimenti italiani salvaguardando la competitività aziendale.

Nel corso dell'incontro del 19 ottobre 2021, l'azienda si è resa disponibile al *reshoring* di produzioni del *Top* di gamma che condurrebbe all'impiego presso lo stabilimento di Mergo (Ancona) complessivamente di 380 lavoratori.

Il Ministero dello sviluppo economico ha invitato l'azienda a verificare la fattibilità di strumenti di incentivazione quali il contratto di rete e a verificare la possibile attivazione di altri strumenti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quali il fondo nuove competenze e il contributo derivante dal contratto di solidarietà.

A tal proposito si rende noto che lo scorso 9 dicembre 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato sottoscritto l'accordo che prevede il mantenimento delle produzioni in Italia della multinazionale di Fabriano che produce elettrodomestici, scongiurando quindi il piano annunciato dall'azienda (nel marzo 2021) che prevedeva la delocalizzazioni delle produzioni all'estero e l'esubero di circa 400 lavoratori.

Nello specifico, l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati, prevede un nuovo piano che, oltre a tutelare il futuro degli stabilimenti, individua un percorso di rilancio industriale condiviso per garantire il salvataggio di posti di lavoro attraverso l'avvio di nuovi prodotti e l'utilizzo di tutti gli strumenti disponibili ad accompagnare, con incentivi, una parte dei lavoratori coinvolti verso nuove opportunità di ricollocazione e al prepensionamento.

In conclusione, seppure va riconosciuto che da parte dell'Elica Spa sono stati compiuti alcuni passi avanti relativi agli impegni assunti di aumentare i volumi produttivi, di realizzare nuove produzioni nonché di reinternalizzarne altre, restano aperte e sono ancora oggetto di trattative, verifiche e chiarimenti le questioni aventi ad oggetto il futuro assetto produttivo della società, le conseguenti ricadute occupazionali e le azioni concrete per l'individuazione di un progetto industriale sostenibile.

Infine, sul tema del contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni, si conferma l'incessante impegno del Governo indirizzato all'individuazione di tutte le possibili soluzioni anche di semplificazione normativa per creare le condizioni per rendere meno oneroso in Italia sia l'attività di impresa, per difendere il tessuto produttivo delle imprese interessate da fenomeni di disinvestimento e per contribuire alla competitività e alla crescita del tessuto imprenditoriale nazionale.

ALLEGATO 3

5-05825 Pezzopane: Sul ridimensionamento delle sedi di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona dell'azienda Brioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Rispondo all'atto in esame sentita a riguardo la Struttura competente del Ministero dello sviluppo economico e informando che in data 21 ottobre 2021 si è tenuto un incontro avente ad oggetto l'azienda Brioni, storico marchio sartoriale maschile italiano con un importante sede produttiva a Penne (Pescara-Abruzzo) di proprietà del Gruppo francese Kering.

Alla citata riunione l'amministratore delegato dell'azienda, dopo aver confermato che il Gruppo Kering continuerà a sostenere il marchio Brioni e i suoi stabilimenti produttivi, ha rappresentato le linee guida strategiche alla base del nuovo Piano Industriale 2021-2025.

Tale Piano prevede investimenti in nuove strategie commerciali e di comunicazione e l'efficientamento delle produzioni e dei costi di struttura e comporterà la riorganizzazione del lavoro e la razionalizzazione della manodopera, con un possibile impatto su circa 320 addetti tra diretti ed indiretti negli impianti abruzzesi.

A tal proposito i vertici aziendali hanno sottolineato che il Gruppo Kering dal 2018 ha supportato fortemente l'azienda compensando le perdite di volumi propri di mercato con volumi da parte degli altri *brand* del Gruppo, compatibili con le caratteristiche delle produzioni di abbigliamento formale. Con tale riferimento, ha confermato la volontà di investire sulla parte industriale e rafforzare la fiducia delle altre società del Gruppo, operando un cambiamento graduale nel rispetto della professionalità delle maestranze.

Inoltre i vertici dell'azienda hanno informato che sulla base di un accordo sottoscritto con le parti sindacali il 22 giugno 2021, 209 lavoratori hanno aderito al percorso di uscita volontaria con incentivo all'esodo, e tra questi ci sono stati 40 pre-

pensionamenti. Nel contempo, l'azienda si è impegnata a implementare il piano industriale ricevendo tutta la disponibilità del Gruppo. Si prevedono investimenti per la comunicazione con nuovi testimonial e l'apertura di nuovi negozi in Asia e in Cina; si è proceduto inoltre a sviluppare nuove linee industriali dedicate alla linea più informale.

Rispetto alla gestione esuberi, l'azienda ha precisato che Brioni non procederà in modo unilaterale, ma è disponibile ad iniziare il confronto con le parti sociali per condividere un percorso finalizzato a minimizzare l'impatto sociale del piano con tutti gli strumenti disponibili.

Infine, i vertici dell'azienda hanno informato che nel mese di dicembre 2020 è stata formulata la richiesta per accedere al Fondo nuove competenze di cui Anpal ha confermato successivamente nel 2021 l'accettazione e lo sviluppo di una ipotesi di piano della formazione.

Le OO.SS. hanno confermato la disponibilità al confronto manifestando tuttavia la necessità di approfondimenti sul piano industriale aziendale e, inoltre, hanno auspicato l'utilizzo di soluzioni alternative alla riduzione del personale attraverso l'uso degli ammortizzatori sociali disponibili, oltreché attraverso la formazione e riqualificazione del personale.

In conclusione i legali rappresentati dell'azienda hanno assicurato che non vi è intenzione di delocalizzare e che l'impegno di Brioni e del Gruppo è quello di mantenere la produzione in Italia e sul territorio abruzzese, ove non sono previste chiusure di stabilimenti. Anche per la sede lombarda di Curno il Piano non comporta conseguenze sul perimetro occupazionale.

Il Ministero dello sviluppo economico ha dato massima disponibilità a supportare

un percorso di tutela delle maestranze qualificate. Si continuerà a mantenere un confronto tra le Parti che sarà costantemente monitorato dal presente dicastero di concerto con le altre istituzioni centrali e ter-

ritoriali non soltanto per prevenire un rischio di depauperamento delle attività imprenditoriali in Italia ma anche per salvaguardare l'occupazione e tutelare i lavoratori.

ALLEGATO 4

5-07278 Cenni: Sulla continuità produttiva del settore del vetro artistico d'arredo in Toscana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema posto è di prioritaria importanza per il Governo ed è stato oggetto di numerose interrogazioni. Le criticità sollevate alimentano preoccupazione crescente, anche in relazione al protrarsi della situazione di crisi – dove alla crisi pandemica si aggiunge quella determinata dalla guerra in Ucraina – e delle sue evoluzioni prospettiche.

Oltre a quanto già riferito a riguardo, preme evidenziare che numerose sono le misure sono messe in atto.

Nella legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) sono previste disposizioni volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. In particolare, richiamo il Fondo per il sostegno alla transizione industriale da 150 milioni di euro istituito con legge di Bilancio 2022 presso il Ministero dello sviluppo economico, rivolto alle imprese che operano in settori ad alta intensità energetica.

Sempre la legge di Bilancio 2022 è intervenuta a sostegno della filiera del settore delle vetrerie di Murano (articolo 1, comma 702), istituendo, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.

Oltre alla specifica filiera delle vetrerie di Murano, la legge di Bilancio 2022 prevede misure di sostegno trasversali per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana nel suo complesso (articolo 1, comma 700), istituendo, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022. Per tale Fondo, il

Ministero sta valutando la misura più idonea di attuazione.

Novità sono state introdotte anche con il decreto-legge « Sostegni *ter* » (decreto-legge n. 4 del 2022), il cui Titolo III è interamente dedicato alle « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica ». Tra le varie misure ivi previste, ricordo in particolare il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. A tal fine, sono stati stanziati 540 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 15). Va richiamata, però, anche l'estensione dell'annullamento degli oneri di sistema fino al primo trimestre 2022 anche alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, quando anche connesse in media, alta o altissima tensione (articolo 14).

Ricordo, ancora, il decreto-legge Energia (decreto-legge n. 17 del 2022). Le misure ivi previste ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive. L'obiettivo del citato provvedimento non è solo quello di calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche, ma anche quello di prevenire analoghe emergenze future.

Infine, il nuovo decreto-legge Energia (decreto-legge n. 21 del 2022) prevede numerose novità contro il caro bollette e la riduzione delle accise su benzina e gasolio, che eleva il limite ISEE per il bonus sociale e che prevede, per tutto il 2022, l'esenzione Irpef del bonus carburante riconosciuto alle imprese dipendenti. Quest'ultimo decreto ha portato le risorse finora comples-

sivamente stanziata per l'obiettivo in parola a circa 20 miliardi di euro. Tra le varie novità, ricordo l'azzeramento degli oneri di sistema per le utenze elettriche domestiche e le imprese e la riduzione per le utenze del gas per le quali l'IVA è stata portata al 5 per cento. Ricordo il credito d'imposta per i consumatori industriali energivori fino al 25 per cento dell'incremento dei costi di fornitura di elettricità e fino al 20 per cento dell'incremento dei costi di fornitura del gas naturale, con riferimento ai primi due trimestri del 2022.

Com'è noto, si tratta di misure prevalentemente di natura emergenziale, che però, in molte situazioni, non sono sufficienti a compensare i rincari in atto.

Si stanno studiando, dunque, ulteriori misure compensative, di cui si discuterà in occasione della predisposizione dei nuovi provvedimenti emergenziali, che vedranno la luce nelle prossime settimane.

Altri soggetti particolarmente colpiti, ad esempio, sono quelli che, oltre ad aver subito l'aggravio di costi connessi al caro energia, hanno subito un notevole rincaro anche sul fronte dell'approvvigionamento delle materie prime. Si pensi, ad esempio, al settore della ceramica. Si tratta dei settori per i quali sono allo studio ulteriori

specifiche misure, da realizzare nel quadro delle recenti aperture europee in tema di aiuti concessi in ragione delle crisi in atto, che dovranno intervenire non solo sul fronte dei costi dell'energia, ma anche su quello dell'approvvigionamento.

A tali tipologie di interventi si devono affiancare misure di lungo periodo, a carattere necessariamente strutturale, nonché una strategia eurounitaria che punti all'autonomia strategica dell'Unione Europea sull'energia.

In conclusione, ribadisco che è massima l'attenzione del Governo nell'arginare le criticità che le imprese italiane stanno affrontando a causa della situazione economica determinata dal susseguirsi della crisi pandemica, del rincaro delle bollette di energia e gas e della crisi internazionale dovuta alla guerra in Ucraina.

A tal fine, come comunicato anche a seguito dell'approvazione del Documento di Economia e Finanza 2022, verranno stanziati ulteriori risorse, dedicate a rifinanziare le misure temporanee finora introdotte e ad introdurre di nuove, anche per sostenere quei soggetti che finora non hanno potuto integralmente beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione vigente.

ALLEGATO 5

5-07301 Suriano: Sullo stabilimento di Jesi della multinazionale Caterpillar.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vertenza della Caterpillar Hydraulics S.r.l. è pervenuta all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico a seguito della decisione dell'azienda, nei primi giorni di dicembre 2021, di chiudere lo stabilimento marchigiano di Jesi che produce cilindri per macchine movimentazione terra, dando avvio alla procedura di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori.

Appresa la notizia, in data 21 gennaio 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha convocato un primo incontro in video conferenza con tutte le parti coinvolte dalla vicenda. In tale sede, il rappresentante della Caterpillar – nel confermare la procedura di mobilità – ha dato atto di aver proceduto a dare mandato all'Advisor EY per individuare potenziali investitori per cedere l'azienda, in quanto la proprietà non aveva più interesse a continuare tale produzione a Jesi, ritenendo più economico acquisire i relativi prodotti sul mercato esterno.

In un successivo incontro tenutosi lo scorso 21 febbraio 2022, i rappresentanti della azienda Caterpillar hanno informato di aver condiviso un accordo di massima con la società IMR automotive Industries di Carate Brianza (nel seguito IMR) che si sarebbe accompagnato ad una *due diligence*, nonché hanno confermato l'intenzione di procedere ad una sospensione temporanea della procedura di licenziamento, al fine di favorire la definizione dell'operazione ed il conseguente avvio di un percorso di reindustrializzazione per i lavoratori.

Nel corso del medesimo incontro sono stati forniti dettagli sulla società IMR confermando che si tratta di un'azienda al 100 per cento italiana, partecipata da Simest

(Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), attiva nella produzione di componenti per il settore *automotive* con 370 milioni di fatturato annuo, con 2.600 dipendenti, di cui 1.500 in Italia. Nello specifico, il piano industriale dedicato prevede l'acquisto di *asset* industriali e dell'immobile di Jesi con l'assorbimento dei dipendenti di Caterpillar.

In data 13 aprile scorso si è svolto un ulteriore incontro in collegamento « da remoto » tra rappresentanti della Regione Marche, del Ministero dello sviluppo economico, la dirigenza dell'azienda, i sindacati dei lavoratori e i rappresentanti della società IMR. Tale incontro si è concluso con un accordo sindacale che prevede il passaggio di 103 operai al IMR-Industries, con un inserimento graduale attraverso il ricorso ad un periodo di due anni di cassa integrazione per riorganizzazione aziendale. Per i lavoratori che, invece, intendono non aderire all'Accordo ci sarà un accompagnamento in uscita tramite cassa integrazione, Naspi e incentivo.

In data 19 aprile scorso si è svolto un successivo incontro da remoto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esame congiunto della Cassa Integrazione che si è concluso con l'accordo tra Regione Marche, Ministero dello sviluppo economico, dirigenza dell'azienda, sindacati dei lavoratori.

Da quanto esposto emerge come il Ministero dello sviluppo economico stia seguendo unitamente alle altre Istituzioni coinvolte la vertenza Caterpillar Hydraulics S.r.l., al fine di preservare una importante e storica realtà produttiva, come quella in parola, radicata nel territorio jesino e tutelare i lavoratori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».	
Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL	118
Audizione del professor Antonio Lo Faro, del professor Franco Scarpelli e dell'avvocato Marco Scialdone	118
Audizione del professor Sebastiano Fadda, presidente dell'INAPP	118

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizioni nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».

Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.15.

Audizione del professor Antonio Lo Faro, del professor Franco Scarpelli e dell'avvocato Marco Scialdone.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.45.

Audizione del professor Sebastiano Fadda, presidente dell'INAPP.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

C. 3533 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che gli articoli aggiuntivi Invidia 6.03, 6.04 e l'emendamento 10.15 sono stati sottoscritti dal deputato Cominardi e che l'emendamento Grillo 12.1 è stato sottoscritto dal deputato Perconti.

Ricorda che la seduta odierna è dedicata allo svolgimento di interventi per l'il-

lustrazione del complesso delle proposte emendative presentate. Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire.

Doriana SARLI (MISTO-M-PP-RCSE) segnala che la sua componente ha presentato alcuni emendamenti relativi, in particolare, all'innalzamento dell'età a partire dalla quale gli alunni devono utilizzare i dispositivi di protezione individuali e a un'attenuazione dell'obbligo vaccinale e dell'utilizzo del *green pass* rafforzato. Nel precisare che tali disposizioni non derivano da un approccio « negazionista » rispetto alla validità dei vaccini, rileva che occorre superare la visione secondo la quale con l'effettuazione la terza dose si riduce notevolmente la possibilità di trasmettere il virus, posto che le evidenze scientifiche mostrano che da questo punto di vista i vaccini non offrono sufficienti garanzie. In base a tale approccio sono state presentate proposte emendative che prevedono lo svolgimento obbligatorio di un tampone per l'accesso alle strutture sanitarie quale misura di tutela più efficace.

Ritiene necessario introdurre ulteriori misure di alleggerimento delle attuali restrizioni per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale, rimarcando la condizione di oggettiva difficoltà in cui essi si trovano ed osservando che difficilmente coloro che non l'hanno fatto finora procederanno a vaccinarsi. Per quanto concerne l'obbligo vaccinale del personale sanitario, rileva che per una parte consistente di operatori sanitari, a partire dai veterinari, non esiste alcuna motivazione legata al contatto con persone in condizioni di fragilità. Pertanto, anche sulla base delle sollecitazioni pervenute da tale personale, sono stati presentati emendamenti volti a prevedere l'esenzione dall'obbligo vaccinale.

Massimo Enrico BARONI (MISTO) nel ricordare la specificità della Commissione Affari sociali, che si caratterizza anche per un alto mandato sociale, auspica che nell'attuale mutato contesto vi siano le premesse per un'apertura e una negoziazione rispetto a una revisione delle misure finora introdotte per contrastare il COVID-19. Nel segnalare che oramai da troppo tempo il Parlamento appare condizionato dalla minaccia di scioglimento anticipato e, pertanto, non è libero di discutere le decisioni assunte dal Governo, auspica che in questa fase possa finalmente verificarsi un mutamento al riguardo.

Ricorda che l'Italia si è caratterizzata per l'introduzione di misure molto penalizzanti, soprattutto in termini di possibilità di lavorare e di libertà di movimento, per coloro che non hanno adempiuto a tutti gli obblighi in materia vaccinale, peraltro introdotti con una normativa assai mutevole. Segnala che anche Paesi come la Germania e l'Austria, che sembravano all'avanguardia per quanto riguarda l'introduzione dell'obbligo vaccinale, hanno rivisto le loro posizioni, anche grazie al forte dibattito che si è svolto al riguardo all'interno delle aule parlamentari. Ritiene doveroso evidenziare che attualmente circa 7 milioni di italiani si trovano in una condizione « fuori norma » per quanto riguarda l'obbligo vaccinale e che essi sono stati molto spesso stigmatizzati, colpevolizzati ed emarginati. Da questo punto di vista, il

provvedimento in discussione a suo avviso reca alcune misure positive ma non appare sufficientemente coraggioso.

Segnala, poi, che il Ministro della salute islandese ha proposto un approccio assai diverso rispetto a quell'italiano, riconoscendo l'importanza delle prime due dosi di vaccino ma invitando la popolazione, in presenza di varianti meno aggressive, a contrarre il COVID-19, al fine di assicurare una maggiore immunizzazione. Ritiene condivisibile quest'approccio, ricordando che solitamente nel tempo si registra un aumento della carica virale e una riduzione della letalità. Nel richiamare l'impossibilità di potersi compiutamente formare un'opinione sulla diffusione del virus a causa della vastità della produzione scientifica al riguardo, sottolinea che il dibattito che si è svolto sugli organi di informazione ha fatto prevalere un senso di paura, determinando l'insorgenza di atteggiamenti fideistici.

Sulla base di tali considerazioni, ricorda di avere contribuito alla presentazione di alcuni emendamenti che propongono misure di buon senso, al fine di diminuire il disagio a cui sono sottoposti i 7 milioni di italiani precedentemente richiamati ed invita a fare uno sforzo per accogliere tali proposte. Dichiarando di comprendere che in una prima fase della diffusione del COVID-19 era inevitabile adottare un approccio cauto, osserva che allo stato attuale è possibile adottare un atteggiamento più equilibrato, sottolineando allo stesso tempo l'elemento di estrema criticità rappresentato dalle misure di sorveglianza di massa che sono stati introdotte nel corso degli ultimi due anni. Invita a non sottostimare i possibili danni causati dal vaccino e osserva che una vaccinazione di massa, anche con la terza dose, rappresenta la negazione del principio della personalizzazione della medicina. Nel richiamare le misure punitive adottate nei confronti di medici di medicina generale che si sono limitati a certificare l'opportunità di esentare alcuni dei loro pazienti dall'obbligo vaccinale, invita ad assumere un atteggiamento di maggiore apertura in occasione dell'esame di un provvedimento che dovrebbe rappresentare, au-

spicabilmente, la conclusione della decretazione di emergenza sulla materia.

Virginia VILLANI (M5S) segnala che il suo gruppo ha presentato diverse proposte emendative per apportare correttivi e miglioramenti al testo in discussione, la cui criticità è stata segnalata, tra l'altro, anche dal Comitato per la legislazione. Per quanto concerne i primi articoli del decreto-legge, alcune proposte mirano a meglio definire il «rientro alla normalità» e a declinare in maniera puntuale i poteri della struttura destinata a sostituire l'attuale Commissario straordinario. Altri emendamenti intervengono al fine di circoscrivere il perimetro delle ordinanze del Ministro della salute e di assicurare un maggiore coordinamento con gli altri ministri competenti.

Segnala, inoltre, la presentazione di proposte aventi la finalità di rivedere la normativa relativa all'accesso alle strutture sanitarie e assistenziali e di limitare la discrezionalità dei direttori generali in materia. Rileva che numerosi gruppi parlamentari, a partire dal Movimento 5 Stelle, hanno presentato emendamenti relativi alla gratuità o alla disponibilità a prezzi contenuti di mascherine e tamponi e in materia di tutela dei lavoratori fragili.

Sottolinea altresì l'opportunità di rivedere le misure relative al personale scolastico non vaccinato, anche evitando di utilizzare le risorse destinate a valorizzare la professionalità dei docenti. In conclusione, auspica che si possa svolgere un lavoro proficuo, con l'apporto di tutte le forze politiche, per modificare quelle disposizioni del decreto-legge in esame che presentano aspetti problematici.

Claudio BORGHI (LEGA), in via preliminare, invita il Parlamento a svolgere la propria funzione sul testo in esame con la dovuta autonomia dall'Esecutivo. A giudicare dagli emendamenti presentati, questo è certamente avvenuto: si augura che la stessa posizione sia mantenuta dai gruppi parlamentari anche nella fase successiva all'espressione dei pareri da parte del Governo. A suo avviso occorre, in particolare, «tenere la schiena dritta» di fronte al

Ministro della salute. Il contesto pandemico è ormai radicalmente cambiato e la banale osservazione della realtà impone di ammettere che i vaccini hanno fallito nel compito di impedire il contagio: i vaccinati contraggono il virus e lo trasmettono ad altri. In questa situazione, è totalmente assurdo continuare a giustificare trattamenti differenziati sulla base delle scelte vaccinali di ciascuno. A titolo esemplificativo, cita l'evidente demansionamento cui sono esposti i docenti non vaccinati o la sospensione senza retribuzione degli operatori sanitari. Si tratta di persone che vengono penalizzate in modo del tutto ingiustificato, come i tribunali andranno rapidamente ad accertare. Precisa che si tratta di persone in grave difficoltà economica, che sono private dello stipendio per mesi. Questo costringerà lo Stato a spendere, in indennizzi, somme davvero ingenti, tali che, se questo non fosse il Parlamento ma un qualsiasi Consiglio comunale, tutti i parlamentari sarebbero probabilmente giudicati colpevoli per danno erariale.

Osserva che i diritti costituzionali devono essere temperati tra loro, non ritenendo possibile che il diritto alla salute si espanda fino a comprimere in modo totale diritti di pari livello, come quello al lavoro, e questo a maggior ragione in un contesto come quello attuale, nel quale sussistono oramai dubbi diffusi sulla ragione stessa alla base del temperamento. Se proprio si vuole tutelare la salubrità degli ambienti di lavoro, sarebbe a suo avviso preferibile imporre tamponi settimanali, invece che continuare a imporre comportamenti ai cittadini contro la loro volontà. A queste tematiche di carattere più generale se ne aggiungono altre di natura più specifica, generate da veri e propri errori tecnici commessi dall'Esecutivo, come ad esempio il trattamento da riservare alle persone guarite o alle persone vaccinate con Johnson & Johnson, che non sono affatto *no vax*, ma che al contrario si sono recati con fiducia a vaccinarsi, ricevendo un vaccino che non hanno scelto loro, e che adesso si vedono penalizzati per motivi del tutto incomprensibili. Nel complesso, è a suo giudizio necessario chiudere questa parentesi

di divisione, di rabbia e di scontro sociale, trovando un accordo su un testo di pacificazione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) ricorda che l'obiettivo del proprio gruppo di appartenenza è, come sempre, quello di aiutare gli italiani, e che proprio in quest'ottica sono stati scelti, uno per uno, gli emendamenti sui quali concentrare l'attenzione, nel tentativo di convincere la maggioranza ad una riflessione di merito. La speranza, nell'attesa fiduciosa del momento dell'espressione dei pareri, è che le forze politiche che la compongono si adoperino il più possibile per indurre il Governo a ravvedersi su talune questioni. Alcune disposizioni contenute nel decreto sono a suo giudizio inique, inefficaci, persino insensate. Ad esempio, cita il tema della scuola, rispetto al quale ritiene che l'Esecutivo abbia mostrato una totale incompetenza, dall'esperienza dei banchi a rotelle alle ultime contraddittorie esternazioni del Ministro Bianchi sull'utilizzo delle mascherine. L'unico caso di ravvedimento registrato, quello con il quale il Governo si era impegnato a diffondere a livello nazionale le tecniche di aerazione meccanica dei locali scolastici, sulla base del virtuoso esperimento operato nella regione Marche, è rimasto lettera morta perché allo stato attuale non sono state emanate le necessarie linee guida. Per il resto, una forza d'opposizione non può che definirsi basita, in particolare se si pensa alla norma che, da una parte, impone ai docenti non vaccinati di recarsi a scuola, ma dall'altra, contemporaneamente, inibisce loro ogni contatto con gli studenti. Un chiaro esempio di misura logorroica, inefficace, inattuabile. C'è una confusione evidente, che il Parlamento ha il dovere di correggere, se il Governo avrà l'umiltà di riconoscere la propria incompetenza in materia e di ascoltare i punti di vista altrui. Altro esempio emblematico è la disposizione che pone le spese per le sostituzioni dei docenti non vaccinati a carico del Fondo di istituto, cioè quello che dovrebbe servire a soddisfare le esigenze dei docenti stessi. Di fronte a tutto questo, nutre il sospetto che il Governo pensi che l'opposizione non esista o che

non legga i provvedimenti emanati. Non comprende, inoltre, come si faccia a sostenere che l'unico settore nel quale, dopo le vicende pandemiche, sia divenuto indispensabile procedere con un piano straordinario di assunzioni sia quello della salute, e non, ad esempio, anche quelli della scuola, del terzo settore o del privato sociale. Ciò che interessa a Fratelli d'Italia è che, ove possibile, si instauri un dialogo aperto e franco; nel tentare di giungere a quest'obiettivo, l'opposizione difenderà le proprie proposte di modifica fino all'ultimo momento utile.

Fabiola BOLOGNA (CI) informa preliminarmente come il comportamento del proprio gruppo di appartenenza sia improntato come sempre sulla linea della prudenza e della semplificazione. Osserva che le vaccinazioni, riducendo drasticamente le patologie gravi, hanno salvato il Paese dal virus, e chi invoca una diversa ponderazione dei diritti in gioco non dovrebbe dimenticare che quello alla salute è l'unico diritto che la Costituzione definisce esplicitamente come fondamentale. Partendo da questi ineludibili presupposti, è necessario quindi, da una parte, continuare con le dovute precauzioni ove necessario – ad esempio, con le apposite misure nei locali al chiuso – e dall'altra fare il possibile per semplificare la vita alle persone che ne hanno bisogno, investendo ad esempio sulle terapie domiciliari, sul miglioramento del funzionamento della didattica a distanza, e soprattutto sul lavoro agile, ambito, quest'ultimo, nel quale il Paese è ancora ampiamente indietro.

Altra priorità ineludibile è quella di procedere all'assunzione degli specializzandi in medicina, per rispondere ad una carenza di personale ormai drammatica. In termini generali, ritiene importante non dimenticare che i cittadini italiani, nella grande maggioranza, si sono comportati seguendo le regole e che, nel loro complesso, hanno apprezzato il modo con cui è stata gestita la fase pandemica.

Elena CARNEVALI (PD) interviene in primo luogo sul merito, chiedendo che il

dibattito in Commissione continui ad avvenire, come sempre è stato, nel rispetto reciproco delle legittime diversità di opinioni, evitando di scivolare su posizioni offensive. Peraltro, osserva che nella gran parte dei casi il decreto giunge all'esame parlamentare in un momento in cui ha già perso gran parte della propria portata normativa, visto che molte disposizioni in esso contenute producono i loro effetti fino al 30 aprile. L'obiettivo del proprio gruppo di appartenenza è quello di contribuire a mantenere un clima di solidarietà e condivisione, nella inevitabile diversità delle posizioni, senza rinunciare a migliorare il testo del decreto ove possibile, ad esempio sul tema dei lavoratori fragili e del rafforzamento della medicina territoriale e di base.

Maria Teresa BALDINI (IV) interviene per evidenziare come il gruppo Italia Viva sia da sempre dalla parte della scienza e di chi si assume la responsabilità di compiere delle scelte, che a volte possono anche essere sbagliate. Osserva che i passi avanti che ha fatto la scienza in questi anni di pandemia sono incredibili e che ancora la battaglia contro il virus non è vinta in ogni contesto. In generale, manifesta la sensazione che il dibattito politico stia scadendo ad un livello da campagna elettorale: chi ha interesse ad approfondire realmente i dati non può oggettivamente negare che i dispositivi di protezione individuale e i vaccini abbiano salvato il Paese da scenari ben peggiori. La scienza, e chi tra le sue fila si è preso la responsabilità di fare o suggerire scelte, andrà sempre ringraziata.

Roberto NOVELLI (FI) ricorda che la posizione di Forza Italia è sempre stata favorevole alle misure incentivanti la vaccinazione, e questo nonostante in alcuni casi delle scelte dubbie, anche dal punto di vista comunicativo, abbiano contribuito a creare un clima di scontro e tensioni sociali di portata assolutamente esagerata. Di fronte a un quadro in continua evoluzione, in cui lo stesso decreto in esame si configura come ampiamente superato dal mero trascorrere del tempo, non si può negare che il Paese sia riuscito con successo a conte-

nere i danni. In questo quadro, non si esime comunque dal manifestare una certa preoccupazione per il clima da « liberi tutti » che si è diffuso in questi giorni di festa, in particolare in materia di utilizzo delle mascherine. Per quanto concerne più specificamente gli emendamenti presentati dal suo gruppo, sottolinea quelli in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili, di contenimento del prezzo dei tamponi e di utilizzo dei farmaci antivirali.

Rossana BOLDI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2022.

Rossana BOLDI, *presidente e relatrice*, ricorda che alle ore 12 di martedì 12 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge.

Avverte che ne sono state presentate 197 *(vedi allegato)*.

Al riguardo fa presente che, essendo il disegno di legge in esame collegato alla manovra di finanza pubblica, allo stesso risulta applicabile il regime di ammissibilità delle proposte emendative fissato dall'articolo 123-*bis*, comma 3-*bis*, del Regolamento, a norma del quale non sono ammissibili, da una parte, le proposte emendative estranee all'oggetto del disegno di legge collegato, così come definito dai documenti di programmazione economica e finanziaria del Governo che ne hanno disposto il collegamento, e, dall'altra, quelle non caratterizzate da compensatività finanziaria.

Venendo alla valutazione di ammissibilità sotto i profili finanziari, ricorda preliminarmente che l'articolo unico del dise-

gno di legge delega prevede, al comma 5, una clausola di neutralità e che esso, contrariamente a quanto frequentemente avviene nel caso dei disegni di legge delega, non richiama espressamente il meccanismo procedurale previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), a norma del quale, nel caso in cui non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

Stante il predetto quadro, sono da considerarsi ammissibili gli emendamenti – riferiti alla delega – di carattere ordinamentale, comunque privi di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica o ai quali risulta applicabile la clausola generale di neutralità finanziaria di cui al comma 5.

La presidenza ritiene che debbano, invece, considerarsi inammissibili, per i profili finanziari, gli emendamenti:

Mammì 1.119, in quanto introduce, come principio e criterio direttivo, una stabilizzazione di personale « anche in deroga al limite di spesa per le assunzioni di personale del Servizio sanitario nazionale »;

Ianaro 1.104, in quanto introduce una norma di diretta applicazione volta a trasformare una facoltà assunzionale in un vero e proprio obbligo per le amministrazioni interessate, con ciò comportando nuovi e maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura;

Lorenzin 1.83, Carnevali 1.84 e Stumpo 1.107, in quanto sopprimono la clausola di neutralità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge delega senza sostituirla né con una norma che indichi mezzi di copertura adeguati per l'adozione dei decreti legislativi né con una clausola di rinvio delle

quantificazioni al momento dell'adozione dei decreti legislativi stessi. In particolare, l'emendamento 1.84 Carnevali ha copertura inidonea in quanto i fondi speciali del Ministero della salute non recano le sufficienti disponibilità e l'emendamento 1.107 Stumpo prevede una modalità di copertura, gli stanziamenti di bilancio, inutilizzabile a copertura di nuovi oneri perché per sua natura commisurata agli oneri già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione di ammissibilità con riferimento alla materia oggetto del disegno di legge, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Misiti 1.160, che introduce un principio di delega in materia di definizione degli atti medici, per loro natura inidonei a costituire offesa all'integrità psicofisica della persona;

Misiti 1.161, che introduce un principio di delega in materia di definizione dei criteri per la valutazione e il monitoraggio della qualità dell'assistenza e della *performance* dei centri di specializzazione ai fini del loro riconoscimento quali centri di riferimento di specialità.

Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso i giudizi di ammissibilità è fissato per le ore 18 di oggi.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Il Governo *aggiungere le seguenti:* , al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute,.

1.91. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 *con le seguenti:* Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico *con le seguenti:* Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

1.124. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003.

Conseguentemente, al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e di diritto privato.

1.41. Noja.

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: , fatta salva l'autonomia giuridico-

amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

* **1.15.** Bond, Bagnasco, Mandelli, Versace, Novelli, Brambilla.

* **1.86.** Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

* **1.52.** La Relatrice.

* **1.163.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, come istituti di cura, ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, in cui promuovere l'eccellenza secondo i criteri di valutazione internazionali della ricerca e della assistenza nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*);

1.182. Bologna.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trento e di Bolzano, *aggiungere le seguenti:* le tipologie di IRCCS, i rispettivi organi e organismi e gli aspetti giuridici, economici e previdenziali correlati all'incarico del direttore scientifico,.

Conseguentemente, alla lettera g), dopo la parola: disciplinare aggiungere le seguenti: i modelli organizzativi,.

1.130. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: le tipologie di IRCCS, i rispettivi organi e organismi e gli aspetti giuridici, economici e previdenziali correlati all'incarico del direttore scientifico,.

1.1. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: a cui compete un ruolo fondamentale nel riconoscimento della qualifica di centro hub agli IRCCS,.

1.2. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quali istituti di ricerca fino alla fine della lettera, con le seguenti: come istituti di ricerca preclinica, traslazionale clinica, clinica e clinico-organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico per integrare al meglio l'eccellenza della ricerca con la correlata assistenza, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC), nonché per patologie secondo classi di età o specificità tipologica, sentita la Commissione tecnica sanitaria, sezione per la ricerca sanitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

1.127. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da: quali istituti di ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: come istituti di rilevanza nazionale di ricerca sanitaria preclinica, traslazionale clinica, e clinico-organizzativa, nonché dedicati all'innovazione e al trasferimento tecnologico

per integrare al meglio l'eccellenza della ricerca con la correlata assistenza, secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC);.

1.191. Stumpo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da: quali istituti di ricerca fino a: compiti di cura e di assistenza svolti con le seguenti: come istituti di cura, ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, in cui promuovere l'eccellenza della ricerca con la correlata assistenza.

* **1.16.** Bond, Mandelli, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

* **1.53.** La Relatrice.

* **1.125.** Ruggiero, D'Arrando.

* **1.164.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da: istituti di ricerca fino alla fine della lettera con le seguenti: istituti di cura e ricerca a rilevanza nazionale, ricomprendendosi anche gli istituti che effettuano prestazioni di cura tramite il contributo tecnico-scientifico al fine di assicurare una più alta qualità dell'assistenza, al fine di promuovere l'eccellenza in materia di ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico-organizzativa nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico e l'eccellenza della cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche riconosciute a livello internazionale, collegate alla classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category* – MDC) integrate, dal Ministero della salute, con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale;

1.92. Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a rilevanza nazionale, aggiungere le seguenti:

in una logica di collaborazione scientifica e sanitaria a livello internazionale,.

1.126. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via prioritaria.

1.178. Bologna.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: ad integrazione dei con le seguenti: coniugandole con i.

1.170. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche garantendo che i bandi di finanziamento dedicati agli IRCCS consentano parità di accesso tra gli istituti privati e quelli pubblici, disponendo che la partecipazione non debba essere riservata esclusivamente a questi ultimi, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di libertà di cura.

1.35. Baldini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e sulla base della suddivisione per classi d'età o specificità tipologica.

1.42. Noja.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e secondo gli indicatori dell'European Research Council (ERC).

1.168. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché per patologie secondo classi di età o specificità tipologica, sentita la Commissione tecnica sanitaria, sezione per la ricerca sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44.

1.128. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al fine di garantire un confronto oggettivo delle *performance* raggiunte, anche attraverso processi di *benchmarking*, prevedere la possibilità di istituire presso tutti gli IRCCS:

1) *Clinical Trial Center* finalizzati a progettare ed effettuare studi clinici con elevati standard qualitativi, a promuovere l'efficienza nel percorso di attivazione e a favorire l'ottimizzazione della gestione e del *data management* secondo criteri di *Good Clinical Practice*;

2) *Grant Office* che, in sinergia con i *Clinical Trial Center*, supportino i ricercatori nell'intero percorso legato all'ottenimento di un *grant*, dalla ricerca dei bandi, nazionali e internazionali, allo sviluppo del progetto, fino alla fase di monitoraggio e rendicontazione;

3) una biobanca di ricerca e una *biorepository*, per i campioni previsti dagli studi clinici, accreditati ai sensi della normativa vigente;

1.69. Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) stabilire gli indicatori di qualità per il rilascio della certificazione dell'eccellenza sanitaria da aggiornare con cadenza biennale tenendo conto dei seguenti elementi:

1) finalità e tempistica della ricerca;

2) centralità del paziente;

3) coinvolgimento dei pazienti nelle attività assistenziali e diritti dei pazienti;

4) monitoraggio della qualità delle prestazioni erogate in relazione agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

5) collaborazione con altri soggetti erogatori di assistenza sanitaria e stessi programmi di ricerca nel territorio di competenza;

6) applicazione di processi manageriali univoci e ben definiti;

7) gestione del rischio;

8) applicazione delle migliori pratiche internazionali;

1.159. Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) destinare risorse significative agli IRCCS delle regioni del Mezzogiorno, anche con vincoli di destinazione territoriale, al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di sviluppo della ricerca sanitaria e di assistenza qualificata, sia rafforzando il ruolo macroregionale degli IRCCS esistenti, sia promuovendo la istituzione di nuovi IRCCS monospecialistici in MDC carenti nella macroregione e il coordinamento tra analoghi IRCCS del Mezzogiorno in una logica di operatività a rete, in maniera da contribuire a ridurre il divario dell'offerta assistenziale qualificata tra il Mezzogiorno e il resto del Paese;.

1.162. Paolo Russo, Versace, Bagnasco.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) promuovere il riconoscimento e la valorizzazione degli IRCCS politematici operanti nell'ambito di ampie aree scientifiche di interesse anche internazionale, quali le patologie ambientali, secondo la definizione data dall'Organizzazione mondiale della sanità, considerato che l'inquinamento, soprattutto quello atmosferico, rappresenta una delle più grandi minacce ambientali per la salute umana, in Italia come nel resto del mondo;.

1.71. Panizzut, Tiramani, De Martini, Foscato, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) disporre norme che istituiscano meccanismi di adeguamento annuale dei finanziamenti agli IRCCS per le relative attività che consentano l'aumento o la diminuzione delle risorse in misura proporzionata all'aumento o alla diminuzione del numero degli istituti riconosciuti nonché prevedere modalità di finanziamento annuali e pluriennali che consentano una adeguata programmazione delle attività di ricerca;.

1.169. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) definire i criteri di valutazione ai fini dell'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria, nonché i criteri e le modalità di individuazione delle società scientifiche, degli enti terzi nazionali e degli organismi internazionali indicati per l'accreditamento generico dell'eccellenza sanitaria, a seguito di un processo di valutazione, sistematico e periodico;.

1.158. Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) riconoscere l'eccellenza in ambito sanitario e promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria attraverso un sistema sia di accreditamento generico di eccellenza delle strutture sanitarie pubbliche e private, sia di certificazione di eccellenza sanitaria dei professionisti e delle *équipe* medico-sanitarie, distinto per specialità;.

1.157. Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere che gli IRCCS privati abbiano pari accesso a tutte le linee di finanziamento pubbliche, a partire dalle risorse per investimenti stanziati nell'am-

bito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di libertà di cura e nell'interesse del sistema nazionale della ricerca;

1.36. Baldini, Noja.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere, ai fini di ricerca, il riconoscimento nell'area pediatrica degli studi e delle sperimentazioni nella fascia 0-18 anni;

* **1.3.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.183.** Bologna.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) garantire, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, l'utilizzazione degli IRCCS nella realizzazione di programmi e modelli di gestione delle attività trasferibili ad altre realtà del Servizio sanitario nazionale, con l'impegno a finanziare e sostenere la verifica dei risultati del trasferimento, prevedendo anche Piani di collaborazione tra regioni, per utilizzare i risultati della ricerca e per uniformare le modalità assistenziali a livello nazionale;

1.129. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere di integrare l'attività di ricerca degli IRCCS nell'ambito preclinico, clinico, traslazionale, clinico-organizzativo nonché dell'innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico, ad integrazione dei compiti di cura e di assistenza svolti dalla rete territoriale anche nell'ambito di patologie emergenti come la *long Covid Syndrome*, i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione e nell'ambito della salute mentale con particolare attenzione alla fascia di popolazione di età compresa

tra l'adolescenza e la prima fascia dell'età adulta;

1.110. D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , ferma restando la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 288 del 2003, e sostituire le parole: per più aree biomediche integrate con le seguenti: per due specializzazioni disciplinari integrate.

1.93. Carnevali, Siani, Lorenzin, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: carattere scientifico con le seguenti: carattere scientifico-assistenziale e sostituire le parole da: per un'unica specializzazione disciplinare fino a: aree biomediche integrate con le seguenti: per un'unica area specialistica biomedica e per un'area specialistica collegata, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per due aree specialistiche biomediche tra loro integrate e ulteriori due specialità a ciascuna di esse collegate.

1.56. De Martini, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per un'unica specializzazione disciplinare fino a: aree biomediche integrate con le seguenti: scientifico-assistenziale per un'unica area specialistica e per una area specialistica collegata, e politematici, ossia che abbiano ricevuto il riconoscimento per due aree specialistiche tra loro integrate e ulteriori due aree specialistiche a ciascuna di esse collegata.

1.131. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: per un'unica specializzazione disciplinare con le seguenti: per un'unica area biomedica in quanto prevalente con possi-

bilità di vedersi valorizzare l'attività svolta nelle discipline secondarie.

1.132. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: specializzazione disciplinare con le seguenti: area biomedica in quanto prevalente con possibilità di vedersi valorizzare l'attività svolta nelle discipline secondarie.

1.4. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: aree biomediche integrate, aggiungere le seguenti: con specifica considerazione della peculiare multidisciplinarietà degli IRCCS pediatrici,.

* **1.18.** Marrocco, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.

* **1.77.** Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.152.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: riferiti all'attività di ricerca, aggiungere le seguenti: che deve essere attinente alla specificità dell'IRCCS,.

1.38. Baldini, Noja.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: standard internazionali aggiungere le seguenti: ed indicatori di processo nell'ambito della ricerca traslazionale e del trasferimento tecnologico.

* **1.20.** Marrocco, Versace, Bagnasco, Novelli, Bond, Brambilla, Spena.

* **1.79.** Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.155.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: e all'attività clinica e assistenziale, aggiungere le seguenti: secondo gli indicatori di pro-

cesso ed esito previsti nel Piano Nazionale Esiti,.

** **1.21.** Marrocco, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.

** **1.153.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tali attività aggiungere le seguenti: avvengono nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei sistemi sanitari regionali e.

1.11. Testamento.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, e allineando su base quadriennale anche la relativa programmazione della ricerca corrente.

Conseguentemente, alla lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e sulla base di una programmazione quadriennale.

* **1.19.** Marrocco, Novelli, Versace, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.

* **1.78.** Siani, Lorenzin, Carnevali, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.154.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e all'inclusione nelle medesime reti anche delle cure primarie.

1.57. Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definire i criteri per la valutazione e il monitoraggio della qualità dell'assistenza e della performance dei centri di specializzazione ai fini del loro riconoscimento quali centri di riferimento di specialità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, dal Programma nazionale esiti sviluppato

dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;

1.161. Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) definire gli atti medici, i quali non possono costituire offesa all’integrità psicofisica, i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente;

1.160. Misiti.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) prevedere in caso di revoca percorsi di confronto con le organizzazioni sindacali al fine della salvaguardia dei diritti del personale degli IRCCS;

1.105. Stumpo.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento, della revoca e della conferma della qualifica e del carattere scientifico degli IRCCS, il criterio della definizione delle dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria, da assumere con contratto a tempo indeterminato, in base al CCNL del comparto Sanità, sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria o in base a ulteriori CCNL adottati per la ricerca sanitaria;

1.111. Mammì, D’Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento, della revoca e della conferma della qualifica e del carattere scientifico degli

IRCCS, la garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto nazionale della sanità privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca sia assicurato almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici.

1.133. Ruggiero, D’Arrando.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, ad integrazione dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, criteri di valutazione che tengano conto del fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, del bacino minimo di utenza su base nazionale per malattie secondo le categorie diagnostiche principali (*Major Diagnostic Category – MDC*), dell’area tematica oggetto di riconoscimento, nonché della localizzazione territoriale dell’Istituto.

1.94. Carnevali, Siani, Lorenzin, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: in via prioritaria con le seguenti: tra gli altri.

1.59. Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in via prioritaria, aggiungere le seguenti: la programmazione nazionale, e sostituire le parole: e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla lettera a) con le seguenti: proporzionando il numero di IRCCS con l’offerta sanitaria regionale.

1.192. Stumpo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da: la collocazione fino alla fine della lettera con le seguenti: l’area tematica og-

getto di riconoscimento, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria.

1.197. Mandelli, Bagnasco, Sacconi Jotti, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da dell'istituto medesimo fino a: aree tematiche con le seguenti: dell'istituto medesimo, anche tenuto conto della rilevanza e strategicità delle zone di confine per il consolidamento di reti di livello internazionale e le sedi di insegnamento universitario e l'area tematica oggetto di riconoscimento,.

1.5. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'area tematica oggetto di riconoscimento e il bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche con le seguenti: , anche tenuto conto della rilevanza e strategicità delle regioni di confine per il consolidamento di reti di livello internazionale e le sedi di insegnamento universitario,.

1.23. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: anche per gli aspetti di natura finanziaria con le seguenti: per l'accreditamento delle strutture assistenziali.

1.134. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: garantendo un'equa distribuzione territoriale con le seguenti: garantendo un'uniforme distribuzione sul territorio nazionale.

1.109. Stumpo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , stabilendo inoltre che non

sia prevista la verifica di compatibilità, di cui articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in caso di richiesta di trasferimento, avanzata da un IRCCS, all'interno dello stesso territorio comunale e non afferente alla rete dell'emergenza urgenza, in considerazione del fatto che gli IRCCS costituiscono un polo di attrazione a livello nazionale e internazionale, relativamente alle attività di ricerca e di sperimentazione effettuate, e pertanto contribuiscono al miglioramento generale delle prestazioni sanitarie e non di una specifica area territoriale.

* **1.22.** Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

* **1.58.** Paolin, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Patelli, Sutto, Tiramani.

* **1.176.** Ferro, Bellucci, Gemmato.

* **1.177.** Bologna.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere inoltre l'istituzione, nelle singole regioni, di un ufficio specificatamente dedicato agli IRCCS all'interno dell'assessorato competente in materia di salute e welfare.

1.185. Bologna.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) valorizzare gli IRCCS che siano anche centri di riferimento delle reti di patologia e che mostrino una marcata tendenza alla multidisciplinarietà con altri settori, legati alla prevenzione, alla presa in carico, al follow-up, al fine di rafforzare l'integrazione con le aziende sanitarie e ospedaliere e collegare le attività di cura e di assistenza da queste svolte agli esiti della ricerca operata dagli IRCCS;

1.60. Patelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) prevedere come requisito essenziale, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, criteri di valutazione, revoca e conferma volti a incentivare l'integrazione degli stessi nella rete delle strutture territoriali, divenendo riferimento di alta specializzazione e di sostegno per l'assistenza e la cura delle patologie croniche comprese i disturbi dell'alimentazione e della nutrizione, e l'adozione di modelli che prevedano un approccio multidisciplinare integrato;

1.112. D'Arrando.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare le modalità di accesso dei pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale e nell'esclusivo rispetto dei budget assegnati in sede di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale, condizionando il pagamento delle ulteriori prestazioni erogate al preventivo riconoscimento delle stesse da parte delle regioni di provenienza dei pazienti, al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari regionali, l'equilibrato riparto delle risorse tra strutture sanitarie pubbliche e IRCCS convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, nonché la conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito delle risorse assegnate dal Servizio sanitario nazionale;

1.13. Testamento.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale e prevedere meccanismi di adeguamento dei volumi di attività

coerenti con il rilievo nazionale degli istituti, il necessario bacino di utenza per le regioni con ridotta popolazione e la tutela della prossimità, con particolare riferimento alle aree di confine, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale;

* **1.37.** Noja, Baldini.

* **1.73.** Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, e prevedere meccanismi di adeguamento dei volumi di attività coerenti con il rilievo nazionale degli istituti e del loro bacino di utenza sovra-regionale nonché con la tutela del criterio della prossimità con particolare riferimento alle aree di confine, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

1.10. Rostan.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) disciplinare le modalità di accesso alle prestazioni erogate dagli IRCCS da parte dei pazienti extraregionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, e prevedere meccanismi di adeguamento dei volumi di attività coerenti con la valenza interregionale degli istituti, in particolare per quelli insistenti in regioni con una ridotta popolazione, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale.

1.81. De Filippo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da: extraregionali fino alla fine della lettera con le seguenti: extraregionali ed extranazionali, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, e prevedere meccanismi di adeguamento dei volumi di attività, con conseguente regolazione della matrice della mobilità sanitaria nell'ambito del riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale, che protocolli per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a soggetti residenti fuori dall'Italia.

1.184. Bologna.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: pazienti extraregionali aggiungere le seguenti: ed extranazionali e aggiungere, in fine, le parole: e protocolli per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ad alta specializzazione a soggetti residenti fuori dall'Italia.

* **1.6.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.136.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: anche con la previsione di un portale unico di accesso,.

1.135. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: , nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni,.

* **1.24.** Bagnasco, Mandelli, Bond, Novelli, Versace, Brambilla.

* **1.43.** Noja.

* **1.74.** Tiramani.

* **1.87.** De Filippo, Siani, Carnevali, Lorenzin, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

* **1.179.** Bologna.

* **1.165.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: , nell'ambito dei budget di spesa complessivi delle regioni, con le seguenti: coerenti con la valenza interregionale degli istituti, in particolare per quelli presenti in regioni con ridotta popolazione.

1.14. Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dei budget di spesa complessivi delle regioni con le seguenti: di appositi budget di spesa stabiliti dalle regioni.

1.106. Stumpo.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , favorendo in ogni caso il ruolo degli IRCCS quali poli scientifici di riferimento, in rete con le aziende sanitarie territoriali e le aziende ospedaliere, nonché con le strutture di medicina territoriale.

1.44. Noja.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) introdurre correttivi al sistema di remunerazione delle prestazioni erogate dagli IRCCS al fine di garantire un'adeguata copertura dei maggiori costi da questi sostenuti, tenendo conto della specificità e della complessità della casistica trattata, nonché della forte innovatività delle tecnologie utilizzate;

1.68. De Martini, Panizzut, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) prevedere accordi di programma tramite intesa del Ministero della salute con gli IRCCS finalizzati al potenziamento della ricerca di base e traslazionale assistenziale degli Istituti che alla verifica non raggiungano completamente standard di eccellenza e che siano ubicati in macro-regioni per le quali la presenza sia essenziale sotto il profilo della programmazione per bacini di utenza ma-

croregionali, sentito il Comitato tecnico-scientifico, sezione per la ricerca sanitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44;

1.137. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) prevedere che le strutture territoriali dotate di alto livello qualitativo, anche monotematiche (non IRCCS) collaborino con gli IRCCS di riferimento, al fine di condividere i risultati ottenuti e dare l'opportunità all'utenza di essere seguita con i migliori protocolli messi a disposizione dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico capofila, nonché di essere parte dei risultati scientifici ottenuti, in tal modo ampliando la platea che beneficia della sperimentazione;

1.113. Nappi, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) prevedere modalità di finanziamento annuale e pluriennale che consentano una adeguata programmazione della ricerca, il riconoscimento dei ricavi/contributi della ricerca ai fini dei Piani di rientro previsti dalla legge n. 208 del 2015, la valorizzazione economica delle attività prevista dalla Conferenza Stato-regioni del 22 settembre 2021 anche nella mobilità regionale, le modalità di costituzione dei fondi per la ricerca e lo snellimento delle procedure amministrative per i progetti di ricerca; prevedere altresì modalità di finanziamento che consentano l'individuazione in maniera univoca di risorse da utilizzare per i contratti dei ricercatori;

1.138. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: da: una quota fino a: possa essere vincolata con le seguenti: siano riconosciuti meccanismi di adeguamento del livello di finanziamento degli IRCCS.

1.193. Stumpo.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere altresì, ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS e della conferma degli IRCCS esistenti, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata a favore della ricerca finalizzata alla prevenzione e promozione della salute.

1.114. D'Arrando.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in più regioni aggiungere le seguenti: ovvero sedi secondarie in diverse province della stessa regione e dopo la parola: interregionale aggiungere le seguenti: e regionale.

1.72. Sutto, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Tiramani.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , anche allo scopo di evitare che le sedi periferiche fungano solo da collettori di pazienti, ma condividano le capacità operative di alto livello tipiche dell'IRCCS.

1.39. Baldini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) promuovere l'istituzione e il potenziamento di reti strutturate tra IRCCS, al fine di favorire la condivisione di standard operativi, la divulgazione interregionale degli esiti della ricerca, nonché l'ottimizzazione delle risorse presenti negli IRCCS stessi in termini di competenze scientifiche, cliniche, sperimentali, biotecnologiche e di tecnologie avanzate, anche nell'ottica di consolidare la posizione della ricerca italiana in Europa nei diversi ambiti tematici;

1.62. Lazzarini, Panizzut, De Martini, Foscolo, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) considerare, con riferimento agli IRCCS pediatrici, nell'ambito della classi-

ficazione MDC, la peculiare multidisciplinarietà delle attività di ricerca e cura in campo pediatrico, anche in termini di adeguata remunerazione delle prestazioni;

- * **1.25.** Marrocco, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spena.
- * **1.76.** Siani, Lorenzin, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.
- * **1.151.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: disciplinare la costituzione. con le seguenti: disciplinare i modelli organizzativi, la costituzione.

- 1.7.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: la governance e le modalità di finanziamento con le seguenti: la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione.

- * **1.26.** Mandelli, Bond, Bagnasco, Novelli, Versace, Brambilla..
- * **1.64.** Tiramani.
- * **1.139.** Ruggiero, D'Arrando.
- * **1.166.** Bellucci, Gemmato, Ferro.
- * **1.180.** Bologna.
- * **1.95.** Pini, Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Lepri.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: modalità di finanziamento aggiungere le seguenti: nonché la valutazione e dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti: , con reti o gruppi di ricerca anche internazionali,.

- 1.45.** Noja.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: anche multidisciplinari, aggiungere le seguenti: promuovendo la diffusione di modelli di successo a livello internazionale e nazionale ed evitando possibilmente la creazione di sovrastrutture giuridicamente se-

parate dai soggetti che fanno parte delle reti,.

- 1.63.** De Martini, Panizzut, Foscolo, Lazarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: aperte alla collaborazione aggiungere le seguenti: con reti o gruppi di ricerca cooperativi internazionali e.

- 1.140.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nazionali e internazionali.

- 1.99.** Ianaro, Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere misure per il potenziamento delle reti degli IRCCS di cui alla lettera g) e per la diffusione delle informazioni sull'attività clinico-scientifica, promuovendo in particolare:

1) l'implementazione di una piattaforma di centri di ricerca, raggruppati per macroaree, per la cura delle differenti patologie, di facile accesso per i cittadini-pazienti, nell'ottica di migliorare le prestazioni sanitarie e la diffusione di buone pratiche;

2) la creazione di strumenti di condivisione delle ricerche e delle performance, quali la creazione e implementazione di piattaforme su siti istituzionali, come quello del Ministero della salute, per la diretta e trasparente condivisione dei dati afferenti alle ricerche e agli studi attivati e l'utilizzo delle risorse;

3) la definizione di percorsi strutturati per gli IRCCS, funzionali ad incrementare, attraverso una attività di formazione per ricercatori e *grant officers*, la partecipazione a bandi internazionali, la capacità di predisporre progetti competitivi e la capacità di gestione amministrativa dei progetti;

4) collaborazioni e sinergie tra gli IRCCS e i vari attori della ricerca, quali Università, imprese e Cluster, finalizzate all'innovazione e al trasferimento tecnologico;

1.70. Patelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che ai fini di sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologie condivise, nonché di semplificazione operativa, di cui alla lettera g), nelle regioni in cui insistono IRCCS, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, una quota pari al 10 per cento delle nuove risorse destinate agli interventi da realizzare con i fondi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia a loro destinata con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato. In considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a livello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;

* **1.27.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.61.** Sutto, Patelli, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Tiramani.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) prevedere che nelle regioni in cui insistono IRCCS una quota parte, pari ad almeno il 10 per cento, delle nuove risorse destinate agli interventi di ristrutturazione edilizia, dell'ammodernamento del patrimonio strutturale e tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67, sia destinata agli IRCCS con equa ripartizione tra gli istituti di diritto pubblico e quelli di diritto privato; prevedere che, in considerazione degli obiettivi di programmazione ritenuti prioritari a li-

vello nazionale, il Ministro della salute, con proprio decreto, può assegnare direttamente fino alla metà di tale quota;

1.175. Ferro, Bellucci, Gemmato.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: direzione generale e la direzione scientifica con le seguenti: direzione generale, scientifica e sanitaria.

* **1.28.** Marrocco, Versace, Novelli, Bagnasco, Bond, Brambilla, Spina.

* **1.80.** Siani, Lorenzin, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.156.** Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: direzione generale aggiungere le seguenti: , la direzione sanitaria.

1.171. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: la direzione scientifica degli IRCCS, aggiungere le seguenti: anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi,.

1.50. La Relatrice.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere obiettivi di natura assistenziale e di ricerca comuni alla direzione generale e scientifica regolati da protocolli d'intesa ministeriali e regionali.

1.187. Bologna.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) prevedere un maggiore coordinamento tra il Ministero della salute e le regioni sul rispettivo riconoscimento delle attività di ricerca degli IRCCS da entrambi finanziate, considerando, per i rapporti tra IRCCS, regioni e Ministero della salute, l'ipotesi della stipula di protocolli di intesa

sugli obiettivi di natura assistenziale e di ricerca, sulle risorse finanziarie complessive necessarie a supporto di tutte le attività dell'IRCCS in un'ottica traslazionale e sullo sviluppo delle potenzialità degli IRCCS e di incremento della qualità della ricerca sanitaria, in linea con la programmazione nazionale e nel quadro della Missione 6, componente 2, del PNRR;

1.100. Ianaro, Carnevali, De Filippo, Siani, Lorenzin, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h-bis) promuovere un maggiore coordinamento tra regioni e Ministero della salute, con riconoscimento e finanziamento delle attività di ricerca dell'IRCCS da parte sia del Ministero che della regione, anche mediante protocolli di intesa, che regolano i rapporti tra IRCCS, regione e Ministero, che elencano gli obiettivi di natura assistenziale e di ricerca, in linea con la programmazione nazionale, nonché le risorse finanziarie complessive a supporto di tutte le attività dell'IRCCS;

1.141. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le parole: , nonché il rispetto dei budget riconosciuti nell'ambito delle risorse del Servizio sanitario nazionale per i pazienti residenti nel territorio regionale o provenienti da fuori regione.

1.12. Testamento.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e potenziamento degli IRCCS, il Ministero della salute, a seguito di un'analisi di impatto complessivo su ricerca e assistenza di eccellenza, valuta eventuali proposte formulate da IRCCS monodisciplinari con sede propria monotematica per la creazione di strutture assistenziali la cui disciplina di riferimento, anche al di fuori delle aree tematiche oggetto di riconoscimento quale IRCCS, sia volta a garantire un'innovativa integrazione multispecialistica. In caso di

parere favorevole del Ministero della salute, la richiesta è inoltrata alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento dei successivi percorsi di autorizzazione ed accreditamento.

1.85. Lorenzin.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, misure idonee a garantire una collaborazione stabile, strutturata e frequente tra Direzione generale della ricerca del Ministero della salute e direttori generali degli IRCCS, oltre ai direttori scientifici, per garantire maggiori standard di collaborazione e coerenza interna nella programmazione e monitoraggio sulla esecuzione delle azioni amministrative e di gestione, strumentali e necessarie per lo svolgimento della ricerca e di rendicontazione della spesa effettiva dei finanziamenti della ricerca corrente e finalizzata;

1.142. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: e di formazione.

1.172. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: nell'interesse esclusivo dell'istituto di appartenenza con le seguenti: avendo cura di garantire la prevalenza dell'attività di direzione scientifica rispetto all'attività di ricerca sia in termini orari che in merito ad eventuali riconoscimenti di carattere economico e non in conflitto con l'attività dell'istituto di appartenenza.

1.198. Mandelli, Bagnasco, Sacconi Jotti, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera l), sopprimere la parola: esclusivo.

1.46. Noja.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: e, nel caso di docenti universitari, di prevedere che gli stessi debbano appartenere a settori scientifico-disciplinari attinenti alle specificità dell'IRCCS e si pongano, per la durata dell'incarico, in aspettativa dal ruolo universitario.

1.40. Baldini, Noja.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo la compatibilità con la posizione di professore nell'ambito della convenzione con Università della stessa regione d'insediamento dell'istituto o di regione confinante.

1.143. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: ed entro determinati limiti in termini di impegno temporale, al fine di non pregiudicare la funzione di direzione.

1.65. Foscolo, Panizzut, De Martini, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine, le parole: nonché il trattamento economico equiparato a quello del direttore generale.

1.96. Lorenzin, Carnevali, Siani, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: professionalità e di competenza aggiungere le seguenti: , anche manageriale,.

1.47. Noja.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e di diritto privato e dopo le parole: dei medesimi istituti aggiungere le seguenti: , nonché i requisiti necessari a garantire l'assenza di conflitti di interesse,.

1.66. Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto, Tiramani.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: e di diritto privato.

* **1.29.** Bond, Bagnasco, Mandelli, Versace, Novelli, Brambilla.

* **1.55.** La Relatrice.

* **1.88.** Lorenzin, Carnevali.

* **1.167.** Bellucci, Gemmato, Ferro.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di diritto pubblico e aggiungere le seguenti: degli organi scientifici degli IRCCS.

1.97. Carnevali, De Filippo, Siani, Lorenzin, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: dei medesimi istituti, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'assenza di conflitto di interesse e.

1.144. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: nonché prevedere la costituzione di un Consiglio di indirizzo e verifica (CIV) regionale in sostituzione dei CIV afferenti ai singoli IRCCS presenti sui territori regionali.

1.173. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: , nonché individuare, nel rispetto delle attribuzioni spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, presso le singole regioni un ufficio specificatamente dedicato agli IRCCS, che dia indicazioni sulla governance e misuri l'efficacia assistenziale e della ricerca mediante parametri adeguati, in modo coordinato con il Ministero della salute.

1.145. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere, in particolare, i seguenti criteri: l'aver compiuto almeno sette anni di servizio nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, svolti in posizioni

funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea, nonché avere acquisito i titoli, in management sanitario, o di dottorato di ricerca, o di master di secondo livello, o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80.

1.115. Nappi, D'Arrando.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) prevedere per il personale impegnato nell'attività di ricerca per almeno 18 mesi nel periodo dell'emergenza pandemica l'assunzione a tempo indeterminato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;.

1.90. Rizzo Nervo, Carnevali, Lorenzin, Siani, De Filippo, Ianaro, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera n), sopprimere le parole: e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 e sostituire le parole: da: con facoltà di rimodulare fino alla fine della lettera, con le seguenti: prevedendo, in particolare:

1) l'istituzione di un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria nell'ambito del quale sia valorizzato il titolo di dottorato di ricerca in alternativa al titolo di specializzazione, ferma restando la possibilità di accedere in soprannumero ai corsi di specializzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

2) la stabilizzazione anticipata del personale della ricerca sanitaria, attraverso la riduzione del numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato, la valorizzazione della valutazione positiva di cui all'articolo 1, comma 427, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di superamento del precariato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga

ai vincoli previsti dal comma 428 del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenendo conto anche dei periodi lavorativi coperti da rapporti di lavoro flessibile e da borse di studio precedenti la stipula del contratto a tempo determinato.

1.54. La Relatrice.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: da: e nel rispetto fino a: valutazione positiva con le seguenti: riducendo il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale.

1.89. Carnevali, Siani, Lorenzin, De Filippo, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 428 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, aggiungere le seguenti: con riferimento alle modalità di definitivo inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria di cui al comma 428, nonché alle procedure di accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al comma 431,.

* **1.30.** Bagnasco, Novelli, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.120.** Mammì, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: da con facoltà fino alla fine della lettera con le seguenti: riducendo a cinque il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato e disponendo nelle piante organiche degli IRCCS il ruolo del dirigente ricercatore, con contratto a tempo indeterminato, al quale si potrà accedere a seguito degli anni di servizio previsti solo se in possesso di laurea magistrale e di dottorato di ricerca.

1.174. Gemmato, Bellucci, Ferro.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: disciplinare le modalità con le quali il personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e privati accende il diritto individuale all'iscrizione alle scuole di specializzazione in soprannumero in università dal medesimo indicata, ove collocato tra gli idonei nelle procedure selettive nazionali, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS se la specializzazione è coerente con il riconoscimento come IRCCS.

1.82. Lorenzin, Carnevali, Siani, De Filippo, Pini, Rizzo Nervo, Lepri, Ianaro.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e procedere altresì all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria attualmente assunto con contratto a tempo determinato, considerando gli interi periodi lavorativi coperti da rapporti di lavoro flessibile e da borse di studio precedenti all'avvio del rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti presso IRCCS pubblici e IZS, anche in deroga al limite di spesa per le assunzioni di personale del Servizio sanitario nazionale.

1.119. Mammì, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , nonché con facoltà di ridurre il numero degli anni di servizio previsti dal contratto di lavoro a tempo determinato per quei casi in cui il ricercatore abbia raggiunto gli obiettivi prefissati prima dei 10 anni, in vista, mediante intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, di un progressivo inserimento negli enti del Servizio sanitario nazionale con contratto a tempo indeterminato e con riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

1.123. Nappi, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo modalità di intervento e risorse specifiche che, ridefinendo le modalità, i criteri e i requisiti, garantiscano una quota prestabilita e congrua di assunzioni a tempo indeterminato a ricercatori sanitari e collaboratori di supporto alla ricerca degli IRCCS e Istituti zooprofilattici sperimentali, secondo la procedura speciale disciplinata dall'articolo 1, comma 432, della legge n. 205 del 2017.

1.101. Ianaro, Carnevali.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e di adottare strumenti volti a favorire percorsi di carriera dei ricercatori di tali enti che valorizzino le loro competenze, nonché il riconoscimento delle figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessarie allo sviluppo di ricerca biomedica di qualità.

1.48. Noja.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo per i ricercatori uno sviluppo di carriera nella dirigenza degli IRCCS a seguito di un'anzianità di servizio di 5 anni maturata nel profilo professionale di ricercatore del comparto.

* **1.8.** Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

* **1.121.** Mammì, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che includa anche una quota di personale non sanitario, adeguatamente formato mediante corsi di formazione dedicati.

1.117. D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che tenga conto della loro peculiarità e

includa anche una quota di personale adde-
detto esclusivamente alla ricerca.

1.116. Mammì, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo per i ricercatori il riconoscimento dei titoli acquisiti ai fini concorsuali e di carriera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

1.122. Nappi, D'Arrando.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: ; prevedere un adeguamento delle piante organiche degli IRCCS che includa una quota di personale addetto alla ricerca, con una contestuale predisposizione di un contratto specifico di stabilizzazione, individuare un percorso specifico di ingresso in scuola di specializzazione in soprannumero, valorizzare il dottorato di ricerca.

1.188. Bologna.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere l'istituzione di una specifica dotazione organica per personale della ricerca e per il personale di collaborazione della ricerca individuato nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, in accordo con le regioni, anche a tempo indeterminato.

1.196. Stumpo.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; prevedere l'applicazione dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 al personale della ricerca sanitaria con contratto a tempo determinato definito dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1.195. Stumpo.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; procedere inoltre alla istituzione, di un ruolo per la dirigenza

della ricerca sanitaria, prevedendo tra i criteri di accesso equipollenza tra il titolo di dottorato di ricerca in alternativa alla specializzazione.

1.194. Stumpo.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale della ricerca assunto con contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 426, della legge n. 205 del 2017, al fine di superare il precariato prevedere, attingendo alle risorse aggiuntive individuate al comma 424 della medesima legge, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, articolo 20, considerando gli interi periodi lavorativi coperti da rapporti di lavoro flessibile e da borse di studio precedenti all'avvio del rapporto di lavoro a tempo determinato, svolti presso IRCCS di diritto pubblico e IZS.

1.118. Mammì, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) prevedere una revisione del CCNL del Comparto Sanità – Sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca (art. 1, commi 422-434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), sottoscritto in data 11 luglio 2019, affinché:

1) siano garantite precise disposizioni per la revisione delle procedure di stabilizzazione definitiva del personale rispettivamente nell'area del comparto e della dirigenza per i ricercatori;

2) si proceda ad una riformulazione delle disposizioni previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulle categorie aventi diritto, sui requisiti e le modalità per l'ammissione al corso di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

3) venga accelerato il processo di definizione dei sistemi di valutazione annuale e di premialità da parte del IRCCS e IZS, secondo i medesimi criteri richiesti dal Ministero della salute al personale di ricerca come da DM del 20 novembre 2019, n. 164;

4) si proceda all'individuazione dei fondi, dei criteri e delle modalità di erogazione della premialità;

5) si individuino criteri e modalità per permettere la stabilizzazione di figure professionali aventi diritto e ancora non classificabili nelle attuali categorie;

6) si vigili sull'applicazione delle esclusioni previste dall'articolo 7, comma 2, del CCN.

1.102. Ianaro.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) nel rispetto dell'autonomia regionale, sollecitare:

1) le amministrazioni degli IRCCS-IZS pubblici all'assunzione di nuovi ricercatori sanitari e collaboratori di supporto alla ricerca;

2) le regioni alla definizione delle dotazioni organiche della ricerca sanitaria (IRCCS-IZS);.

1.103. Ianaro.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) procedere a disciplinare nell'ambito del relativo CCNLL per i ricercatori uno sviluppo di carriera dirigenziale anche nel settore della ricerca nonché definire per ogni IRCCS la dotazione organica del personale della ricerca;

1.32. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) promuovere la mobilità del personale di ricerca degli IRCCS pubblici da e verso enti pubblici di ricerca e università;.

1.31. Saccani Jotti, Mandelli, Aprea, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) garantire, nel rispetto dell'autonomia regionale, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego;.

1.146. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente: sottoporre l'attività degli IRCCS a valutazione scientifica secondo i migliori standard internazionali, secondo gli strumenti operativi di trasferimento tecnologico e di brevetti innovativi, secondo la qualità dell'assistenza anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca e della assistenza sulla salute dei cittadini;.

1.181. Bologna.

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: assicurare lo svolgimento dell'attività di ricerca degli IRCCS *con le seguenti:* sottoporre l'attività scientifica degli IRCCS a valutazione scientifica secondo i migliori standard internazionali e assicurare lo svolgimento di tale attività.

* **1.33.** Mandelli, Bond, Bagnasco, Versace, Novelli, Brambilla.

* **1.67.** Tiramani, Panizzut, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Paolin, Patelli, Sutto.

* **1.147.** Ruggiero, D'Arrando.

* **1.49.** Noja.

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: attività di ricerca degli IRCCS aggiungere le seguenti: attraverso la garanzia di idonee risorse necessarie.

1.199. Trizzino.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: e nel rispetto dei principi di sicurezza dei percorsi sperimentali, stabiliti dalle raccomandazioni ministeriali, con una integrazione sempre maggiore con i comitati etici unici regionali e mediante corsi di formazione specifici.

1.148. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , la previsione di regole comportamentali e l'adesione a un codice di condotta che garantiscano la leale concorrenza e il corretto utilizzo delle risorse.

1.51. La Relatrice.

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando sistemi di valutazione dell'attività scientifica degli IRCCS secondo standard internazionali.

1.98. Lepri, Carnevali, De Filippo, Lorenzin, Siani, Ianaro, Rizzo Nervo, Pini.

Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole: e garantendo altresì il diritto di proprietà dei relativi brevetti e relativo diritto di partecipare alla distribuzione dei proventi ed utili derivanti dalla commercializzazione.

1.149. Ruggiero, D'Arrando.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) prevedere modalità di finanziamento annuale e pluriennale che consentano una adeguata programmazione della ricerca, il riconoscimento dei ricavi/contributi della ricerca ai fini dei Piani di rientro previsti dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, la valorizzazione economica delle attività

prevista dalla Conferenza Stato-regioni del 22 settembre 2021 anche nella mobilità regionale, le modalità di costituzione dei fondi per la ricerca e lo snellimento delle procedure amministrative per i progetti di ricerca;

1.9. Novelli, Bagnasco, Versace, Bond, Brambilla.

Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole: , facendo salve le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1995, n. 187.

* **1.34.** Marrocco, Bagnasco, Versace, Novelli, Bond, Brambilla, Spina.

* **1.75.** Siani, Lorenzin, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

* **1.150.** Ruggiero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « possono assumere » sono sostituite: dalla seguente: « assumono ».

1.104. Ianaro.

Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con con la seguente: sentito.

1.189. Bologna.

Al comma 4, sostituire la parola: entro diciotto mesi con le seguenti: entro trenta-sei mesi.

1.190. Bologna.

Sopprimere il comma 5.

1.83. Lorenzin, Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Pini, Lepri.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Al fine di rafforzare la ricerca sanitaria il finanziamento annuale previsto nella legge di bilancio è incrementato di 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2023, di 75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

5-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali, della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

1.84. Carnevali, Siani, De Filippo, Rizzo Nervo, Ianaro, Pini, Lepri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si preveda con le risorse a legislazione vigente.

1.107. Stumpo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

1.108. Stumpo.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC-COOP e ANCD-Conad, sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina	146
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
ALLEGATO (<i>Relazione della deputata Monica Ciaburro</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC-COOP e ANCD-Conad, sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del vicepresidente Maria SPENA.

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria SPENA, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022).

(Svolgimento e conclusione).

Maria SPENA, *presidente*, segnala che alla missione in titolo ha partecipato la collega Monica Ciaburro che ha predisposto una relazione, pubblicata in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Monica CIABURRO (FDI) riferisce sinteticamente i principali temi emersi nel

dibattito cui ha partecipato, evidenziando l'urgenza di misure straordinarie al fine di contenere gli effetti derivanti dall'aumento dei costi di alcune materie prime e dell'energia e di tutelare la sovranità alimentare dell'Unione europea anche attivando la riserva di crisi della PAC. Segnala, altresì, che in occasione della Conferenza ha avuto modo di approfondire anche i temi del turismo sostenibile sottolineando l'importanza dello scambio di buone pratiche tra gli Stati membri.

La Commissione prende atto.

Maria SPENA, *presidente*, ringrazia la collega Ciaburro per aver evidenziato l'importanza di adottare misure tempestive a

sostegno delle imprese agricole già duramente colpite dalla pandemia, che si trovano ora ad affrontare le conseguenze dovute all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 20 aprile 2022.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

Sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022).

RELAZIONE DELLA DEPUTATA MONICA CIABURRO

La deputata Ciaburro ha partecipato, su designazione del Presidente della XIII Commissione, alla riunione interparlamentare in materia di politiche europee a favore dei cittadini, svoltasi nella Valle della Loira, in Francia, il 20 e il 21 marzo 2022.

La riunione, divisa in tre sessioni, è stata l'occasione per affrontare le tematiche relative alla politica agricola comune (PAC) e al miglioramento della qualità degli alimenti (I sessione), all'utilizzo dei fondi regionali per la transizione energetica (II sessione) e al turismo sostenibile nel contesto del *Green Deal* (III sessione).

Nell'ambito della I sessione della Conferenza, che investiva direttamente le competenze della nostra Commissione, il dibattito si è concentrato prevalentemente sul legame tra la nuova PAC e la qualità degli alimenti. Si è discusso, in particolare, del ruolo fondamentale dell'etichettatura di qualità e dell'agricoltura biologica e della riduzione dell'uso di pesticidi. Ovviamente, dato il contesto attuale, si è discusso di come rafforzare la sovranità alimentare dell'UE.

Preliminarmente, si sono svolti gli interventi introduttivi: riporta quindi, sinteticamente, alcune delle principali questioni sollevate.

Roland Lescure, Presidente della Commissione Affari economici dell'Assemblea nazionale francese, ha affermato che occorre concentrarsi su tre assi di lavoro: informazioni di qualità ai consumatori, reciprocità delle norme con i partner extra UE e tutela delle esigenze ambientali.

Jean-Francois Longeot, Presidente della Commissione per lo sviluppo sostenibile del Senato francese, ha affermato in partico-

lare che occorre continuare ad impegnarsi, insieme agli agricoltori, per un'agricoltura più sostenibile, che passa anche attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari e la riduzione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti.

Olivier De Schutter, ex relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto al cibo e co-presidente del gruppo di esperti sui sistemi alimentari sostenibili, professore all'università di Louvain, ha sostenuto che la crisi determinata dalla guerra in Ucraina deve rafforzare il convincimento di lavorare per il rafforzamento della sovranità alimentare europea e della transizione verde.

Karine Jacquemart, direttore esecutivo di NGO Foodwatch, ha richiamato il diritto universale all'alimentazione. Ha chiesto in particolare un impegno dell'Unione per aumentare i controlli di sicurezza alimentare, per introdurre dei loghi nutrizionali comprensibili, per limitare la pubblicità dei prodotti troppo zuccherati, grassi e salati e per limitare il numero eccessivo degli additivi autorizzati nell'industria alimentare europea.

Steward Whitehead ha ribadito l'importanza di verificare la sicurezza di un alimento e, a tale scopo, di conoscerne la provenienza e di sottoporlo a test.

Al termine degli interventi introduttivi, si è svolto un dibattito, nel corso del quale sono intervenuti numerosi rappresentanti dei Parlamenti nazionali. Si è registrata una generale preoccupazione per l'impatto del conflitto in Ucraina sulla sicurezza alimentare europea. In molti interventi si è fatto riferimento ai rincari per produttori e consumatori, alla necessità di rimpiazzare alcune importanti produzioni provenienti

dai territori di guerra e al tema dell'auto-sufficienza alimentare dell'Unione europea. Sono state sollevate anche questioni legate all'etichettatura degli alimenti, alla necessità di un rinnovamento generazionale degli agricoltori e al rafforzamento di una produzione alimentare sostenibile.

Nel corso del suo intervento, dopo aver preliminarmente ringraziato la Presidenza francese per l'organizzazione della Conferenza, che ha consentito un dibattito di alto livello su questioni di assoluta rilevanza e attualità, l'onorevole Ciaburro ha osservato, anzitutto, che ci troviamo in uno scenario profondamente mutato a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, rispetto al quale è necessaria una nuova analisi e una conseguente valutazione delle misure da adottare.

Ha sottolineato che il settore agricolo sta pagando un prezzo altissimo a causa della scarsità di risorse energetiche e del rincaro di numerose materie prime e che senza una soluzione politica la situazione è destinata a peggiorare irrimediabilmente. Ha quindi sostenuto la necessità di attivare alcune misure eccezionali, come l'utilizzo delle terre a riposo per la produzione di alcune colture, l'attivazione della riserva di crisi della PAC per fornire sostegno economico immediato, la deroga alle norme sugli aiuti di Stato per agevolare le imprese del comparto agroalimentare, procedendo, nel contempo, anche a una riflessione più ampia sull'esigenza, ad esempio, di rivedere gli obiettivi della politica agricola comune.

Ha inoltre rilevato che la situazione attuale richiama la necessità di affermare come prioritario il tema della sovranità e sicurezza alimentare di matrice europea nel quadro più ampio dell'autonomia strategica dell'UE. A tal riguardo, ho richiamato l'esigenza di rivedere la disciplina sull'informazione degli alimenti, in cui rientrano i sistemi di etichettatura, al fine di garantire la corretta informazione dei consumatori e salvaguardare le eccellenze alimentari tipiche dei singoli territori che sono ottenute con modelli produttivi e disciplinari che ne garantiscono origine, pro-

cedimenti produttivi e caratteristiche nutrizionali.

Ha citato il caso italiano della dieta mediterranea, patrimonio UNESCO e presidio di benessere per milioni di cittadini europei, e ho ricordato che l'agroalimentare del nostro Paese vanta più di 800 prodotti a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'UE, a testimonianza non solo della grande qualità delle produzioni, ma anche del forte legame tra eccellenze, cultura, tradizioni e territorio.

Prima di concludere, l'onorevole Ciaburro ha dato conto anche dell'intervento che ha svolto nel corso della III sessione della Conferenza in cui si è discusso di un tema, quello del turismo sostenibile, che ha una forte ricaduta sui territori.

Nel suo intervento, ha anzitutto ricordato che la crisi pandemica ha avuto un impatto pesante sul settore del turismo, ma anche che l'emergenza sanitaria ha fatto emergere nuovi bisogni e nuove tendenze e che, in tale contesto, lo sviluppo di modelli di *business* turistici più sostenibili può intercettare il cambiamento delle abitudini di viaggio verso una mobilità più rispettosa del clima.

Ha quindi affermato che si tratta di mettere in campo azioni non solo volte a stimolare l'afflusso turistico, ma anche finalizzate a rilanciare lo sviluppo economico e sociale dei territori, specie di quelli più decentrati, periferici e a rischio di abbandono delle popolazioni locali, come le aree interne e le zone di montagna.

Ha ricordato, a tal riguardo, che il turismo di montagna, ad esempio, ha importanti ricadute occupazionali sui territori con un impatto fondamentale sulla vita delle comunità locali, ma anche sul paesaggio, di cui è fondamentale preservare il valore culturale e naturalistico.

Ha sostenuto, altresì, che un turismo più sostenibile nell'UE passa anche attraverso la promozione del turismo locale e rurale, la cui offerta dovrebbe essere diversificata per consentirne la fruizione anche nei periodi fuori stagione. A questo proposito, ho sottolineato che il turismo sostenibile può avvalersi anche della valo-

rizzazione degli impianti a fune, che sono un motore dell'economia della montagna e che, in tale settore, grazie alla tecnologia e all'innovazione, può affermarsi un modello di mobilità sostenibile, puntando al potenziamento di una risorsa strategica per il turismo nelle aree di montagna, anche grazie alle opportunità costituite dalle comunità energetiche.

La valorizzazione di tali risorse e potenzialità energetiche, peraltro, anche attraverso interventi mirati di messa in sicurezza, potrebbe essere di interesse nella

definizione di progetti comuni nelle zone transfrontaliere attraverso una cooperazione tra soggetti pubblici e privati e tra i diversi livelli istituzionali dei territori coinvolti.

Da ultimo, ha evidenziato che una cooperazione regolare e uno scambio di buone pratiche tra gli Stati membri sono molto importanti nella definizione di misure per un turismo sostenibile e rispettoso dei nostri territori, tenuto conto del potenziale di sviluppo di tale settore nelle prospettive future.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	151
--	-----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 1 e all'al-

legato A, numero 27), della legge di delegazione europea 2019-2020 (L. 22 aprile 2021, n. 53).

Il termine per il recepimento della citata direttiva è posto al 2 agosto 2022, mentre il termine per l'esercizio della delega suddetta scade il 2 luglio 2022. La disciplina di delega non reca principi e criteri direttivi specifici; trovano dunque applicazione esclusivamente quelli generali, previsti, per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento di direttive europee, dall'articolo 32 della L. 24 dicembre 2012, n. 234.

Sottolinea il carattere storico, a livello europeo, della direttiva oggetto di recepimento, che riconosce al diritto al congedo parentale al momento della nascita, dell'adozione o dell'affido, spettante ai genitori lavoratori indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro. Vengono altresì disciplinati aspetti quali la durata minima del congedo, il diritto del lavoratore che ne beneficia al mantenimento del posto di lavoro e a non subire discriminazioni, le sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa in esame da parte dei datori di lavoro.

Evidenzia che anche con riferimento alla normativa nazionale, che già prevede misure volte a tutela della genitorialità,

viene sensibilmente rafforzata la tutela anche della paternità.

Richiama preliminarmente gli istituti oggetto delle norme dello schema di decreto legislativo in esame, riguardanti: i congedi di paternità; il congedo parentale per i lavoratori dipendenti; il congedo per il convivente di un soggetto disabile in situazione di gravità accertata; il trattamento di maternità per le lavoratrici autonome; il congedo parentale per i padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS; le tutele contro le discriminazioni; alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata; il lavoro agile; il congedo parentale per i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS; i criteri di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale.

In particolare, l'articolo 1 dello schema di decreto specifica che il provvedimento reca disposizioni intese a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Le lettere da *a*) a *g*) e la lettera *n*) dell'articolo 2, comma 1, operano i seguenti interventi: modificano la disciplina generale del congedo di paternità cosiddetto obbligatorio; sopprimono – come osserva anche la relazione illustrativa dello schema – la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; recano talune modifiche alla disciplina del congedo per il padre lavoratore (dipendente o autonomo) previsto per i casi di morte o di grave infermità della madre, di abbandono del figlio da parte della stessa o di affidamento esclusivo del bambino al padre – congedo che viene ridenominato, da parte delle novelle in esame, congedo di paternità alternativo –.

La revisione della disciplina generale del congedo di paternità cosiddetto obbli-

gatorio è operata mediante l'inserimento di novelle al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, mentre l'articolo 8 dello schema abroga le norme vigenti relative al medesimo istituto. Le modifiche sostanziali recate dalle novelle suddette sono le seguenti:

si estende l'istituto del congedo in esame – attualmente previsto per i soli lavoratori dipendenti privati – ai dipendenti pubblici;

si prevede (capoverso 1 della lettera *c*)) che il congedo sia fruibile anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto, mentre la norma attuale fa riferimento ai cinque mesi successivi al parto – fermo restando, sia nella disciplina vigente sia in base alla novella, che l'istituto concerne anche i casi di padre adottivo o affidatario, con decorrenza del suddetto termine di cinque mesi dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale o dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale –;

si eleva la durata del congedo (che resta, come regola generale, pari a dieci giorni lavorativi) a venti giorni lavorativi per l'ipotesi di parto plurimo (capoverso 2 della lettera *c*));

si riduce da quindici a cinque giorni il termine minimo dilatorio per la comunicazione al datore di lavoro dell'esercizio del diritto in oggetto (capoverso 6 della lettera *c*)); la novella conferma la disposizione che, per il caso di parto anticipato, consente il computo del termine dilatorio con riferimento alla data presunta del parto – fermo restando che la comunicazione deve indicare i giorni di fruizione del congedo –;

si introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per i casi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto al congedo di paternità in esame (capoverso 1 della lettera *g*)); i limiti minimi e massimi

della sanzione sono pari, rispettivamente, a 516 euro ed a 2.582 euro;

si estende (lettera *n*)) al congedo di paternità in esame il divieto di licenziamento e di sospensione dal lavoro già previsto per il caso di fruizione del congedo ora ridenominato, come accennato, congedo di paternità alternativo; come già stabilito per quest'ultimo, il divieto si applica sia per la durata del congedo stesso sia fino al compimento di un anno di età del bambino e per la violazione del medesimo divieto è prevista – oltre alla nullità del licenziamento intimato – una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 2.582.

Le altre norme previste dalle novelle in esame con riferimento al congedo di paternità cosiddetto obbligatorio costituiscono la conferma delle disposizioni già vigenti per tale istituto. La revisione delle norme sul suddetto congedo appare conforme alla citata direttiva (UE) 2019/1158. L'articolo 4 di quest'ultima prevede infatti che gli Stati membri adottino le misure necessarie a garantire che il padre abbia diritto ad un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi (in occasione della nascita di un figlio) e che i medesimi Stati possano stabilire se il congedo di paternità sia fruibile parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio. Inoltre, l'articolo 12 della stessa direttiva richiede l'adozione di una tutela dal licenziamento per i lavoratori che fruiscono di alcuni istituti (o ne richiedano la fruizione), tra cui il congedo di paternità in esame.

Precisa che, riguardo alla disciplina dell'istituto del congedo di paternità alternativo, le novelle introducono (capoverso 2 della lettera *g*)) la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per il caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio del diritto in esame.

Le lettere da *h*) a *l*) dell'articolo 2, comma 1, modificano la disciplina dei congedi parentali relativi ai lavoratori dipendenti. In base alle modifiche la durata complessiva del congedo (con riferimento ad ogni bambino per i primi dodici anni di

vita) viene elevata da dieci a undici mesi per l'ipotesi in cui vi sia un solo genitore (lettera *h*)). Ricorda che il limite concerne la durata complessiva del congedo, calcolata con riferimento ad entrambi i genitori. Resta fermo che, nell'ambito del limite in oggetto, la durata massima del congedo per la madre lavoratrice e per il padre lavoratore è pari, rispettivamente, a sei e a sette mesi. Si opera inoltre una revisione del trattamento economico e normativo del periodo di congedo (lettera *i*)). Riguardo al trattamento economico – che resta costituito, ove spettante, da un'indennità (corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro) pari al trenta per cento della retribuzione –, la nuova disciplina ne riconosce il diritto per ciascuna delle seguenti fattispecie: per tre mesi di congedo per ciascun genitore – tale diritto non è trasferibile all'altro genitore, in base ad una norma introdotta dalla novella –; per un ulteriore periodo di tre mesi, per il quale l'indennità è riconosciuta ad un solo genitore (tale fattispecie di indennità è introdotta dalla novella); per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore (anche tale fattispecie di indennità è introdotta dalla novella); per tutti i periodi di congedo fruibili dal soggetto, qualora il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o qualora si rientri nelle fattispecie di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 del suddetto testo unico (articolo concernente l'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata). In tutte le suddette fattispecie, l'indennità viene riconosciuta a prescindere dalla collocazione temporale dei periodi di congedo nell'ambito dei primi dodici anni di vita del bambino. Nella disciplina vigente, invece, l'indennità – prevista attualmente per sei mesi in via cumulativa tra i due genitori oppure, per i periodi ulteriori, in base al limite di reddito suddetto – è riconosciuta a condizione che il periodo di congedo si collochi nei primi sei anni di vita del bambino ovvero, per l'ipotesi suddetta di indennità subordinata al rispetto del limite di

reddito, nei primi otto anni di vita (riguardo all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata, anche la disciplina vigente fa riferimento ai primi dodici anni di vita e riconosce l'indennità per l'intera durata del congedo). Le fattispecie che determinano il diritto all'indennità in esame concernono, sia nella disciplina vigente sia in base alle novelle, anche i casi di adozione (nazionale e internazionale) e di affidamento. Riguardo al trattamento normativo del congedo in esame, le novelle prevedono che i relativi periodi – oltre ad essere computati nell'anzianità di servizio, come già previsto dalla disciplina vigente – non comportano – al contrario di quanto previsto dalla disciplina vigente – riduzioni di ferie, tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

Sottolinea che la revisione in esame della disciplina sui congedi parentali appare intesa anche a recepire il principio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della citata direttiva (UE) 2019/1158, secondo il quale almeno due mesi di diritto al congedo parentale – con riferimento, nella suddetta direttiva, ai primi otto anni di vita del bambino – non possono essere trasferiti da un genitore all'altro. Al riguardo, come detto, la novella applica tale principio (numero 1) della lettera *i*) con riferimento all'indennità riconosciuta per tre mesi di congedo parentale.

La lettera *m*) dell'articolo 2, comma 1, novella parzialmente la disciplina sul congedo (continuato o frazionato e non superiore a due anni) per convivente di soggetto disabile in situazione di gravità accertata. Le novelle introducono l'equiparazione, ai fini in oggetto, del convivente di fatto al coniuge ed alla parte di un'unione civile, riducono da sessanta a trenta giorni il termine dilatorio minimo – decorrente dalla richiesta – per l'inizio della fruizione del congedo e specificano che il diritto a quest'ultimo spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla medesima richiesta.

Le lettere *o*) e *q*) dell'articolo 2, comma 1, estendono, per le coltivatrici dirette, colone, mezzadre ed imprenditrici agricole professionali, le artigiane, le esercenti atti-

vità commerciali, nonché le libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato, il riconoscimento del trattamento di maternità (a carico dell'INPS o dell'ente di diritto privato) ai due mesi antecedenti la data del parto, limitatamente all'ipotesi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

La lettera *p*) dell'articolo 2, comma 1, estende ai padri lavoratori autonomi iscritti all'INPS – coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, artigiani, esercenti attività commerciali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne – l'istituto del congedo parentale, negli stessi termini già previsti per le omologhe lavoratrici autonome (anche con riferimento ai casi di adozione o affidamento). Queste ultime norme prevedono l'applicazione della suddetta disciplina prevista per i congedi parentali per i lavoratori dipendenti, limitatamente ad un periodo di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino.

La lettera *a*) dell'articolo 3, comma 1, introduce una specifica disciplina di tutela contro le discriminazioni a danno dei lavoratori che usufruiscano dei benefici (o ne facciano domanda) previsti in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali vengano prestati assistenza e cura. In base alla disciplina di tutela di cui alla novella in esame, si prevede, tra l'altro, che i giudizi civili contro gli atti e i comportamenti in oggetto ritenuti discriminatori sono disciplinati dall'articolo 28 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale, per varie tipologie di controversie in materia di discriminazione, fa riferimento al rito sommario di cognizione. La predetta novella costituisce una misura di recepimento dell'articolo 11 della suddetta direttiva (UE) 2019/1158, il quale richiede che l'ordinamento degli Stati membri vieti un trattamento meno favorevole dei lavoratori causato dalla domanda o dalla fruizione di alcuni istituti, tra i quali i congedi per i prestatori di assistenza.

Le novelle di cui alla lettera *b*) dell'articolo 3, comma 1, dello schema riguardano alcuni benefici per lavoratori che assistono persone con disabilità in situazione di gravità accertata. In particolare, le novelle di cui ai numeri 1) e 3) della lettera *b*) recano interventi di adeguamento formale, in relazione ai riferimenti normativi nel frattempo sopravvenuti. La novella di cui al numero 2) modifica la disciplina relativa ai permessi giornalieri retribuiti per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata (permessi retribuiti a carico dell'INPS, per i dipendenti privati, o carico dell'amministrazione pubblica di appartenenza e coperti da contribuzione figurativa). Si prevede, per tutte le categorie già comprese nella disciplina complessiva dell'istituto, la possibilità che i permessi siano fruiti, con riferimento alla stessa persona assistita, da più soggetti aventi diritto, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese (computato con riferimento a tutti coloro che assistono tale persona); questa possibilità è attualmente prevista solo per i genitori (anche adottivi).

La novella di cui al successivo numero 4) e la novella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), operano una revisione dei criteri di priorità nelle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile, con riferimento ai casi in cui il datore di lavoro (pubblico o privato) stipuli accordi individuali per l'applicazione di tale istituto. In base alle novelle, il criterio di priorità concerne tutti i seguenti soggetti:

i dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile in situazione di gravità accertata o dei summenzionati permessi per l'assistenza ad una persona con disabilità in situazione di gravità accertata;

i dipendenti aventi almeno un figlio di età non superiore a dodici anni o un figlio di qualsiasi età in condizione di disabilità grave;

i dipendenti che rientrano nella nozione di *caregiver* familiare.

La disciplina vigente riconosce invece il criterio di priorità in esame solo alle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità ed ai lavoratori e lavoratrici con un figlio in condizione di disabilità grave.

La novella di cui alla suddetta lettera *b*) dell'articolo 4, comma 1, stabilisce altresì che la lavoratrice o il lavoratore che (a prescindere dalla sussistenza o meno di un criterio di priorità) richieda di ricorrere al lavoro agile non può essere oggetto di discriminazioni.

Le novelle sul lavoro agile di cui al presente schema sono intese al recepimento dell'articolo 9 della suddetta direttiva (UE) 2019/1158, relativo a modalità di lavoro flessibili, nonché del citato articolo 11 (della stessa direttiva) sul divieto di discriminazione. Ricorda che il suddetto articolo 9 fa riferimento ai lavoratori aventi figli fino a una determinata età (stabilita dall'ordinamento dello Stato membro e comunque non inferiore ad otto anni) o che prestino assistenza e che i datori di lavoro devono prendere in considerazione le richieste di modalità di lavoro flessibili, nonché motivare l'eventuale rifiuto o l'eventuale richiesta di rinvio.

L'articolo 4, comma 1, lettera *a*), modifica la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS. La novella prevede che la durata complessiva, tra i due genitori, del congedo (ovvero del congedo omologo fruito in altra gestione o cassa di previdenza) non sia superiore a nove mesi (anziché a sei mesi, come previsto dalla norma vigente), con possibilità di fruizione, da parte di un genitore, per un periodo massimo di sei mesi, e che l'istituto in esame sia riconosciuto con riferimento ai primi dodici anni di vita del bambino (anziché, come nella norma vigente, con riferimento ai primi tre anni di vita). La suddetta introduzione di un periodo riservato all'altro genitore e l'elevamento del periodo di riferimento per la collocazione temporale del congedo sono intesi al recepimento della citata direttiva (UE) 2019/1158. Si ricorda che, secondo il principio di

cui all'articolo 5, paragrafo 2, di quest'ultima, almeno due mesi di diritto al congedo parentale non possono essere trasferiti da un genitore all'altro e che il paragrafo 1 dello stesso articolo 5 fa riferimento ai primi otto anni di vita del bambino.

L'articolo 5 dello schema modifica la disciplina che riconosce un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro dipendente da tempo pieno a tempo parziale per i casi di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative in-gradescenti riguardanti determinati soggetti. Questi ultimi, nella norma vigente, sono costituiti dal coniuge, dai figli e dai genitori del lavoratore o della lavoratrice; la novella inserisce, in tale ambito, la parte di un'unione civile e il convivente di fatto e stabilisce che la lavoratrice o il lavoratore richiedente la trasformazione del contratto non può essere oggetto di discriminazioni. Le novelle di cui all'articolo 5 in esame costituiscono misure di recepimento dei suddetti articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2019/1158.

L'articolo 6 dello schema prevede che l'INAPP presenti annualmente, anche sulla base dei dati forniti dall'INPS, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione concernente la fruizione degli istituti oggetto del presente provvedimento.

L'articolo 7, ai fini della copertura degli oneri finanziari, ivi quantificati, derivanti dalle disposizioni dello schema, opera una riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	157
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ricorda altresì che è necessario che i componenti che intendono partecipare ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che deve ovviamente essere udibile.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.

Audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente*, introduce l'audizione.

Renato BRUNETTA, *Ministro per la Pubblica amministrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni il senatore Mino TARICCO (PD) e i deputati, Massimiliano DE TOMA (FDI), Monica CIABURRO (FDI), Umberto BURATTI (PD) e Mauro D'ATTIS (FI), cui replica, a più riprese, Renato BRUNETTA, *Ministro per la Pubblica amministrazione*.

Nicola STUMPO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia Renato BRUNETTA, *Ministro per la Pubblica amministrazione*, e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	158
Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	158

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Mercoledì 20 aprile 2022. – Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto).

Il comitato si è riunito dalle 14.13 alle 16.05.

Mercoledì 20 aprile 2022. – Presidenza del presidente f. f. IANNONE.

La seduta comincia alle 20.12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE *f.f.* IANNONE (FdI) fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei lavori.

Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia.

Il PRESIDENTE *f.f.* IANNONE (FdI), apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame della proposta di relazione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 20.13.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Comandante dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI, contrammiraglio Stefano Turchetto	159
Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica	159
Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori	159

Mercoledì 20 aprile 2022. – Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Comandante dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI, contrammiraglio Stefano Turchetto.

Il Comitato procede all'audizione del contrammiraglio Stefano TURCHETTO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i deputati Raffaele VOLPI (Lega), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il contrammiraglio TURCHETTO ha quindi svolto l'intervento di replica.

Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124

del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica.

Dopo che il PRESIDENTE svolge alcune osservazioni introduttive, intervengono i relatori, senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) e deputata DIENI (M5S), che prospettano alcune integrazioni da apportare al testo della proposta di cui forniscono una breve illustrazione.

Intervengono quindi i deputati Enrico BORGHI (PD), VITO (FI) e Raffaele VOLPI (Lega).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori.

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), DIENI (M5S), Raffaele VOLPI (Lega) e Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione Daniela Baglieri, Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, sul tema dei problemi ambientali delle miniere e cave	160

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza. Segnala tuttavia che, qualora si dovesse passare nel corso della seduta a trattare argomenti che richiedono un regime di segretezza, sarà necessario disattivare il collegamento in videoconferenza per tutto il tempo in cui si svolgerà la seduta segreta.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione Daniela Baglieri, Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana,

sul tema dei problemi ambientali delle miniere e cave.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, di Daniela Baglieri, Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, sul tema dei problemi ambientali delle miniere e cave. Partecipano all'audizione: l'ingegnere Antonio Martini, Direttore Generale del Dipartimento Energia, e l'ingegnere Calogero Foti, Direttore Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti.

Rileva che l'audizione rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul tema delle cave e miniere.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Daniela BAGLIERI, *Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana*, Antonio MARTINI, *Direttore Generale del Dipartimento Energia*, Calogero FOTI, *Direttore Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S) e Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Daniela BAGLIERI, *Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana*, Antonio MARTINI, Di-

rettore Generale del Dipartimento Energia, Calogero FOTI, *Direttore Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	162
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
AVVERTENZA	163

Mercoledì 20 aprile 2022. — Presidenza della presidente Laura CAVANDOLI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2022.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

(Svolgimento e conclusione).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che l'audizione prosegue l'approfondimento delle modalità di funzionamento dei sistemi di tutela dei mi-

nori fuori famiglia. Ricorda, a tale proposito, l'importante ruolo svolto dagli psicologi, sia all'interno dei Servizi sociali territoriali che nell'ambito dei percorsi definiti a vantaggio dei minori dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Segnala, infine, una certa sovrapposizione di compiti e funzioni tra gli psicologi e gli assistenti sociali, che individua una possibile criticità del sistema.

Invita, quindi, la dottoressa Bommassar, a svolgere la sua relazione.

Roberta BOMMASSAR, *rappresentante del CNOP* (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi), illustra le principali funzioni svolte dagli psicologi nell'ambito dei Servizi sociali territoriali e le problematiche che caratterizzano il collocamento dei minori fuori famiglia, anche in relazione al mantenimento di un rapporto con la famiglia di origine.

Intervengono per porre quesiti le deputate Maria Teresa BELLUCCI (FDI), Celeste D'ARRANDO (M5S), Veronica GIANNONE (FI) e Laura CAVANDOLI, *presidente* alle quali risponde Roberta BOMMASSAR, *rappresentante del CNOP* (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi).

Laura CAVANDOLI, *presidente*, dopo aver comunicato che gli ulteriori quesiti che i parlamentari faranno pervenire alla segreteria della Commissione saranno trasmessi all'audita e riceveranno risposta in forma scritta, ringrazia la dottoressa Bommassar e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni della Presidente.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di esperti su qualità della legislazione ed emergenza	3
---	---

GIUNTA DELLE ELEZIONI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2011, n. 459	4
Audizione del dottor Giuseppe Meliadó, presidente della Corte di appello di Roma e del dottor Tommaso Picazio, presidente vicario della Corte di appello di Roma, già presidente dell'Ufficio Centrale per la Circostrizione Estero	4
Audizione del prof. Tommaso Edoardo Frosini, professore ordinario di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli	4
Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Feltrin, già professore associato di scienza politica della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Trieste	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e VII)

RISOLUZIONI:

7-00807 Mollicone: Sulla tutela del patrimonio culturale e artistico in Ucraina.	
7-00809 Di Giorgi: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00812 Belotti: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina.	
7-00814 Del Sesto: Sulla tutela del patrimonio culturale ed artistico in Ucraina (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00165</i>)	6
<i>ALLEGATO (Testo unificato approvato dalle Commissioni)</i>	8

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	12
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	22

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021. Doc. CCLXIII, n. 1 (<i>Seguito esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	15
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 Boldrini, C. 194 Fitzgerald Nissoli, C. 221 La Marca, C. 222 La Marca, C. 717 Polverini, C. 920 Orfini, C. 2269 Siragusa, C. 2981 Sangregorio e C. 3511 Ungaro (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	15
Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. C. 1430 Bordonali e C. 2404 Topo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Emendamenti C. 2681-A e abb.	25
---	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	25
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2298 Siani, C. 1780 Cirielli e C. 3129 Bellucci (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO (<i>Proposte di riformulazione</i>)	29
Sull'ordine dei lavori	28
AVVERTENZA	28

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Comites di Londra, con riferimento alle <i>best practice</i> nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare	31
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Onorevole Axel Schäfer, Co-Presidente della Sezione di amicizia Italia-Germania nell'ambito della Unione Interparlamentare (UIP), sulla situazione geopolitica in Europa .	31
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Atto n. 362 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
Schema di decreto legislativo recante Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE)	

2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). Atto n. 374 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	35
SEDE CONSULTIVA:	
Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 1870 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	37
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	39
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni. C. 3144, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
Disciplina del volo da diporto o sportivo. Testo unificato C. 2493 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	45
Disciplina dell'ippicoltura e delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore. Nuovo testo C. 2531 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	46
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di termini per la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio dello Stato alle Camere. C. 3437 Melilli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	46
Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111. C. 3157 approvata, in un testo unificato, dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla Rappresentante del Governo</i>)	62
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. C. 2681 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	65
5-07900 Gusmeroli: Potenziamento del servizio di assistenza fiscale in videochiamata dell'agenzia delle entrate	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	70
5-07901 Currò: Inclusione di talune tipologie di società nel novero degli intermediari finanziari cessionari dei crediti d'imposta derivanti dai <i>bonus</i> edilizi	66
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	72
5-07902 Giacometto: Disciplina dell'IMU applicabile ai componenti del medesimo nucleo familiare	66
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	74
5-07904 Albano: Iniziative per il contrasto all'evasione fiscale attraverso l'utilizzo di banche dati informatizzate e tutela della <i>privacy</i>	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	76
5-07905 Villarosa: Accertamento delle responsabilità dei vertici di Banca Nomura e di <i>Deutsche Bank</i> a tutela dei risparmiatori	67
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	67

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	68
7-00748 Zanichelli: Iniziative volte a tutelare il risparmio privato e a favorire il suo impiego nell'economia reale (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	68

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

DL 24/22: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni, C. 2992 Ciaburro e C. 3509 Bubisutti (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	84

RISOLUZIONI:

7-00818 Belotti: Iniziative a favore delle bande musicali (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00164</i>)	85
<i>ALLEGATO (Risoluzione approvata)</i>	88
7-00808 Casa: Istituzione di un fondo per garantire agli studenti profughi ucraini lo svolgimento di attività scolastiche anche nei mesi estivi.	
7-00823 Lattanzio: Iniziative per favorire l'integrazione degli studenti profughi ucraini (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle	
--	--

associazioni di promozione sociale per le loro attività. C. 1059-A Foti (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	90
Delega al Governo in materia di contratti pubblici. C. 3514 Governo, approvato dal Senato, C. 1644 De Carlo, C. 2157 Benvenuto, C. 2516 Mura, C. 2518 Gagliardi, C. 2566 Prisco, C. 2616 Parolo, C. 2712 Ziello, C. 3433 Consiglio regionale Basilicata (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
INTERROGAZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	95
Sull'ordine dei lavori	95
5-06242 De Maria: Tempi per la riqualificazione ad area verde dell'ex cantiere utilizzato per lo scavo della galleria ad alta velocità nella periferia Sud di Bologna	95
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	96
5-07844 Varchi: Chiarimenti in ordine alla riapertura del Ponte Corleone, sulla circonvallazione di Palermo, in relazione alle misure di limitazione del traffico disposte negli anni passati e all'assenza di successivi interventi di messa in sicurezza	95
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	97
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'arch. Giuseppe Leoni a presidente dell'Aero Club d'Italia. Nomina n. 109 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	99
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, dell'ingegnere Pasquale D'Anzi, direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, in relazione alle problematiche della Motorizzazione civile	101
 X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura. Testo unificato C. 2049 Spena e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	110
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2022 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 379 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
INTERROGAZIONI:	
5-05667 Terzoni: Sulla situazione dell'impianto di produzione di cappe aspiranti del gruppo Elica a Cerreto d'Esi	108
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-05825 Pezzopane: Sul ridimensionamento delle sedi di Penne, Civitella Casanova e Montebello di Bertona dell'azienda Brioni	108
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	113

5-07278 Cenni: Sulla continuità produttiva del settore del vetro artistico d'arredo in Toscana	108
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	115
5-07301 Suriano: Sullo stabilimento di Jesi della multinazionale Caterpillar	109
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	117

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final) ».	
Audizione del professor Tiziano Treu, presidente del CNEL	118
Audizione del professor Antonio Lo Faro, del professor Franco Scarpelli e dell'avvocato Marco Scialdone	118
Audizione del professor Sebastiano Fadda, presidente dell'INAPP	118

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. C. 3533 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	119
Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. C. 3475 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	123
<i>ALLEGATO (Proposte emendative)</i>	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	124

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federdistribuzione, ANCC-COOP e ANCD-Conad, sulle problematiche connesse all'aumento dei costi dei prodotti agricoli a seguito dei recenti sviluppi del conflitto in Ucraina	146
--	-----

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	146
Sugli esiti della missione svolta nella Valle della Loira, in occasione della Conferenza dei presidenti delle Commissioni dei Parlamenti dei 27 Stati membri e del Parlamento europeo sulle politiche europee a favore dei cittadini (PAC, fondi regionali e turismo sostenibile nel nuovo contesto del Green Deal) (20-21 marzo 2022) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
<i>ALLEGATO (Relazione della deputata Monica Ciaburro)</i>	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE. Atto n. 378 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	151
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	157
Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa.	
Audizione del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	157

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA	158
Sulla pubblicità dei lavori	158
Seguito dell'esame di una proposta di relazione sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nei comuni sciolti per mafia	158

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di Intelligence: audizione del Comandante dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI, contrammiraglio Stefano Turchetto	159
Esame ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, di una proposta di Relazione al Parlamento sulle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina nell'ambito della sicurezza energetica	159
Comunicazioni del presidente in merito alla programmazione dei lavori	159

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	160
Audizione Daniela Baglieri, Assessore dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, sul tema dei problemi ambientali delle miniere e cave	160

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE CHE ACCOLGONO MINORI

Sulla pubblicità dei lavori	162
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	162
AVVERTENZA	163

PAGINA BIANCA



18SMC0182420